

7. LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA: DIRITTO LITURGICO, SACRAMENTI E ALTRI ATTI DI CULTO

A - La funzione di santificare (cann. 834-839)

La funzione di santificare della Chiesa è affrontata sia sotto il profilo liturgico (can. 834 § 1) che in altri molteplici aspetti (can. 839 § 1): cf la struttura del libro IV.

Si tratta di norme che hanno a che fare con la liturgia senza volersi sostituire al *diritto liturgico* che a norma del can. 2 dispone di una propria autonomia (a meno che non sia contrario ai canoni: cf correzioni dei *prae-notanda* introdotte il 12 dicembre 1983¹ a seguito della promulgazione del Codice di diritto canonico). In ogni caso le disposizioni del codice sulla liturgia devono tener conto della peculiarità di questo ambito.

Il can. 214 stabilisce il diritto dei fedeli di rendere il proprio culto a Dio secondo il proprio rito (vale anche nel rapporto tra i diversi riti latini) e di seguire un proprio metodo di vita spirituale. Il canone non deriva da un singolo passo del Concilio e comporta corrispettivi doveri da parte dei pastori.

La definizione di liturgia del can. 834 riprende SC 7. Grande evidenza viene data al ministero della Chiesa intesa come popolo di Dio nella sua interezza (can. 837, partecipazione della Chiesa secondo la diversità degli ordini e delle funzioni: celebrazione comunitaria) ed è all'interno di questa prospettiva che si precisano i soggetti della funzione di santificazione (can. 835, si notino alcune dimenticanze in particolare non viene indicato il compito proprio della vita consacrata).

Il compito dei ministri sacri si estende a quello ravvivare e illuminare la fede, soprattutto con il ministero della Parola (can. 836) ed è in tal modo messa in evidenza la problematica del rapporto tra fede e sacramenti (particolarmente delicato ad es. nel matrimonio).

Il can. 834 § 2 (deriva dal can. 1256 del 1917 ribadito da Pio XII nel 1947 in *Mediator Dei*) offre una definizione di “culto pubblico integrale”, basata su tre elementi:

- “viene offerto in nome della Chiesa” (non coinvolge solo la persona che lo compie);

¹ “Notitiae” 20 (1983), 540-561.

- “da persone legittimamente incaricate”, mediante una deputazione specifica ulteriore rispetto al battesimo (punto molto controverso: esempi della celebrazione individuale e della celebrazione della liturgia delle ore senza sacerdoti);
- “mediante atti approvati dall’autorità della Chiesa” (non necessariamente attraverso l’inserimento in libri liturgici).

Problema posto da questo tipo di definizione è il pericolo del formalismo.

Il compito di regolare la sacra liturgia è stabilito dai cann. 838 e 839 § 2; esistono diversi livelli:

- la Sede Apostolica per la Chiesa universale: pubblicando libri liturgici romani e autorizzando le relative traduzioni, vigilando sull’osservanza delle norme liturgiche, concedendo la *recognitio* per testi di riti diversi dal romano;
- le Conferenze episcopali per preparare le versioni dei libri liturgici e provvedere alla successiva pubblicazione;
- il Vescovo diocesano per dare norme specifiche (nel quadro delle norme generali);
- l’ordinario di luogo relativamente alla vigilanza su preghiere, pii e sacri esercizi del popolo cristiano.

B - I Sacramenti (cann. 840-848)

Il senso dei canoni sui sacramenti non è quello di sovrapporsi ai libri liturgici ma di salvaguardare e promuovere il retto ordine delle cose nella Chiesa: si vuole che tutti sappiano quali sono gli elementi di validità o liceità nella celebrazione dei sacramenti e ognuno conosca i propri diritti e doveri.

Si distinguono successivamente le nozioni specifiche di: sacramenti dell’iniziazione cristiana (can. 842 § 2: quali sono e in che modo si connettono) e sacramenti che imprimono il carattere (can. 845: non sono ripetibili e chiedono la ripetizione sotto condizione in caso di dubbio).

La competenza della Chiesa sui sacramenti è affermata a più riprese: in modo generale nel can. 840 (sono “affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa”, inoltre “concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica”); relativamente alla potestà di stabilire i requisiti per la validità e la liceità della celebrazione, amministrazione e ricezione con la determinazione del rito corrispettivo nel can. 841 (riserva alla suprema autorità per l’uniformità che deve vigere in questo campo nella Chiesa e per l’appartenenza al divino deposito); in riferimento alla preparazione nel can. 843 § 2 (evangelizzazione e formazione catechetica, rimandando a norme specifiche in materia); per l’osservanza richiesta dai libri liturgici (senza aggiunte, parti decurtate o mutamenti) e il mantenimento del proprio rito (vale per il rapporto tra riti

orientali e latini; il sacerdote latino può celebrare qualsiasi rito latino sebbene osserverà quello della propria comunità; per la celebrazione nella forma rituale romana precedente alla riforma del concilio Vaticano II cf Benedetto XVI, m.p. *Summorum pontificum*, 7 luglio 2007: www.vatican.va; “Benedetto XVI”, “motu proprio”, cf anche il Codice commentato a p. 846) nel can. 846; per la consacrazione o benedizione dei sacri oli nel can. 847 (infermi, catecumeni, crisma); per la determinazione delle offerte nel can. 848 (restando sempre tutelato il diritto ai sacramenti dei più bisognosi).

Per quanto concerne l’accesso ai sacramenti le condizioni fondamentali sono (can. 842 § 1 e can. 843 § 1):

- il battesimo, condizione per poter ricevere validamente gli altri sacramenti;
- occorre da parte del fedele una richiesta “opportuna” (*opportune petant*);
- essere ben disposti (*rite dispositi*);
- senza proibizioni dal diritto.

C - La “Communicatio in sacris” (can.844)

Con l’espressione “*communicatio in sacris*” (il termine ricorre nel Codice solo nel diritto penale: can. 1365) si intende indicare la relazione tra fedeli a motivo di realtà sacre. Il tema viene evidenziato nel rapporto tra cattolici e cristiani di confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Per i sacramenti della penitenza, dell’eucaristia e dell’unzione degli infermi la materia è normata dal can. 844 (per il matrimonio norma specifica del can. 1127 § 3 che vedremo a suo tempo, per la cresima e l’ordine non c’è “*communicatio in sacris*”, per il battesimo si riconosce reciprocamente la validità can. 869 § 2 ma la ricezione dello stesso avviene nella Chiesa a cui si desidera appartenere) e dal direttorio ecumenico del 25 marzo 1993² (che regola anche altre situazioni):

- la prassi normale è che i cattolici (occidentali o orientali, non fa differenza) ricevano i sacramenti dai ministri cattolici (§ 1);
- la ricezione dei sacramenti da un ministro non cattolico di una Chiesa in cui i sacramenti in gioco siano validi (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, dichiarazione *Dominus Iesus*, 6 agosto 2002 e ID., *Dichiarazione sull’espressione Chiese sorelle*, 30 giugno 2000: www.vatican.va; cercare in “curia romana” quindi “Congregazione per la dottrina della fede”, quindi “documenti dottrinali”) da parte di un fedele cattolico avviene, oltre che alle condizioni generali: per una necessità o vera utilità spirituale, evitando il pericolo di errore o indifferentismo, nell’impossibilità fisica o morale di adire al ministro cattolico (§ 2);

² Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, *La recherche de l’unité*, in EV 13, nn. 2169-2507.

- l'amministrazione dei sacramenti da parte del ministro cattolico a un fedele non cattolico membro di una Chiesa orientale non cattolica (o di altra Chiesa che, a giudizio della Santa Sede, è nelle stesse condizioni riguardo alla dottrina sui sacramenti) avviene sostanzialmente alle sole condizioni generali (spontanea richiesta e buona disposizione) per l'amministrazione dei sacramenti (§ 3): si deve sempre rispettare l'identità delle singole Chiese locali;
- l'amministrazione dei sacramenti ai fedeli non cattolici di altre comunità ecclesiali soggiace a condizioni più strette, oltre alle condizioni generali (spontanea richiesta e buona disposizione) si richiedono: il pericolo di morte o altra grave necessità (a giudizio della Conferenza episcopale o del Vescovo diocesano), l'impossibilità di adire al proprio ministro, il manifestare circa quei sacramenti la fede cattolica (§ 4);
- la determinazioni nel campo di norme da parte del Vescovo o della Conferenza episcopale non avvenga senza una consultazione con l'autorità non cattolica (§ 5).

Per altri casi di "*communicatio in sacris*" si vedano le situazioni seguenti:

- il padrino di battesimo o cresima deve essere cattolico (cann. 874 § 2 e 893: può essere ammesso un non cattolico come testimone, a fianco del padrino cattolico, il direttorio ecumenico ammette come padrini i fedeli ortodossi purché unitamente a un fedele cattolico);
- la concelebrazione è sempre vietata (can. 908) e penalmente sanzionata;
- l'uso di chiese non cattoliche per la celebrazione eucaristica (can. 933);
- per le esequie a un non cattolico (can. 1183 § 3): giudizio dell'ordinario di luogo; assenza di volontà contraria e impossibilità di adire al ministro proprio.

D – Altri atti di culto divino

(cann. 1166-1204)

Sacramentali e culto dei santi

Nozione di sacramentali (can. 1166: segni sacri, una qualche imitazione dei sacramenti, significano e ottengono alcuni frutti, per l'impetrazione della Chiesa), regole celebrative (can. 1167) e ministerialità (can. 1168: anche laici).

Ministro della benedizione (can. 1169: azione ascendente nel senso della lode e discendente nel senso dell'invocazione della grazia), soggetti atti a ricevere la benedizione (can. 1170), benedizione di oggetti e diverse conseguenze (can. 1171).

Esorcismi sugli ossessi (diversi dal battesimo) e richiesta della debita licenza (can. 1172), facendo uso del testo liturgico approvato. La Congregazione per la dottrina della fede precisa la materia in connessione a quella più vasta delle preghiere di guarigione mediante un'apposita istruzione del 14

settembre 2000, provvista di norme disciplinari (www.vatican.va, “curia romana”, “congregazione per la dottrina della fede”, “documenti dottrinali”).

Per il culto dei santi i cann. 1186-1187 specificano nozione e limiti. I provvedimenti attualmente riservati al Papa sono la beatificazione e la canonizzazione con diverso livello di certezza e con diverse conseguenze relativamente al culto. Per la procedura sono previste norme specifiche (can. 1403 e costituzione apostolica *Divinus perfectionis magister*, del 7 febbraio 1983).

I can. 1188-1190 riguardano le sacre immagini e le sacre reliquie e mirano a garantire un culto retto (non si precisa chi deve garantire l'autenticità delle reliquie) e una adeguata e degna conservazione.

Liturgia delle ore

Nozione di liturgia delle ore (can. 1173), soggetti tenuti a tale preghiera (can. 1174 § 1, per i diaconi permanenti in Italia l'obbligo concerne Lodi, Vespri e Compieta) e tempo della preghiera: si vedano le *Responsa ad quaestiones circa obligationem persolvendi liturgiam horarum* della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti del 15 novembre 2000. Forte invito (*enixe*) alla preghiera per i laici, specialmente la domenica e nei giorni festivi (can. 1174 § 2).

Esequie

Nozione e modalità di celebrazione delle esequie (can. 1176). Sul luogo si vedano i cann. 1177-1179 mentre il can. 1180 riguarda il luogo della sepoltura (nelle chiese solo con esplicita licenza dell'ordinario). Per la registrazione si veda il can. 1182.

Si noti la prescrizione contraria alla preferenza di persone nelle esequie stabilita dal can. 1181.

Sulla scelta della cremazione dei cadaveri si veda il disposto del direttorio su pietà popolare e liturgia della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti del 9 aprile 2002 n. 354: ribadisce la preferenza per l'uso dell'inumazione nella sepoltura del fedele in quanto essa “ricorda la terra dalla quale egli è stato tratto (cf Gn 2, 6) e alla quale ora ritorna (cf. Gn 3, 19; Sir 17, 1)” e “evoca la sepoltura di Gesù, chicco di grano che, caduto in terra, ha prodotto molto frutto (cf Gv 12, 24)” ma ponendo attenzione alle mutate condizioni di ambiente e di vita dei fedeli consente che, deponendo ogni motivazione contraria alla dottrina cristiana, si scelga la cremazione del cadavere (cf. cann. 1176 § 3 e 1184 § 1, 2°) garantendo poi che alle ceneri sia data “consueta sepoltura, fino a che Dio farà risorgere dalla terra quelli che vi riposano e il mare restituisca i suoi morti (cf. Ap 20, 13)”.

I cann. 1183-1185 regolamentano la concessione o la negazione delle esequie.

E – Voto e giuramento

I cann. 1191-1193 descrivono la realtà del voto. Alcune distinzioni (pubblico o privato) sono molto rilevanti mentre altre importanti storicamente (solenne o semplice) oggi sono meno rilevanti. I cann. 1194-1197 ricordano le modalità di cessazione o commutazione del voto, per i voti privati e le commutazioni con beni minori si vedano le facoltà dei parroci e dei superiori.

Il giuramento è descritto e regolato dai cann. 1199 (condizioni), 1200, 1201, 1204. Il giuramento per procura nei casi richiesti dai canoni (can. 1199 § 2), il giuramento estorto (can. 1200 § 2) e il giuramento su cosa nociva (can. 1201 § 2) non conseguono alcun effetto e così l'intento di sottrarre dolosamente qualcosa dal giuramento (can. 1204). Per la cessazione o commutazione si vedano i cann. 1202 e 1203, le prescrizioni sul voto sono estese anche a questo caso.

F – I luoghi e i tempi sacri

(cann. 1205-1253)

La nozione cristiana di sacro non allude ad un dualismo ma al rapporto con il dispiegarsi della santità di Dio, la realtà materiale mantiene sempre un aspetto funzionale e relazionale.

I luoghi

(cann. 1205-1243)

La nozione (can. 1205) implica due aspetti:

- la destinazione al culto (liturgico) o alla sepoltura;
- la dedicazione (non “consacrazione”, solenne se si tratta di chiese parrocchiali o cattedrali – can. 1217 § 2) o la benedizione “costitutiva” (cf can. 1169 e cann. 1206-1207): la prima è ordinariamente riservata al Vescovo diocesano e ai suoi equiparati (con possibilità di affidarla ad altro vescovo o eccezionalmente ad un presbitero), la seconda è riservata all'ordinario (anche religioso, se si tratta di una chiesa la cosa è riservata al vescovo diocesano) con possibilità di delega ad altro sacerdote. Questi atti dovranno constatare da un documento ufficiale (can. 1208 e can. 1209 per la prova in assenza di documentazione).

La qualifica di luogo sacro comporta la conseguenza di una destinazione esclusiva (can. 1210 e can. 1213) e stabile che può venir meno in isolati frangenti particolari (ad es. casi di vera necessità oppure circostanza di concerti), per la distruzione o per la permanente destinazione ad uso profano in modo fattuale o a seguito di atto dell'ordinario (can. 1212: problema della destinazione turistica

di alcune chiese); si tratta di un provvedimento con conseguenze in Italia per il diritto civile, quando riguarda le chiese deve rispettare i requisiti di cui al can. 1222).

In caso di profanazione (can. 1211: azione ingiuriosa grave che provoca scandalo tra i fedeli ed è gravemente contraria alla santità del luogo) è possibile mantenere la destinazione all'uso sacro riparando lo scandalo con una liturgia penitenziale.

Le tipologie fondamentali di luogo sacro sono le seguenti:

- la chiesa: edificio sacro aperto a tutti i fedeli (can. 1214), provvisto di un proprio titolo (can. 1218: immodificabile dopo la dedicazione), ordinariamente dedicato (can. 1217), con altare fisso (can. 1235 § 2) e particolarmente tutelato in relazione alla sua edificazione (cann. 1215-1216) e tenuta (cann. 1220-1221);
- l'oratorio: edificio sacro destinato ad una comunità o gruppo di fedeli, anche se possono accedervi altri fedeli (can. 1223: ospedale, scuola, istituto, ...) e ordinariamente benedetto (can. 1229);
- la cappella privata: edificio sacro destinato al culto divino in favore di una o più persone fisiche (can. 1226: ad es. una famiglia patronale), che abbisogna di licenza per lo svolgimento di in essa di celebrazioni sacre (can. 1228) ed è ordinariamente benedetta (can. 1229);
- il santuario: è una chiesa o altro luogo sacro, meta di numerosi fedeli in pellegrinaggio, approvato come tale dall'ordinario di luogo (can. 1230: possono darsi molti santuari semplicemente "di fatto") e caratterizzato da propri statuti debitamente approvati dall'autorità competente (can. 1232: la Santa Sede se internazionale, la Conferenza episcopale se nazionale, l'ordinario di luogo se diocesano) nel quale si offrono con maggiore abbondanza i mezzi della salvezza (can. 1234);
- l'altare: fisso o mobile, se fisso preferibilmente in pietra naturale intera e debitamente dedicato o benedetto, dedicato allo scopo cultuale in modo esclusivo (cann. 1235-1239);
- il cimitero.

I tempi sacri

(cann. 1244-1253)

I giorni di festa derivano dalla Pasqua del Signore ed hanno come riferimento la domenica (primordiale giorno festivo di precetto) e le principali feste liturgiche così come elencate nel can. 1246 § 1 e recepite a livello locale (ad es. in Italia non godono del requisito di festa la solennità dei Santi Pietro e Paolo, limitata a Roma e di S. Giuseppe mentre il Corpus Domini e l'Ascensione sono spostate alla domenica seguente). In questi giorni si pone l'obbligo della partecipazione alla messa (in qualsiasi rito cattolico, nello stesso giorno o nel vespro del giorno precedente) e dell'astensione da alcuni lavori (can. 1247 e can. 1248 § 1). In caso di impossibilità nell'adempire quanto prescritto sono indicate altre forme di impegno religioso (can. 1248 § 2: liturgia della parola,

preghiera personale anche in gruppi di famiglie) ed è facoltà del parroco e del superiore dispensare o commutare questo impegno per giusta causa (can. 1245).

I giorni di penitenza appartengono in modo imprescindibile all'esperienza cristiana e possono caratterizzarsi con diverse forme (can. 1249: preghiera, opere di pietà e carità, compimento più fedele del proprio dovere, digiuno e astinenza). Sono giorni di digiuno (delibera CEI n. 60: non è vietato un pasto e l'assunzione di qualcosa nel resto della giornata) il mercoledì delle ceneri (il primo venerdì di Quaresima per il rito ambrosiano) e il venerdì santo. Sono giorni di astinenza dalle carni (è proibito l'uso delle carni nonché di cibi e bevande ricercati e costosi) tutti i venerdì: in Italia il precetto è limitato ai venerdì di Quaresima mentre negli altri venerdì dell'anno si è invitati a scegliere un diverso segno penitenziale. Questi doveri devono essere rapportati all'età dei fedeli (can. 1252: sopra i 14 anni per l'astinenza, sopra i 18 anni e fino ai 60 anni per il digiuno, ma anche i minori siano formati al genuino senso della penitenza) ed è facoltà del parroco e del superiore dispensare o commutare questo impegno per giusta causa (can. 1245).

Bibliografia

C.M. AZZIMONTI, *Il precetto del riposo festivo nelle circostanze attuali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 278-288

G. BRUGNOTTO, *La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 476-482

M. CALVI, *I santuari nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2 (1989), 181-187

M. CALVI, *Le sepolture "privilegiate": il can. 1242*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 6 (1993), 50-56

M. CALVI, *L'edificio di culto è un "luogo sacro"? La definizione canonica di "luogo sacro"*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 228-247

M. CALVI, *Il restauro delle immagini preziose: can. 1189*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 6 (1993), 170-176

R. CORONELLI, *Le esequie ecclesiastiche ai non cattolici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 253-274

R. CORONELLI, *Origine e sviluppo del precetto domenicale e festivo*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 228-258

F. FRANCHETTO, *Il ministro dell'esorcismo*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014), 23-55.

G. MARCHETTI, *Le esequie ecclesiastiche*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 228-252

- G. MARCHETTI, *Le esequie ecclesiastiche*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 228-252
- E. MIRAGOLI, *La cremazione del corpo dei defunti (can. 1776 § 3)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 337-356
- F. MARINI, *La liturgia dell'esorcismo*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014), 56-68.
- G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 281-299
- M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 248-267
- C. REDAELLI, *I concerti nelle chiese*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 1 (1988), 137-140
- D. SALVATORI, *Indemoniati ed esorcismi: alcuni chiarimenti dal punto di vista terminologico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014), 10-22.
- G. TERRANEO, *Il can. 1245 del nuovo Codice. Il potere di dispensa del parroco*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2 (1989), 393-397
- M. VISIOLI, *Adattamenti locali al rito delle esequie: la situazione italiana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 292-314
- M. VISIOLI, *Adattamenti locali al rito delle esequie: la situazione italiana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 292-314
- A. ZAMBON, *La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 275-291.
- A. ZAMBON, *La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 275-291

Libri:

Quaderni della Mendola: *Diritto e liturgia*, Glossa Milano 2012.

8. LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA: I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA

La categoria di iniziazione cristiana è stata riscoperta nel periodo postconciliare sia sul piano storico che sul piano pastorale, secondo tre diverse accezioni: strettamente sacramentale, catechetica e formativa permanente. Si tratta di un'idea più vasta e pertanto distinta rispetto a quella di catecumenato.

Sotto il profilo sacramentale l'idea di iniziazione cristiana prende le mosse dal dato dell'unitarietà (can. 842 § 2) che però, abbracciando sacramenti diversi, è nella prassi ordinaria (quando non si tratta dell'iniziazione cristiana degli adulti in senso proprio) poco visibile: diversi sono i momenti celebrativi, diversi i ministri, diversa la successione dei sacramenti rispetto alla prassi storica.

A - Il Battesimo (cann. 849-878)

Meno canoni rispetto al CIC 1917 (da 49 a 30) con maggiore sensibilità pastorale. Due le novità: l'introduzione di un rituale distinto per i bambini e la restaurazione del catecumenato.

Nozione ed elementi essenziali (can. 849: deriva da LG 11, AG 14, PO 5): necessità (cf CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, dichiarazione *Dominus Iesus*, 6 agosto 2002, nn. 20-21: www.vatican.va; cercare in "curia romana" quindi "Congregazione per la dottrina della fede", quindi "documenti dottrinali"; si veda anche Commissione Teologica Internazionale, *La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo*, 19 aprile 2007) e rapporto con gli altri sacramenti; effetti: liberazione dai peccati, rigenerazione come figli di Dio, configurazione con carattere indelebile a Cristo, incorporazione alla Chiesa. La *materia* è l'acqua vera, normalmente benedetta (can. 853) ma non per la validità (si sono espressamente esclusi, storicamente, la saliva DS 787 e la birra DS 829, mentre in alcuni casi si concede di aggiungere sostanze chimiche, DS 3356) e la *forma* è quella dell'invocazione della Santissima Trinità, secondo la dicitura tradizionale ("io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo" o simili: DS 1314 e: Congregazione per la dottrina della fede, "Risposta a quesiti posti sulla validità del Battesimo" del 1 febbraio 2008: www.vatican.va, "curia romana", "Congregazione per la dottrina della fede", "documenti in materia sacramentale", "battesimo").

Ministro ordinario (can. 861 § 1): il Vescovo (can. 863: a cui sono deferiti i battesimi degli adulti, almeno quelli sopra i 14 anni, perché se lo ritiene opportuno li amministri personalmente), il presbitero (compito proprio del parroco: can. 530, 1°) e il diacono; ciascuno dei ministri detti agisce solo nel proprio territorio altrimenti, salvo il caso di necessità, abbisogna di licenza (can. 862).

Ministro straordinario o incaricato (manca o è impedito il ministro ordinario): il catechista o altra persona incaricata dall'ordinario di luogo.

Ministro in caso di necessità: chiunque, anche il non battezzato, mosso da retta intenzione (ne deriva l'invito a formare i fedeli su come si amministra il battesimo).

Soggetto:

Condizioni:

- generale e per la validità (can. 864): si tratti di un uomo vivente (non un animale e non un morto) non ancora battezzato, in caso di dubbio sull'avvenuto conferimento del battesimo (per la verifica basta la dichiarazione del soggetto stesso, se battezzato da adulto, o di un testimone sopra ogni sospetto: can. 876, nozione di cui al can. 1573) o sulla sua validità si può procedere al battesimo sotto condizione, fornendo adeguata spiegazione e illustrazione dottrinale (can. 869), nel caso del trovatello si proceda di norma al battesimo (can. 870);
- se adulto (nozione di cui al can. 852: chi dispone dell'uso di ragione, ha più di 7 anni ed è responsabile dei suoi atti) deve disporre in situazioni ordinarie delle condizioni di cui al can. 865 § 1 (la richiesta del sacramento sia propria - unica condizione per la validità DS 2837 - e manifestata, ci sia una sufficiente istruzione sulle verità della fede e sui doveri cristiani, la persona venga provata nella vita cristiana tramite il catecumenato ed esortata al pentimento dei peccati commessi), mentre in pericolo di morte sono sufficienti le condizioni di cui al § 2 (una qualche intenzione di ricevere il sacramento e una qualche conoscenza delle verità principali della fede, con la promessa di osservare i comandamenti della religione cristiana); ordinariamente nel caso dell'adulto si celebrino assieme i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana (can. 866, salvo grave ragione – ad es. i ragazzi in età scolare);
- se bambino (rientra nel caso anche il feto abortivo, se sopravvive: can. 871) le condizioni sono quelle poste dal can. 868 § 1 (il consenso dei genitori o di uno di essi ovvero di chi ne fa le veci e la fondata speranza nell'educazione cattolica: in senso stretto non si esige la fede dei genitori ma il loro impegno educativo, l'importante è non mettere in pericolo la fede e rispettare l'incompatibilità con la giustizia naturale, principio affermato da DH 5), con particolari attenzioni nel caso di genitori non praticanti (garanzie da cercare presso i padrini e la comunità,

eventuale differimento) o in situazione matrimoniale irregolare (nel caso di situazione “sanabile” - conviventi o sposati civilmente - si inviti prima alla regolarizzazione del rapporto³), se il bambino nato da genitori cattolici o acattolici si trova in pericolo di morte il battesimo è legittimo anche contro la volontà dei genitori (§ 2; cf can. 867 § 2: testo problematico perché configgente con i principi di rispetto della giustizia naturale).

Preparazione:

- se adulto (nozione di cui sopra) deve percorrere i gradi del catecumenato (can. 851 1°), con riferimento alle norme date dalla Conferenza episcopale;
- se bambino il dovere di istruzione ricade su genitori e padrini, can. 851, 2° e ha come riferimento il senso del sacramento e gli obblighi inerenti: provvedervi è compito del parroco, personalmente o tramite altri, anche visitando le famiglie.

Tempo del conferimento: se si tratta di un bambino il can. 867 prevede entro le prime settimane (contatti col parroco per la preparazione anche prima della nascita; si tenga conto anche della salute della madre e del bambino e delle esigenze pastorali); in caso di pericolo di morte di un bambino o di un adulto il battesimo venga conferito al più presto, se ve ne sono le condizioni.

Rito: si osservino ordinariamente i libri liturgici (can. 850), la forma può essere l’infusione o l’immersione (can. 854, in Italia per il rito romano si è scelta l’infusione, per il rito ambrosiano l’immersione parziale), il nome scelto “non sia estraneo al senso cristiano” (can. 855).

Giorno e luogo della celebrazione: si privilegi la veglia pasquale o comunque la domenica (can. 856), luogo proprio è una chiesa, che sarà quella parrocchiale (per il significato della parrocchia e per la sua maggiore attitudine in ordine alla preparazione al sacramento e al successivo accompagnamento), salvo particolare permesso dell’ordinario del luogo relativo alla tenuta del fonte in altre chiese o oratori (can. 858): per l’adulto tali luoghi devono essere nella propria parrocchia di domicilio, per il bambino in quella dei genitori, salvo giusta causa (can. 857). Per impossibilità o grave disagio nel raggiungere uno dei luoghi stabiliti può essere valorizzato come luogo straordinario qualsiasi chiesa o oratorio o anche un altro luogo “decoroso” (can. 859). Solo come luogo in caso di necessità è consentito il battesimo nelle case private (può bastare tuttavia un permesso dell’ordinario del luogo, per grave causa: can. 860 § 1) o negli ospedali (can. 860 § 2: per

³ CEI, *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, n. 232.

gli ospedali può essere disposto diversamente dal Vescovo o può essere valida anche ogni «altra ragione pastorale cogente»).

Padrino: è una figura distinta da quella dei genitori, possono essere uno o due ma sempre di sesso diverso (can. 873: strettamente non è obbligatorio; nel caso manchi ci sia almeno un testimone: can. 875). Il loro compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana o presentare al battesimo il bambino, unitamente ai genitori, cooperando per lo sviluppo della sua vita cristiana e per l'acquisizione della capacità di adempiere agli oneri relativi (can. 872). Le condizioni per svolgere tale compito sono enumerate al can. 874: la designazione da parte del battezzando, dei genitori o del parroco stesso; l'intenzione di svolgere tale ministero; l'età superiore ai 16 anni, salvo eccezioni da parte del Vescovo o del parroco (per giusta causa); la fede cattolica; l'aver percorso integralmente l'iniziazione cristiana; il condurre una vita conforme all'incarico assunto (sono esclusi i fedeli in situazioni matrimoniali irregolari); l'assenza di pene canoniche.

Annotazione: è compito del parroco del luogo in cui è stato amministrato (informato da un eventuale diverso ministro: can. 878) e avviene su di un apposito registro (can. 877), con particolare attenzione al caso di figli nati da genitori non sposati o adottivi (le norme CEI⁴ prevedono per i figli di genitori adottivi che si riporti poi sul certificato solo il cognome valido civilmente). Tale registro seguirà l'annotazione di tutte le successive modifiche allo *status* del fedele.

Benché la pubblicazione del motu proprio *Omnium in mentem* (26 ottobre 2009: testo in: www.vatican.va, Papa Benedetto XVI, motu proprio) abbia tolto dal Codice di diritto canonico la categoria di separazione con atto formale dalla Chiesa si deve evidenziare che permane la possibilità di manifestare una volontà di abbandono della Chiesa in modo formale, per la quale valgono le indicazioni della dichiarazione in data 13 marzo 2006 del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, che ne precisa le condizioni. Il tema ha acquisito rilievo di recente per la volontà di alcuni fedeli di vedere cancellata la propria iscrizione nel registro dei battesimi, invocando il principio della tutela della riservatezza. La Chiesa italiana traduce questa istanza nella annotazione sul registro della volontà della persona, con l'indisponibilità dei suoi dati.

B - La Confermazione (cann. 879-896)

Nozione ed elementi essenziali (cann. 879 e 880, derivano da LG 11, AG 36, PO 5): il sacramento appartiene al cammino dell'iniziazione cristiana e porta come effetti l'arricchimento del dono dello

⁴ CEI, *Decreto generale sul matrimonio canonico* (5-11-1990), n. 7.

Spirito santo e il legame più perfetto alla Chiesa, da cui derivano il corroborare chi lo riceve e il renderlo più strettamente, con le parole e con le opere, testimone di Cristo e difensore e diffusore della fede. La *forma*⁵ è l'unzione del crisma sulla fronte con l'imposizione della mano (quest'ultima è per la validità nella forma già espressa dall'unzione⁶) e le parole prescritte sono “ricevi il sigillo dello Spirito santo che ti è dato in dono” (Paolo VI innova la tradizione precedente: Paolo VI, *Divinae consortium naturae* del 15 agosto 1971: www.vatican.va, “archivio Papi”, “Paolo VI”, “costituzioni apostoliche”, sebbene il mp *Summorum pontificum* del 7 luglio 2007 conceda in alcuni casi l'uso della forma antica); la *materia* è il sacro crisma (olio di oliva o altra pianta e balsamo) consacrato solo dal Vescovo.

Ministro ordinario (can. 882) è il Vescovo: l'indicazione è tradizionale (cf le Costituzioni Apostoliche) e venne sostenuta con forza a Trento con l'anatema per chi asserisca il contrario (DS 1630), mentre in LG 26 si preferisce l'espressione “originario” (in riferimento alla prima effusione dello Spirito santo, con più attenzione ai cristiani di rito orientale). La scelta terminologica del Codice deve essere intesa in senso strettamente giuridico e relativamente alla prassi della Chiesa latina: per il conferimento del sacramento basta l'ordine sacro, la riserva al Vescovo si spiega per la natura del sacramento, per motivi storici e perché non si tratta di un sacramento “necessario” in ordine alla salvezza (nel CCEO, can. 694, il ministro è ordinariamente un presbitero, come richiesto da OE 13). Circa l'ambito territoriale di competenza (cf anche il can. 886): il Vescovo diocesano amministra la confermazione verso tutti nella sua diocesi, salvo proibizione espressa dell'ordinario di fedeli presenti nel territorio ma appartenenti ad altra giurisdizione; fuori diocesi, se non si tratta di propri fedeli, abbisogna della licenza almeno ragionevolmente presunta del Vescovo diocesano (per la sola liceità della celebrazione).

Altri presbiteri sono ministri per il diritto stesso (can. 883): gli equiparati al Vescovo (i responsabili delle Chiese di cui al can. 368 e l'ordinario militare) all'interno della loro giurisdizione, chi battezza fuori dell'infanzia o ammette alla fede cattolica (in forza dell'ufficio o del mandato del Vescovo), chi amministra il sacramento in pericolo di morte (il parroco, anzi ogni presbitero).

Altri presbiteri ancora ricevono tale facoltà dal Vescovo a seguito di una necessità (cann. 884 § 1 e 885; per l'estensione della facoltà, can. 887: nel territorio proprio anche agli estranei, salva proibizione; fuori territorio l'amministrazione del sacramento sarebbe invalida).

Altri presbiteri infine possono essere associati (da chiunque amministri il sacramento), per causa grave, nel momento della celebrazione: can. 884 § 2.

⁵ PAOLO VI, *Divinae consortium naturae* (15-8-1971), in EV 4, nn. 1067-1082.

⁶ Pontificia commissione per l'interpretazione autentica dei decreti del concilio Vaticano II, *Responsum* 9-6-1972, in S1, n. 446.

Vale il principio della supplezza della Chiesa del can. 144 nel caso di errore comune o dubbio positivo e probabile circa il possesso delle necessarie facoltà.

Soggetto.

Condizioni:

- can. 889 § 1 di diritto divino: il battezzato che non l'ha ancora ricevuta (sul caso dubbio vedi quanto detto sul battesimo, anche per la prova dell'avvenuto conferimento);
- can. 889 § 2 di diritto umano (se c'è l'uso di ragione): adeguata preparazione, buona disposizione e capacità di rinnovare le promesse battesimali (in pericolo di morte tali condizioni cadono, anche l'uso di ragione); è meno sottolineato rispetto al battesimo il ruolo dei genitori e questo per la diversa età del soggetto.

Preparazione:

- can. 889 § 2: deve essere adeguata,
- can. 890: i genitori e i pastori, soprattutto i parroci, devono curare che i fedeli siano ben istruiti e vi accedano a tempo opportuno.

Tempo: all'età della discrezione (tra i 7 e i 12 anni o comunque nella età della capacità di giudizio: can. 891), salvo diverse disposizioni della conferenza episcopale (12 anni in Italia, delibera CEI n. 8) o la sussistenza di una grave causa suggerisca diversamente al ministro; ai fedeli è dato obbligo di provvedervi tempestivamente (can. 890).

Circa la successione dei sacramenti della iniziazione cristiana si vedano le indicazioni della esortazione apostolica postsinodale *Sacramentum caritatis* del 22 febbraio 2007 ai numeri 17-18: «17. Se davvero l'Eucaristia è fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, ne consegue innanzitutto che il cammino di iniziazione cristiana ha come suo punto di riferimento la possibilità di accedere a tale sacramento. A questo proposito, come hanno detto i Padri sinodali, dobbiamo chiederci se nelle nostre comunità cristiane sia sufficientemente percepito lo stretto legame tra Battesimo, Confermazione ed Eucaristia. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che veniamo battezzati e cresimati in ordine («respectu est») all'Eucaristia. Tale dato implica l'impegno di favorire nella prassi pastorale una comprensione più unitaria del percorso di iniziazione cristiana. Il sacramento del Battesimo, con il quale siamo resi conformi a Cristo, incorporati nella Chiesa e resi figli di Dio, costituisce la porta di accesso a tutti i Sacramenti. Con esso veniamo inseriti nell'unico Corpo di Cristo (cfr *1 Cor* 12,13), popolo sacerdotale. Tuttavia è la partecipazione al Sacrificio eucaristico a perfezionare in noi quanto ci è donato nel Battesimo. Anche i doni dello Spirito sono dati per l'edificazione del Corpo di Cristo (*1 Cor* 12) e per la maggiore testimonianza evangelica nel

mondo. Pertanto la santissima Eucaristia porta a pienezza l'iniziazione cristiana e si pone come centro e fine di tutta la vita sacramentale.

18. A questo riguardo è necessario porre attenzione al tema dell'ordine dei Sacramenti dell'iniziazione. Nella Chiesa vi sono tradizioni differenti. Tale diversità si manifesta con evidenza nelle consuetudini ecclesiali dell'Oriente, e nella stessa prassi occidentale per quanto concerne l'iniziazione degli adulti, rispetto a quella dei bambini. Tuttavia tali differenziazioni non sono propriamente di ordine dogmatico, ma di carattere pastorale. Concretamente, è necessario verificare quale prassi possa in effetti aiutare meglio i fedeli a mettere al centro il sacramento dell'Eucaristia, come realtà cui tutta l'iniziazione tende. In stretta collaborazione con i competenti Dicasteri della Curia Romana le Conferenze Episcopali verifichino l'efficacia degli attuali percorsi di iniziazione, affinché il cristiano dall'azione educativa delle nostre comunità sia aiutato a maturare sempre di più, giungendo ad assumere nella sua vita un'impostazione autenticamente eucaristica, così da essere in grado di dare ragione della propria speranza in modo adeguato per il nostro tempo (cfr *IPt* 3,15)».

Giorno e luogo della celebrazione: durante la messa e in chiesa (can. 881), per giusta e ragionevole causa anche fuori della messa e in qualsiasi luogo adatto.

Padrino: deve provvedere che il confermando si comporti come testimone di Cristo e adempia gli obblighi del sacramento (can. 892), i requisiti sono gli stessi del battesimo ed è anzi opportuno che sia lo stesso del battesimo (can. 893). La figura è eventuale, possono infatti presentare il soggetto i genitori stessi (non divenendo per questo padrini dato che il loro ruolo è essenzialmente diverso⁷).

Annotazione (can. 895): si prevede un libro presso la Curia diocesana, le Conferenze episcopali possono stabilire (come di fatto in Italia) un libro parrocchiale. L'informazione deve essere trasmessa per il registro del battesimo.

C - L'Eucaristia

Nozione ed elementi essenziali (can. 897): azione di Cristo e della Chiesa (anche se celebrata privatamente), se ne evidenziano le dimensioni principali: dimensione sacrificale di memoriale della croce, dimensione comunione e dimensione relativa alla presenza reale. Viene detta culmine e fonte del culto e della vita cristiana, sia perché logicamente conclude l'itinerario di iniziazione cristiana (cann. 842 § 2, 879), sia perché è sacramento permanente nella Chiesa (dimensione

⁷ Risposta della Congregazione per la disciplina dei sacramenti in EV 9, nn. 713-714.

prevalente a livello pratico). Gli effetti ecclesiali dell'Eucaristia sono evidenziati nel significare e produrre l'unità del popolo di Dio ed edificare la Chiesa.

Per quanto riguarda gli elementi essenziali, la *materia* è il pane e il vino con l'aggiunta di poca acqua (si dice "poca" e non più "pochissima" acqua come nel CIC 1917 per non generare scrupoli, non deve in ogni caso superare la quantità di vino: l'acqua è richiesta comunque solo per la liceità, si confronti l'uso del vino puro in alcune tradizioni liturgiche), il can. 924 e il can. 926 precisano poi le caratteristiche del pane e del vino: si deve trattare di pane di frumento non privo di glutine (al più con poco glutine⁸: si vedano le indicazioni pastorali per fedeli affetti da celiachia) e azzimo (il fatto che sia azzimo è condizione per la liceità, si confronti l'uso del pane lievitato anche in alcune Chiese cattoliche orientali; cf can. 706 CCEO), e di vino di vite, fermentato (la fermentazione è per la liceità: con debita licenza si può usare il mosto, ad es. per motivi di salute). La *forma* è quella indicata nei libri liturgici (per la validità si ritengono sufficienti le parole dell'istituzione, nella forma prescritta, interessante eccezione nel caso della Chiesa "assira" : Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, "Orientamenti per l'ammissione all'Eucaristia fra la Chiesa Caldea e la Chiesa Assira dell'oriente" del 20 luglio 2001: www.vatican.va, "curia romana", "pontifici consigli", "Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani"), in lingua latina o altra lingua secondo le versioni approvate (can. 928). Le due specie devono essere consacrate insieme (DS 1740-1741, can. 927, se la consacrazione avviene – in qualsiasi modo - per fini sacrileghi si incorre nelle sanzioni canoniche previste per i delitti più gravi) e durante la celebrazione eucaristica (non si danno eccezioni, anche se non si pone la clausola invalidante su tale condizione).

Il Ministro

L'espressione ministro può essere letta in vario modo

- 1) La celebrazione richiama una soggettività di tutto il popolo di Dio (cann. 898-899: partecipazione attiva, ciascuno a suo modo secondo il proprio ordine).
- 2) Il sacerdote validamente ordinato è il solo che è ministro in persona di Cristo, can. 900 (diaconi e laici non proferiscano le orazioni a lui riservate, né compiano i gesti che gli sono propri: can. 907): per la liceità della celebrazione non deve essere impedito all'esercizio del suo ministero (da scomunica, interdetto, sospensione, impedimenti o irregolarità; la verifica del possesso delle debite facoltà nel caso in cui il ministro non sia già conosciuto è regolata dal can. 903 che prevede l'uso eventuale delle "lettere commendatizie" date almeno entro l'anno, il cosiddetto "*celebret*").

⁸ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Questo dicastero* (19-6-1995), in EV 14, nn. 2885-2889.

Il sacerdote può celebrare da solo o concelebrazione (can. 902: fatta salva l'utilità dei fedeli è la soluzione preferibile perché manifesta l'unità del presbiterio e del popolo di Dio, non deve essere invece utilizzata al solo scopo di solennizzare il rito; alla concelebrazione comunque non si è tenuti ma si deve evitare che nello stesso luogo sacro ci sia la celebrazione individuale mentre è in corso una concelebrazione).

La frequenza della celebrazione da parte del sacerdote è stabilita genericamente con il termine "frequentemente", mentre la celebrazione quotidiana è caldamente raccomandata (can. 904 e can. 276 § 2, 2° relativo anche ai diaconi) anche se non vi fossero fedeli; si approfondisce così la norma del can. 805 del CIC 1917 (limitata ai giorni festivi), che dipende dalla dottrina di s. Tommaso, che affermava la necessità soltanto di qualche celebrazione durante l'anno per esprimere il ministero sacerdotale (III, q. 82, a. 2). Il motivo della nuova normativa (di stretta derivazione conciliare) è che ogni messa è sempre un atto di Cristo e della Chiesa in cui i sacerdoti adempiono il loro principale compito (ovviamente devono essere osservate le norme per la degna celebrazione, altrimenti è meglio differire la celebrazione stessa) e al n. 80 di *Sacramentum caritatis* si aggiunge: «tale raccomandazione si accorda innanzitutto con il valore oggettivamente infinito di ogni Celebrazione eucaristica; e trae poi motivo dalla sua singolare efficacia spirituale, perché, se vissuta con attenzione e fede, la santa Messa è formativa nel senso più profondo del termine, in quanto promuove la conformazione a Cristo e rinsalda il sacerdote nella sua vocazione».

L'esortazione alla celebrazione diventa un obbligo quando è richiesto dalla cura pastorale, quando si tratta di celebrare la messa *pro populo* (cann. 388 e 534), quando sia stata corrisposta un'offerta.

I ministri sacri usino le vesti liturgiche previste (can. 929: espressamente riprovato l'uso della stola sopra l'abito monastico, clericale o civile⁹).

In caso di malattia o cecità i ministri osservino le disposizioni per del can. 930: si noti che l'assistenza per il ministro cieco non è obbligatoria ma potrebbe essere imposta dal responsabile della chiesa in cui avviene la celebrazione.

La presenza di fedeli è normalmente richiesta, salvo giusta e ragionevole causa contraria (can. 906).

La possibilità di effettuare più di una celebrazione al giorno, in base al can. 905, è prevista a norma del diritto (§ 1: Pasqua, Natale, sinodo, ...) o su concessione dell'ordinario di luogo (§ 2) quando si verificano le seguenti condizioni: con penuria di sacerdoti e per giusta causa due volte nei giorni feriali, se si aggiunge una vera necessità pastorale tre volte la domenica e nei giorni di precetto (*ad ulteriora* si dovrebbe ricorrere ad una dispensa con l'intervento della Santa Sede). Il limite ha due ragioni principali: evitare una "dispersione" delle messe, garantire la qualità del servizio svolto dal presbitero.

⁹ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Liturgicae Instaurationes* (5-9-1970), in EV 3, n. 2790.

3) Ministri ordinari della comunione (distribuzione delle specie consacrate) sono il Vescovo, il presbitero e il diacono (can. 910: è anche un obbligo), straordinari l'accolito o altra persona incaricata a norma del can. 230 § 3, nel corso della celebrazione eucaristica può essere prevista un'istituzione *ad actum*. L'interpretazione autentica del can. 910 ricorda il rigore con cui si deve considerare la distinzione tra ministri ordinari e straordinari.

Per l'amministrazione del viatico agli infermi il can. 911 prevede che ministri siano il parroco, il vicario parrocchiale e il cappellano o il superiore di istituto clericale religioso o società clericale di vita apostolica per coloro che si trovano nella casa. Qualsiasi sacerdote o ministro della comunione è ministro del viatico in caso di necessità o con la licenza almeno presunta del parroco, del cappellano e del superiore (che devono essere informati dell'avvenuta celebrazione).

Soggetto:

Il battezzato che non ne abbia proibizione dal diritto (l'esclusione di scomunicati, interdetti e peccatori gravi e manifesti è prevista dal can. 915; per il caso dei divorziati risposati si veda: Pontificio Consiglio per i testi legislativi, dichiarazione del 24 giugno 2000: www.vatican.va, "curia romana", "pontifici consigli", "Pontificio Consiglio per i testi legislativi", "dichiarazioni"; si veda anche quanto afferma *Sacramentum caritatis* al numero 29: www.vatican.va, "Benedetto XVI", "esortazioni apostoliche"; si è ancora in attesa delle conclusioni del Papa dopo i due Sinodi sulla famiglia celebrati negli anni 2014-2015) deve esservi ammesso (can. 912), anzi la ricezione frequente e con la massima devozione costituisce un dovere (can. 898) dopo la prima comunione da adempiersi almeno una volta all'anno, ordinariamente durante il tempo pasquale, salvo giusta causa per il ricorso ad altro tempo (Lateranense IV, precetto evangelico di Gv 6, 53 - can. 920).

Ricevere il viatico costituisce un dovere (per il soggetto e per il ministro), anche se si è già ricevuta l'Eucaristia (can. 921).

La comunione avviene sotto una (il pane, in caso di necessità il vino) o due specie (can. 925: quando previsto dalle norme liturgiche, superamento della polemica con i protestanti, cf terza edizione latina del messale romano), in bocca o sulla mano se consentito dalla Conferenza episcopale (come in Italia).

In qualsiasi rito cattolico (can. 923; per la partecipazione alla forma rituale romana precedente al Concilio cf Benedetto XVI, mp *Summorum pontificum*, 7 luglio 2007: www.vatican.va, "Benedetto XVI", "motu proprio").

Condizioni:

- per i fanciulli in via ordinaria (can. 913 § 1) si richiede una sufficiente conoscenza e un'adeguata preparazione (percepire il mistero di Cristo e assumere con fede e devozione il

corpo del Signore): la condizione deve essere verificata dal parroco (can. 914, non vi è più cenno ad un ipotetico esame come nel can. 854 §§ 4-5 del CIC 1917);

- in pericolo di morte (can. 913 § 2) basta la capacità di distinguere il corpo del Signore dal cibo comune e di ricevere con riverenza la comunione (condizione di riferimento anche per persone diversamente abili);
- senza essere in peccato grave (necessità dello stato di grazia, obbligo di diritto divino: DS 1646-1661, can. 916) non ancora confessato (obbligo di diritto ecclesiastico: cf dottrina tridentina circa il rapporto tra confessione e comunione), salvo il fatto che vi sia una grave ragione per accostarsi al sacramento e manchi l'opportunità di confessarsi (in tal caso atto di contrizione perfetta e proposito di confessarsi quanto prima): la norma vale anche per il ministro;
- altre condizioni specifiche: il digiuno di un'ora dalla comunione (can. 919: salvo acqua e medicine, eccezione per i malati); non più di due volte al giorno (così il can. 917 con un'aspecifica interpretazione autentica, salvo il caso di viatico: can. 921 § 2 e secondo alcuni autori salvi anche altri motivi adeguati) e durante la messa (salvo il can. 918: per una giusta causa anche fuori dalla messa, in tal caso solo una volta al giorno).

Tempo: «quam primum» dopo l'età della ragione (Pio X, *Quam singulari*, 8-8-1910: 7 anni) e con una debita preparazione (anche nel caso della prima comunione deve essere premessa la confessione, can. 914).

Giorno e luogo della celebrazione: in qualsiasi giorno e ora salvo le esclusioni della norma liturgica (can. 931: es. venerdì santo). Per i gruppi particolari l'istruzione *Actio pastoralis*¹⁰ prescrive che non si tratti delle domeniche o giorni festivi (il Sinodo diocesano di Milano 47° stabilisce la rigida proibizione per la veglia pasquale cost. 63 § 5). La prima comunione agli adulti trova il suo spazio proprio nel cammino di iniziazione cristiana catecumenale assieme agli altri due sacramenti (salvo eccezioni), di preferenza nella Veglia pasquale (can. 866).

Il luogo deve essere sacro e l'altare dedicato o benedetto (cann. 1235-1239); per necessità (se occasionale, se si tratta di un'eccezione stabile occorre il consenso dell'ordinario di luogo) si può ricorrere a un qualsiasi luogo decoroso con un tavolo coperto da tovaglia e corporale (can. 932). Per la prima comunione dei fanciulli non si stabilisce la parrocchia di competenza né l'amministrazione della prima comunione è menzionata tra i compiti propri del parroco del can. 530: ordinariamente sarà la parrocchia di domicilio o quasi domicilio del fanciullo (Sinodo 47° di Milano, cost. 108).

¹⁰ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Actio pastoralis* (15-5-1969), in EV 3, n. 1170.

Conservazione e venerazione: è prescritta nella cattedrale, nella chiesa parrocchiale, nella chiesa o oratorio di un istituto religioso o società di vita apostolica, è permessa nella cappella privata del Vescovo (o dell'equiparato), è permessa, solo su apposita licenza dell'ordinario di luogo e a condizione che vi sia chi ne abbia cura e si celebri la messa almeno due volte al mese (se possibile) in altre chiese, oratori o cappelle (can. 934) o in un secondo luogo nella stessa casa religiosa (can. 936). La conservazione è proibita in case private e mentre si è in viaggio (can. 935), salvo eccezioni.

Ministro dell'esposizione e della benedizione sono il sacerdote e il diacono (can. 943), in speciali circostanze l'accolito e il ministro straordinario o altra persona designata dall'ordinario possono essere ministri dell'esposizione e riposizione.

Offerta per l'intenzione: concetto di applicazione (can. 901: il frutto ministeriale, con determinazione oggettiva stabilita prima della messa o almeno della consacrazione; è escluso dalla messa esequiale chi è escluso dalle esequie, can. 1185); motivi della norma (cann. 945, 946); norme a tutela del dovere di giustizia (cann. 947, 948, 949, 953, 954, 955, 956, 957, 958, non cade in prescrizione: can. 199, 5°); consistenza (cann. 952 e 950: determinazione provinciale); regola della binazione (destinazione all'ordinario: can. 951 con interpretazione autentica sul concetto di ordinario, le singole diocesi possono stabilire di lasciare parte dell'offerta alla parrocchia). Il cumulo di più intenzioni in una sola messa (eccezione al principio generale del can. 948) è consentito solo se: la persona richiedente è informata del fatto, luogo giorno e ora della celebrazione sono pubblicamente indicati, si tratta di non più di due celebrazioni alla settimana per ogni chiesa, il celebrante trattiene solo l'offerta stabilita e trasmette il resto all'ordinario (Congregazione per il Clero, *mos iugiter* del 22 febbraio 1991: www.vatican.va, "curia romana", "congregazione per il clero", "presbiteri/documenti ufficiali").

Bibliografia

M. CALVI, *Il ruolo del Vescovo e del parroco nell'itinerario di iniziazione cristiana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 259-273

A. CELEGHIN, *La comunità cristiana nel cammino del catecumenato del 2000. Le figure degli accompagnatori*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 274-304

A. CELEGHIN, *Disposizioni per l'ammissione alla cresima e itinerario mistagogico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992), 155-179

F. MARINI, *La conservazione e la venerazione dell'Eucaristia: ragioni e norme*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003), 228-251

G.P. MONTINI, *Il sacerdote ministro della valida e della lecita celebrazione dell'Eucaristia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 7 (1994), 398-412

G. SARZI SARTORI, *La celebrazione frequente e quotidiana dell'Eucaristia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 7 (1994), 413-425

G. TREVISAN, *Il catecumenato, istruzione e tirocinio della vita cristiana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014), 263-281

T. VANZETTO, *L'offerta per l'applicazione della Santa Messa. Lineamenti storici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 197-206

Libri:

Quaderni della Mendola: *Iniziazione cristiana: profili generali*, Glossa Milano 2008

Quaderni della Mendola: *Iniziazione cristiana: Confermazione ed Eucaristia*, Glossa Milano 2009

9. LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA: I SACRAMENTI DI GUARIGIONE

A - La Penitenza.

Nozione ed elementi essenziali (can. 959): il nome scelto per indicare il sacramento è quello tradizionale ed indica una via particolare di remissione dei peccati (che si distingue da altre forme: battesimo, eucaristia, unzione, vie non sacramentali). Gli effetti della penitenza sono il perdono dei peccati commessi dopo il battesimo e la riconciliazione con la Chiesa. Per la forma celebrativa essenziale si richiede che il fedele, contrito e con proposito di emendarsi (che implica la soddisfazione, elemento necessario per l'integrità del sacramento) si confessi al ministro legittimo ottenendo l'assoluzione con la formula prevista: l'assoluzione è detta *forma*, mentre gli atti del penitente sono detti *materia*.

Il peccato grave, quando è manifesto e ostinato comporta anche delle conseguenze giuridiche: proibisce l'eucaristia (can. 915), l'unzione (can. 1007), le esequie (can. 1184 § 1, 3°), l'esercizio del compito di padrino nel battesimo e nella cresima (can. 874 § 1, 3° e can. 893 § 1).

La confessione è ordinariamente individuale e integra (nel senso dell'accusa di tutti i peccati gravi di cui si ha consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza), salvo impossibilità fisica o morale (can. 960). La cosiddetta assoluzione collettiva (senza previa confessione individuale) è prevista solo per casi straordinari (can. 961): pericolo di morte e assenza di un numero adeguato di confessori oppure grave necessità (dato il numero di penitenti e il numero di confessori si dilazionerebbe il tempo per le confessioni, così che se queste vengono svolte in modo adeguato - *rite* - il penitente resterebbe senza assoluzione oltre il tempo conveniente: non basta per tale motivo il solo grande afflusso di penitenti per un pellegrinaggio o festa religiosa) determinata dal Vescovo in accordo con la Conferenza episcopale (la CEI non ha previsto alcun caso, si noti che i confessori non possono stabilire di propria iniziativa la situazione di grave necessità). In caso di assoluzione collettiva il penitente, oltre a essere ben disposto, faccia il proposito di confessarsi al più presto nella forma individuale (cann. 962-963). Su questo tema è intervenuto Papa Giovanni Paolo II con il motu proprio *Misericordia Dei* del 7 aprile 2002 che chiarisce il modo in cui interpretare le

condizioni poste dalla norma canonica (www.vatican.va, “archivio Papi”, “Giovanni Paolo II”, “motu proprio”).

La violazione di tali norme non toglie validità al sacramento ma è gravemente illecita.

Ministro: per la necessaria potestà di ordine è il solo sacerdote (can. 965) ma è inoltre richiesta per la validità della celebrazione la debita facoltà (can. 966), precedentemente detta “giurisdizione”. La terminologia attuale precisa che non si tratta di un potere aggiuntivo (la confessione in quanto tale non è atto di foro interno, tale sarebbe solo un esercizio potestativo) ma di una limitazione posta all’esercizio della potestà di ordine relativamente al sacramento della penitenza: riguarda la validità ed abusi in questo campo sono soggetti a sanzione penale (can. 1378 § 2, 2°).

La facoltà può essere concessa:

1. per il diritto stesso (can. 967 § 1): il Papa e i Cardinali senza limitazioni, i Vescovi fuori dalla propria giurisdizione, per la liceità, devono osservare l’eventuale divieto posto da parte del Vescovo competente per territorio;
2. per il diritto stesso (can. 976) ogni sacerdote ha facoltà e obbligo (can. 986) di confessare i penitenti in pericolo di morte (anche se si tratta di un presbitero impedito e alla presenza di un ministro provvisto di debita facoltà), in questo caso può essere assolto anche il complice nel peccato contro il sesto comandamento (can. 977), assoluzione altrimenti invalida;
3. per l’ufficio (can. 968 § 1): l’Ordinario di luogo (can. 134 § 2: i Vicari generali ed episcopali), il canonico penitenziere, il parroco o chi ne fa le veci (amministratore parrocchiale), il cappellano (can. 566); in tal caso la facoltà può essere esercitata ovunque (can. 967 § 2) fatto salvo il diritto di revoche locali (in tal caso si deve osservare il can. 974: per grave causa, informando l’Ordinario di incardinazione o il superiore religioso competente);
4. per l’ufficio (can. 968 § 2): i superiori di istituti religiosi o società di vita apostolica clericali di diritto pontificio con potestà di governo esecutiva relativamente ai propri sudditi (can. 630 § 4: solo se spontaneamente richiesti); la facoltà è estesa dal diritto stesso a tutti i membri dell’istituto e a chi vive nelle rispettive case (can. 967 § 3).
5. per concessione dell’ordinario di luogo di incardinazione o di domicilio (informando l’ordinario di incardinazione: can. 971 e se si tratta di un religioso con la licenza almeno presunta del proprio superiore: can. 969 § 1): in tal caso la facoltà può essere esercitata ovunque (can. 967 § 2) fatto salvo il diritto di revoche locali (in tal caso si deve osservare il can. 974: per grave causa, informando l’Ordinario di incardinazione o il superiore religioso competente);
6. per concessione dell’ordinario di luogo che non è di incardinazione né di domicilio (informando l’ordinario di incardinazione: can. 971 e se si tratta di un religioso con la licenza almeno presunta

del proprio superiore: can. 969 § 1): la facoltà può essere esercitata solo nel territorio per il quale lo stesso ha competenza;

7. per concessione del superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica clericali di diritto pontificio con potestà di governo esecutiva (can. 969 § 2): tale facoltà riguarda solo i sudditi del superiore stesso e chi abita giorno e notte nella casa dei consacrati; la facoltà è estesa dal diritto stesso a tutti i membri dell'istituto e a chi vive nelle rispettive case (can. 967 § 3; se è il maestro dei novizi o il suo aiutante non ascolti le confessioni dei suoi alunni: can. 985);
8. per supplenza della Chiesa (can. 144).

La concessione delle facoltà di cui ai punti 5-7 esige una verifica della idoneità, anche a mezzo di esame (can. 970), avviene per iscritto (can. 973) e può avvenire a tempo determinato o indeterminato (can. 972). Quando vengono meno i legami con l'autorità concedente viene meno anche la facoltà (can. 975).

Doveri generali del ministro: è giudice e medico (can. 978 § 1), aderisca al magistero e alle norme date (can. 978 § 2), usi prudenza nelle domande (can. 979), non neghi o differisca l'assoluzione se non ci sono dubbi sulle disposizioni del penitente e c'è la richiesta del sacramento (can. 980), imponga salutari e opportune soddisfazioni (can. 981), se è un sacerdote in cura d'anime garantisca l'amministrazione del sacramento, anzi in caso di urgente necessità ogni confessore ha l'obbligo di provvedervi (can. 986), nel pericolo di morte l'onere grava su ogni sacerdote.

Il ministro ha il dovere grave di non violare il sigillo sacramentale (né direttamente né indirettamente, anche se cambia la conseguenza penale del comportamento: can. 1388, in ogni caso vige la riserva alla Congregazione per la dottrina della fede) e di rispettare la riservatezza (cann. 983-984). Non può assolvere validamente il complice nel peccato contro il sesto comandamento (can. 977).

Soggetto:

L'obbligo del sacramento vige in specie e numero per tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora confessati individualmente, la confessione del peccato veniale è solo raccomandata (can. 988); dall'età della discrezione si osservi l'obbligo annuale (can. 989).

Il fedele può scegliere il confessore che desidera, anche di altro rito cattolico (can. 991) e la confessione può avvenire per interprete (can. 990).

Condizioni per ricevere l'assoluzione: disposizione a ripudiare i peccati con il proposito di emendarsi e convertirsi a Dio (can. 987).

Chi si accusa di falsa denuncia di un confessore innocente deve prima ritrattare formalmente la denuncia, riparando gli eventuali danni (can. 982).

Luogo: in chiesa o oratorio e in confessionale, salvo giusta causa (can. 964). La CEI (delibera 30) ha stabilito la possibilità di utilizzare altre sedi purché situate in chiesa o oratorio e decorose, tali da consentire la celebrazione del sacramento. Il fedele (e secondo una interpretazione autentica del can. 964 § 2 anche il ministro) ha diritto a chiedere l'uso della grata fissa, che pertanto deve essere sempre disponibile.

B - Le indulgenze

L'indulgenza è la remissione della pena relativa a peccati già rimessi quanto alla colpa, dispensata dalla Chiesa a partire dal tesoro di soddisfazione di Cristo e dei santi (can. 992); il loro ottenimento soggiace a condizioni stabilite dalla Chiesa stessa. Giovanni Paolo II nella abolla di indizione del giubileo del 2000 (*Incarnationis mysterium* 29 novembre 1998: www.vatican.va, "archivio papi", "Giovanni Paolo II", "lettere apostoliche") ne offre una interpretazione nei termini della comunione ecclesiale.

Distinzione tra plenaria (non più di una volta al giorno) e parziale (non valgono più le indicazioni di tempo determinato) e applicabilità anche ai defunti a modo di suffragio (cann. 993-994), non ad altri fedeli viventi.

L'autorità competente è quella suprema o quella che ne ottiene concessione dal diritto o dal Papa (in questi casi senza possibilità di trasmetterla ad altri, salvo espressa concessione: can. 995).

Condizioni generali per acquisire le indulgenze, oltre evidentemente all'intenzione almeno abituale di riceverle sono: il battesimo, l'assenza di scomunica, lo stato di grazia almeno al compimento delle opere prescritte (cann. 996-997) e il rifiuto di ogni attaccamento al peccato, anche veniale. Il diritto specifico in materia precisa le opere associate alla concessione (cf *Enchiridion indulgentiarum* e singole concessioni che vengono stabilite in occasioni significative mediante apposito decreto) e le condizioni ulteriori; in concreto occorre:

- adempiere l'opera prescritta (se ad es. si tratta della visita di un luogo sacro l'adempimento avviene generalmente pregando ivi con il Credo e il Padre nostro in un momento compreso tra il mezzogiorno del giorno precedente e la mezzanotte del giorno indicato nella concessione),
- pregare secondo le intenzioni del Papa (Padre nostro e Ave Maria),
- confessarsi e comunicarsi (con una confessione si possono acquistare più indulgenze, la comunione deve essere invece ripetuta).

Le condizioni ulteriori rispetto all'opera prescritta possono essere adempiute anche parecchi giorni prima o dopo la data dell'adempimento dell'opera.

C - L'Unzione degli infermi

Nozione ed elementi essenziali: lo scopo è la preghiera della Chiesa a Cristo sofferente e glorificato per i malati gravi, affinché siano “sollevati e salvati” (non si usa più l’espressione “estrema unzione”). La *forma* è quella dell’unzione diretta (solo in caso di necessità mediante uno “strumento”) sulla fronte e sulle mani (una sola in caso di necessità) pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici e la *materia* l’olio benedetto dal Vescovo (o da un equiparato), o in caso di necessità da qualsiasi sacerdote, purché sia nel rito stesso (cann. 998-1000).

Ministro: per la validità il sacerdote; è un diritto e dovere per chi è in cura d’anime, anche se per una ragionevole causa è ministro qualsiasi sacerdote (can. 1003). Per la riserva al sacerdote di questo sacramento cf. Congregazione per la dottrina della fede, “Nota circa il ministro del sacramento dell’Unzione degli infermi”, 11 febbraio 2005 (www.vatican.va, “curia romana”, “Congregazione per la dottrina della fede”, “documenti in materia sacramentale”).

Soggetto: il fedele in pericolo di vita per malattia o vecchiaia (non altri motivi), il sacramento può anche essere ripetuto (can. 1004)

Condizioni: battesimo, uso di ragione (can. 1004), richiesta almeno implicita da parte del fedele (anche se al momento è privo delle facoltà mentali: can. 1006), assenza del peccato grave manifesto (can. 1007); nel dubbio sull’uso di ragione o sulla morte si amministri (can. 1005).

Rito: il sacramento può essere amministrato anche in modo comunitario (can. 1002).

Tempo: è dovere dei pastori e dei parenti che si provveda a tempo opportuno (can. 1001).

Bibliografia

E. MIRAGOLI, *Il confessore giudice e medico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995), 398-411

A. MIGLIAVACCA, *Le indulgenze*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 11 (1998), 159-177

M. CALVI, *Il sacramento dell’unzione degli infermi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 272-293

Libri:

AA. VV., *Il sacramento della penitenza* (a cura di E. MIRAGOLI), Ancora Milano 1999

Quaderni della Mendola: *Il sacramento della penitenza*, Glossa Milano 2010.

10. LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA: IL MATRIMONIO

A - Cenni generali sulla dottrina canonica

1 - Il matrimonio, patto naturale

Il can. 1057 stabilisce che il consenso costituisce il matrimonio¹¹.

La base della dottrina è romanistica; così Ulpiano: “*nuptias non facit concubitus, sed consensus facit*”. Nel diritto romano acquista importanza anche il consenso di coloro alla cui potestà sono soggette le parti (genitori o chi ne fa le veci).

La Chiesa, privilegiando questa nozione, la preferisce all’idea greca orientale dell’origine del matrimonio dalla consumazione, potentemente rafforzata in occidente con l’arrivo dei popoli nordici e lungamente discussa (sec. XII) tra la scuola di Bologna (realista, con Graziano) e quella di Parigi (consensualista, con Pier Lombardo).

Mai si assume nella Chiesa l’idea romana del consenso di soggetti diversi dai nubendi come costitutivo del matrimonio.

Il verbo “*facit*” dell’adagio romano deve essere interpretato nel senso della causalità efficiente (così Tommaso in Sup., q. 45, a.5, *sed contra*): “*principium cuius operatione aliquid transit de non esse ad esse*”.

Il momento in cui il consenso si esprime è quello iniziale di natura pattizia a cui fa seguito l’esistenza del matrimonio così costituito (distinguere matrimonio *in fieri* e *in facto esse*). Solo in epoca recente emergono titubanze in dottrina sul principio e ipotesi di matrimonio inteso come *consensus continuus*. Paolo VI, rifacendosi alla dottrina della costituzione conciliare *Gaudium et spes* 48, insiste sull’indole pattizia del consenso: allocuzione 9 febbraio 1976 alla Rota: AAS 68 (1976), 206.

Il can. 1055 usa due termini diversi per esprimere tale consenso di natura pattizia: “patto” (*foedus*) e “contratto” (*contractus*).

Il primo termine è oggi preferito per il suo evidente richiamo alla storia della salvezza (categoria di alleanza, con le necessarie distinzioni tra un concetto generico di alleanza e il concetto specifico del

¹¹ Il can. 776 CCEO fa riferimento diretto alla volontà di Dio ma questo non significhi che ignori la causa immediata.

rapporto dell'uomo con Dio, che sottolinea il carattere di non piena bilateralità), mentre il secondo era più utilizzato nello *ius vetus* (Graziano). Il concetto di *contractus* deve essere inteso secondo una concezione personalistica (così il Wernz: "il legittimo consenso di due o più persone giuridicamente abili ad uno stesso accordo, comportante obblighi in entrambe le parti, per giustizia commutativa, nel fare o omettere qualcosa"), andando oltre l'uso attuale nella società occidentale che è esclusivamente ricondotto alla nozione commerciale.

Il problema sistematico sopra accennato (come qualificare il *consensus*) non tocca comunque la nozione nella sua sostanza, che è chiara (can. 1057 § 2): il consenso, dal punto di vista soggettivo, è l'atto di volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire matrimonio. Come atto di volontà non è permanente e nel momento della sua legittima manifestazione crea il suo effetto giuridico che, una volta generato, non dipende più nella sua esistenza e permanenza da chi gli diede l'esistenza (patto irrevocabile).

In sintesi, dalla natura contrattuale del matrimonio è possibile desumere i seguenti principi:

1. il matrimonio è incontro di libertà nel dono irrevocabile e impegnativo di sé, pertanto è un atto della libertà;
2. il consenso inteso come manifestazione della volontà dei due nubendi non può mai essere supplito da un'altra potestà umana (can. 1057 § 1);
3. la volontà dei due coniugi verte su di un medesimo oggetto;
4. il concorso delle due volontà sul medesimo oggetto avviene in un momento puntuale;
5. i diritti e gli obblighi essenziali determinati dal concorrere delle volontà dei nubendi sull'oggetto matrimoniale in un momento determinato non possono essere successivamente modificati dalle parti (ad es. non può essere rescisso: è contratto *sui generis*).

2 - L'Oggetto del consenso.

Il consenso verte su di un identico oggetto che, nel momento del costituirsi del matrimonio è espresso con la formula: "darsi ed accettarsi reciprocamente" (can. 1057 § 2). La dottrina tradizionale distingue la nozione di oggetto materiale (le persone dei coniugi) da quella di oggetto formale specificativo (la *ratio*: la comunità di vita e l'amore coniugale, con aspetti essenziali e non essenziali).

Il can. 1055 § 1 descrivendo l'oggetto del matrimonio *in facto esse* specifica in che modo si realizzi nella vita matrimoniale il darsi ed accettarsi reciprocamente: attraverso un *consortium* ("comunità di sorti"; l'espressione deve essere intesa come analoga a *coniunctio*, *communitas*, *consuetudo*¹²) di tutta la vita tra l'uomo e la donna, a cui ineriscono diritti e obblighi specifici.

¹² Cf *Communicationes* 9 (1977), 212.

Tali obblighi e diritti possono essere distinti in tre livelli:

- essenziali, senza i quali non vi è matrimonio: il CIC 1917 definiva l'essenza del matrimonio come lo "*ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem*" (can. 1081 § 2; cf 1 Cor 7, 4 «la moglie non è arbitra del corpo ma lo è il marito ...») mentre il Codice del 1983 cita il *consortium totius vitae* (il matrimonio stesso) e rinvia per il resto alla dottrina comune in materia, incentrata secondo lo schema tradizionale sui tre beni indicati da S. Agostino: *prolis* (della prole: porre gli atti per sé orientati alla generazione della prole con la disponibilità a conservare in vita la prole generata, "bene fisico della prole"; si discute poi sull'estensione di tale obbligo essenziale al relativo impegno all'educazione della prole, "bene spirituale della prole"), *fidei* (della fedeltà: disponibilità all'esclusività del legame; non indica il bene della fede!), *sacramenti* (del vincolo: disponibilità alla costanza nel rapporto e quindi all'indissolubilità; non indica la sacramentalità che è elemento del solo matrimonio sacramento). Gli autori disputano sulla possibilità di estendere tale oggetto essenziale all'*amor coniugalis*: secondo alcuni è necessario sostenere la rilevanza giuridica di tale concetto mentre altri invitano a considerarlo un elemento metagiuridico o pretergiuridico, almeno se si intende l'amore nella sua accezione di sentimento (se l'amore è inteso nel suo oggettivarsi in una scelta volitiva viene a coincidere con il consenso), la seconda posizione è stata sostenuta autorevolmente da Paolo VI nel discorso alla Rota romana del 1976 ed è da preferire;
- connaturali, che derivano in modo naturale e ovvio dall'essenza dell'istituto matrimoniale (ad es. la coabitazione o la comunione della mensa e del letto);
- accessori, derivanti dal diritto positivo umano canonico o civile.

3 - I fini del matrimonio

Il CIC 1917 nel can. 1013 § 1 indicava come *finis operis* primario la procreazione ed educazione della prole e come fini secondari il mutuo aiuto e il *remedium concupiscentiae* (possibilità del legittimo uso della sessualità e di una integrazione psicosessuale, almeno minimale). Tale dottrina venne ribadita nella sostanza da Pio XI nell'enciclica *Casti connubii* (del 31-12-1930).

Diversa linea di pensiero era stata invece indicata da Leone XIII nell'enciclica *Arcanum* (10-2-1880) in cui il Pontefice supera l'idea di una gerarchia dei fini e indica piuttosto il fine complessivo del matrimonio "*ut vitam coniugum meliorem beatioremque efficiat*", con tutto ciò che ne deriva (aiuto, amore costante e fedele, comunione dei beni, ...). Paolo VI nella *Humanae vitae* (25-7-1968) e Giovanni Paolo II nella *Familiaris consortio* (22-11-1981) non riprendono più l'antico schema dei fini, così come formulato nel CIC del 1917.

Il concilio Vaticano II con la costituzione *Gaudiun et spes* propone una dottrina che può essere riassunta nei seguenti punti concettuali:

1. il matrimonio è dotato di vari beni e fini (si intende il *finis operis*, insito nella natura del matrimonio);
2. i fini non sono elencati né posti in ordine gerarchico;
3. in due passi si afferma che il matrimonio “*indole sua*” è ordinato alla prole (GS 48 e 50);
4. oltre alla prole viene affermata la presenza di altri fini la cui importanza è sottolineata con un ablativo assoluto “*non posthabitis ceteris matrimonii finibus*” (GS 50), non devono essere quindi trascurati.

In seguito a questi nuovi principi la commissione per la codificazione muta la prima formulazione del can. 1055 (così il testo proposto nel 1975, in cui si citava solo il fine procreativo) inserendovi il riferimento al “*bonum coniugum*” (inserito già con il testo del 1980), con lo scopo di indicare i fini personalistici (il bene dei coniugi): l’espressione vuole indicare in modo onnicomprensivo il perfezionamento e la felicità dei coniugi, secondo un comportamento conforme alla visione cristiana dell’uomo. Si noti che l’ordine tra i beni indicati nel canone (*bonum coniugum* prima e *bonum prolis* in seguito) non vuole avere alcun significato di ordine gerarchico.

4 - Le proprietà essenziali del matrimonio (can. 1056)

Si tratta di realtà che non costituiscono l’essenza del matrimonio ma sono proprietà così intimamente connesse che il matrimonio non può esistere in linea di principio senza di esse. Si tratta di caratteristiche che affondano le radici nel diritto naturale e che pertanto competono ad ogni matrimonio anche se nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità, perché rafforzati dal sacramento.

Sono due:

- *l’unità*, vale a dire l’esclusione della poligamia e della poliandria (non indica il fatto che i coniugi vivono uniti!).
- *l’indissolubilità*, vale a dire la permanenza del vincolo. La dottrina distingue una indissolubilità intrinseca (dal punto di vista di chi ha contratto matrimonio), propria di ogni matrimonio e una indissolubilità estrinseca (dal punto di vista anche di interventi esterni alla coppia: come tale è relativa al matrimonio sacramento perché nel caso di matrimonio non sacramentale l’unione può essere dissolta in alcuni casi: *ipso iure* o dal Papa).

La conseguenza giuridica di tale affermazione è che l’unità e l’indissolubilità non possono essere volontariamente espunte dal consenso, contrariamente il consenso stesso sarebbe insufficiente.

5 - Il matrimonio sacramento

La dottrina cattolica identifica il patto matrimoniale naturale, così come sopra descritto, quando viene posto da due soggetti battezzati, con il sacramento del matrimonio. Secondo l'espressione del can. 1055 possiamo quindi affermare che il patto coniugale è stato elevato (*euectum est*) alla dignità di sacramento: il senso di tale espressione deve essere collocato nel quadro di una corretta antropologia teologica e quindi nel contesto dell'ordine della grazia, iscrivendo in questo orizzonte anche la distinzione tra matrimonio naturale e matrimonio sacramento.

La dinamica generale dei sacramenti secondo cui un segno visibile produce degli effetti destinati a permanere (nel modo proprio di ciascun sacramento) viene quindi applicata al matrimonio, dove il segno visibile è il contratto stesso.

Questo principio venne duramente contestato dalle dottrine giurisdizionaliste (gallicanesimo, giuseppinismo, sec. XVII-XVIII) che volevano attribuire al solo stato civile la competenza sul contratto, lasciando alla Chiesa l'aspetto sacramentale. Pio IX, tra le proposizioni del Sillabo, elencherà anche tale dottrina come condannabile (proposizione 66: DS 2966 «il sacramento del matrimonio non è che una cosa accessoria al contratto»).

In sintesi si possono raccogliere quattro punti relativi alla dottrina cattolica sull'identità tra contratto e sacramento:

1. Cristo ha elevato a sacramento il contratto matrimoniale, non nella sua pura rilevanza naturale (*consensus naturaliter sufficiens*) ma nella regolamentazione data dall'autorità pubblica (*consensus iuridice efficax*: necessità di coniugare dimensione privata e dimensione pubblica);
2. il principio dell'identità tra contratto e sacramento fonda la competenza della Chiesa sul matrimonio dei battezzati (allo stato interessano direttamente i soli effetti giuridici del matrimonio, la Chiesa si rivolge al matrimonio stesso nella sua natura pattizia: can. 1059);
3. si ammette oggi come dottrina comune che il matrimonio tra due non battezzati o tra un battezzato e un non battezzato diventa sacramento quando ambedue i coniugi ricevono il sacramento del battesimo, senza reiterazione del consenso (sulla base del consenso perseverante);
4. i coniugi sono riconosciuti ministri del sacramento del matrimonio (questo rende possibile, ad esempio, la forma celebrativa straordinaria di cui al can. 1116).

L'identità tra matrimonio e sacramento viene associata ad un secondo principio, quello dell'inseparabilità tra matrimonio e sacramento.

Tale principio venne posto in discussione dopo il Concilio e una forte corrente di pensiero cercò di mutarlo in obbedienza della forte secolarizzazione della società attuale e quindi del pratico abbandono della fede di molti battezzati. Il can. 1055 § 2 ribadisce la dottrina tradizionale, che

poggia sulla precedente affermazione dell'inseparabilità tra contratto e sacramento (negare il sacramento a chi ha abbandonato la fede significherebbe negare anche il matrimonio stesso).

La dottrina tradizionale distingue all'interno di un istituto unitario tra l'essenza del matrimonio (il consenso) e la sacramentalità che è una conseguenza necessaria del matrimonio valido di due battezzati, non è quindi necessario che sia direttamente intesa ma basta che non sia esclusa e rifiutata. Si distingue in tal modo la validità del matrimonio dalla sua fruttuosità ed anche quindi il suo essere dal suo ben-essere. Le basi di questo principio, così come esposte da Giovanni Paolo II in *Familiaris consortio* del 22 novembre 1981 al n. 68 (www.vatican.va, "archivio Papi", "Giovanni Paolo II", "esortazioni apostoliche"), sono:

- la natura specifica del sacramento del matrimonio, che già esiste nell'economia della creazione (è lo stesso patto coniugale istituito dal creatore);
- la natura ecclesiale e comunitaria del sacramento (che giustifica anche l'influsso sociale sullo stesso);
- la natura teologica del battesimo, che già inserisce nell'alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa;
- il valore della retta intenzione di contrarre un matrimonio conforme nella sua essenza all'intenzione della Chiesa;
- la pericolosità di un diverso orientamento in ordine alla determinazione dei requisiti essenziali del matrimonio.

Su questo tema si veda anche l'allocuzione di Papa Francesco alla Rota Romana del 22 gennaio 2016: «È bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale (cfr *CIC*, can. 1055 § 1 e 2). Infatti, l'*habitus fidei* è infuso nel momento del Battesimo e continua ad avere influsso misterioso nell'anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra essere assente. Non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio dall'*instinctus naturae*, nel momento della celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella vita di famiglia, scoprono tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro. Le mancanze della formazione nella fede e anche l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio viziano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà (cfr *CIC*, can. 1099). Proprio per questo gli errori che riguardano la sacramentalità del matrimonio devono essere valutati molto attentamente».

Da questo principio deriva la soggezione al diritto canonico (fatti salvi gli aspetti meramente civili) di tutti i matrimoni di cui almeno una parte sia cattolica (can. 1059). Il can. 1016 del 1917 estendeva tale competenza a tutti i battezzati, oggi la Chiesa pur senza disconoscere il principio

dottrinale sceglie positivamente di escludere i cristiani non cattolici dalla sua competenza. Secondo alcuni autori viene lasciata aperta in tal modo una *lacuna iuris* relativa ai matrimoni di cristiani non cattolici. Il CCEO colma, per quanto gli compete, tale lacuna con i cann. 780-781: la Chiesa cattolica riconosce la competenza della normativa delle Chiese acattoliche che abbiano un diritto proprio, rinviando invece, in assenza di tale diritto, al diritto a cui di fatto tali fedeli sono soggetti; per il consenso si richiede sempre una forma pubblica e se si tratta di fedeli orientali anche una forma rituale.

6 - Il matrimonio rato e consumato (can. 1061)

Si tratta di concetti fondamentali per la determinazione del grado di stabilità del vincolo matrimoniale.

1. Il **matrimonio naturale** (non sacramentale) gode di sua natura di una notevole stabilità ma essa non è assoluta (indissolubilità intrinseca). La Chiesa riconosce la possibilità di sciogliere un matrimonio tra non battezzati o tra un battezzato e un non battezzato quando sia in gioco il bene della fede; così S. Giovanni Crisostomo: “*melius est dirumpi connubium quam piam religionem*”. Graziano afferma quindi che il matrimonio non contratto tra due battezzati non è fermo e inviolabile, pertanto può essere sciolto secondo il principio del privilegio della fede (C. 28, q. 1, c.17 dp.). In concreto i casi di possibile scioglimento del matrimonio naturale previsti dalla normativa e affidati dal diritto alla responsabilità dell'ordinario di luogo sono i tre seguenti:

- a) privilegio paolino (cann. 1143-1147, base dottrinale è il brano di 1 Cor 7, 12-15: nel caso di matrimonio tra due non battezzati in cui, a seguito del battesimo di uno dei due, la convivenza diventa impossibile almeno sotto il punto di vista morale e il non battezzato, interpellato perché si battezzasse o almeno voglia coabitare senza offesa a Dio, si rifiuti);
- b) battesimo nella Chiesa cattolica del poligamo o della donna con più mariti (can. 1148: possibilità di ritenere uno qualsiasi dei partners se fosse gravoso restare con il primo);
- c) caso della convivenza impossibile (can. 1149: dopo un matrimonio tra non battezzati uno dei due coniugi riceve il battesimo nella Chiesa cattolica e non può più proseguire la precedente coabitazione per prigionia o persecuzione, può in tal caso contrarre nuove nozze);
- d) sotto la responsabilità del Papa è infine possibile sciogliere per il favore della fede in altri modi qualsiasi matrimonio che non sia avvenuto tra battezzati (si parla impropriamente di privilegio petrino: la competenza in materia è della Congregazione per la dottrina della fede).

2. Il matrimonio tra due battezzati, in virtù del loro essere resi nuove creature nel mistero trinitario gode di una particolare stabilità ed è pertanto detto (evidentemente quando sussiste un patto coniugale valido) “**rato**”. Così Innocenzo III nella decretale *Quanto* (Decretali di Gregorio IX: X. 4, 19, 7): “*quia sacramentum fidei quod semel est admissum numquam amittitur, sed ratum efficit coniugi sacramentum ut ipsum in coniugalibus illo durante perduret*”. Nonostante tale stabilità che deriva dalla consacrazione di tutti i fedeli il matrimonio rato non gode ancora della caratteristica dell’indissolubilità (can. 1142). Se sussiste una giusta causa il matrimonio rato e non consumato (a maggior ragione se non fu neanche rato perché una delle due parti non è battezzata) può essere sciolto dal Papa (i singoli casi sono presentati al Papa dalla Congregazione per la disciplina dei sacramenti) dopo un procedimento amministrativo svolto a livello diocesano (cann. 1697-1706) e concluso con un voto del Vescovo stesso (per la valutazione dei fatti, come principio generale si presume che dopo la coabitazione ci sia consumazione: can. 1061 § 2). Alla concessione dello scioglimento possono essere apposte delle clausole, anche sotto forma di divieto a nuove nozze salvo la verifica della cessazione della causa ostativa. In tali procedimenti la verità non può essere sanata dal pronunciamento giudiziario: se si mente sulla inconsumazione, anche se si riesce ad ingannare chi è preposto alla valutazione, il matrimonio permane e una nuova unione sarà necessariamente nulla.
3. Il matrimonio, sorto anche nel suo valore sacramentale con il consenso valido di due battezzati, ottiene una particolare stabilità con la **consumazione**. Le proprietà essenziali dell’indissolubilità e dell’unità, presenti nel matrimonio naturale e rese peculiarmente stabili in ragione del matrimonio sacramento (can. 1056) diventano assolute: il matrimonio rato e consumato è pertanto indissolubile (can. 1141: nessuna potestà umana può scioglierlo: Giovanni Paolo II, discorso alla Rota del 21 gennaio 2000: www.vatican.va, “archivio Papi”, “Giovanni Paolo”, “discorsi”, “discorsi alla Rota romana”¹³). La consumazione è un fatto fisico di ordine naturale (vera penetrazione del pene nella vagina con emissione di eiculato), che produce effetti rilevanti sul piano teologico e giuridico, rende “una carne sola” in pienezza. La copula deve essere posta in modo umano, cioè con avvertenza della ragione e libertà della volontà: si escludono l’inconsapevolezza (dovuta ad es. a droga o alcool) e la pressione di una violenza fisica a cui non si può resistere (non una semplice pressione morale, che non annulla la libertà). L’intento dell’atto deve essere inoltre quello “maritale”, volendo quindi almeno implicitamente la consumazione del matrimonio (non consuma l’atto

¹³ Cf anche *Nota* in *L’Osservatore romano* 11 novembre 1998, p. 1.

posto per odio o per vendetta). Alcune recenti linee di pensiero cercano di introdurre nuove nozioni di “consumazione”, maggiormente evolute in direzione personalistica.

7 - La preparazione al matrimonio

Il Codice insiste sull'importanza di una adeguata preparazione (cann. 1063-1064).

Il rapporto tra matrimonio e confermazione da un lato e matrimonio e penitenza ed eucaristia dall'altro sono normati dal can. 1065 (consigliati ma non obbligatori: in Italia la confermazione ricevuta dai conviventi in vista della nozze deve essere di norma successiva al matrimonio).

Una specifica verifica è chiesta sulle condizioni di validità e liceità (can. 1066, semplificazione in pericolo di morte, can. 1068). Impegno di rivelare eventuali impedimenti (can. 1069: compito anche della comunità).

Si elencano casi in cui è necessario adire, per le nozze, all'Ordinario del luogo (can. 1071): girovaghi, matrimonio solo canonico, presenza di diritti naturali verso una precedente unione, abbandono notorio della fede cattolica (in tal caso formalità dei matrimoni misti), censura penale (scomunica o interdetto), minorenni con i genitori contrari, matrimonio per procura.

La CEI ha dato indicazioni specifiche (can. 1067) sulla preparazione alle nozze con il direttorio di pastorale familiare (del 25-7-1993), che non è propriamente una legge.

Per quanto riguarda la normativa relativa al matrimonio canonico in Italia si devono considerare il diritto concordatario (revisione del 1984 del Concordato: art. 8 e protocollo addizionale; trascrizione agli effetti civili del matrimonio e delibazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici) e l'apposito decreto generale (del 5 novembre 1990: sul testo del Codice Commentato alle pagg. 1473-1496). Il decreto generale presenta il seguente schema:

cap. 1: obbligo di celebrare il matrimonio canonico con effetti civili (concetto di matrimonio concordatario), salvo esplicita dispensa dell'ordinario di luogo;

cap. 2: preparazione (prossima, remota, immediata) al matrimonio con gli atti da premettere allo stesso dal punto di vista dell'accertamento delle condizioni per la validità e la liceità: documenti (certificato di battesimo completo e recente, stato libero se necessario), esame dei nubendi, pubblicazioni canoniche (per 8 giorni comprese due domeniche nelle parrocchie di domicilio dei nubendi ed eventualmente in una precedente parrocchia se la dimora al momento delle nozze dura da meno di un anno) e civili (nel comune di residenza di uno dei coniugi, per tre giorni: devono essere richieste dal parroco o da chi - cittadino italiano - lo sostituisce);

cap. 3: considerazione degli effetti civili del matrimonio e quindi degli atti richiesti a tal fine (condizioni di validità del matrimonio previste dal diritto civile: stato libero, maggiore età, ...);

cap. 4: la celebrazione sotto il profilo del luogo e della trasmissione per gli effetti civili: ordinariamente nella parrocchia di domicilio di uno dei due o di destinazione; nella chiesa parrocchiale o in un oratorio, salvo licenza per il ricorso ad una cappella o ad altro luogo (can. 1118), la trascrizione agli effetti civili con trasmissione di copia autentica dell'atto di matrimonio è compito del parroco (o del cittadino italiano che ne fa le veci) del luogo di celebrazione e deve avvenire entro 5 giorni;

cap. 5: i casi particolari: dispensa dall'impedimento di età, ammissione al matrimonio canonico di una persona civilmente interdetta, dispensa dall'impedimento di affinità in linea retta, matrimonio canonico di persone vedove, matrimonio canonico di persone temporaneamente impediti alle nozze civili, matrimonio dopo l'abbandono della fede dei coniugi, matrimonio canonico di persone già unite civilmente, matrimonio canonico di persona libera con un separato civilmente in attesa di divorzio, matrimonio con persona già divorziata, matrimonio solo canonico di persone canonicamente libere a seguito di sentenza o di scioglimento ma ancora civilmente coniugate, matrimonio dopo morte presunta del primo coniuge, matrimonio di girovaghi, matrimonio con persona già sposata ma con un non battezzato, matrimonio misto o con disparità di culto, matrimonio all'estero di residenti in Italia o matrimonio in Italia di residenti all'estero;

cap. 6: aspetti canonici di interesse della Chiesa italiana nella separazione coniugale (normalmente si osserva la legge civile, salvo si tratti di un matrimonio solo canonico o vi siano motivi di coscienza);

cap. 7: le cause di nullità matrimoniale sotto il profilo della consulenza offerta (in materia recenti norme specifiche della CEI);

cap. 8: alcune note sulle dispense del matrimonio rato e non consumato (a cui deve corrispondere il divorzio perché non sono riconosciuti gli effetti civili di tale atto).

B - Le condizioni per la validità del consenso matrimoniale

Sono tre gli ambiti da considerare (can. 1057 § 1):

- quello formale (legittime manifestatus)
- quello sostanziale relativo al consenso stesso (matrimonium facit partium consensus)
- quello relativo alla abilità naturale e giuridicamente configurata delle parti (inter personas iure habiles)

1 - La Forma della celebrazione

Elementi essenziali della forma celebrativa, che riposano sul diritto naturale sono: la presenza dei due sposi (o dei legittimi procuratori) e la manifestazione del proposito con segni esterni chiari, si tratti o meno di parole (can. 1104) e anche ricorrendo ad un interprete la cui fedeltà consti al parroco (can. 1106).

A partire dal Concilio di Trento (decreto *Tametsi* DS 1813-1816) viene prevista inoltre una esplicita formalità (forma canonica) per la celebrazione nuziale: davanti all'assistente qualificato della Chiesa, il sacerdote o il diacono e almeno due testimoni. Il Codice vigente ribadisce tale condizione, con la conseguenza della nullità del matrimonio quando almeno uno dei due nubendi è cattolico (can. 1108 § 1): i matrimoni "civili" di fedeli battezzati sono pertanto inefficaci e nulli per l'ordinamento canonico. Fanno eccezione i casi di: supplenza della Chiesa (can. 144), assistenza legittima da parte di un laico (can. 1112 § 1), forma straordinaria delle nozze (can. 1116) e i matrimoni misti o con disparità di culto.

Gli assistenti competenti (cann. 1109-1111, can. 540) sono l'ordinario di luogo, il parroco o l'amministratore parrocchiale del luogo delle nozze (o quello personale se si tratta di una giurisdizione personale: ad es. la parrocchia per i fedeli di una determinata comunità linguistica), altrimenti il sacerdote o diacono appositamente delegato dagli stessi (la delega può essere orale o scritta, particolare o generale). In casi particolari potrà essere anche un laico, con espressa licenza dell'ordinario di luogo, dopo aver sentito sulla questione il parere favorevole della Conferenza episcopale (non dato in Italia) ed avere avuto la facoltà dalla Santa Sede (can. 1112).

Alla forma celebrativa i battezzati cattolici sono strettamente tenuti: la dispensa in materia è riservata alla Santa Sede a meno che non si verifichi l'urgente pericolo di morte (can. 1079): in questo caso la dispensa può essere data dall'ordinario di luogo o, nell'impossibilità di adire allo stesso, dal presbitero o diacono che legittimamente assiste alle nozze.

Per pericolo di morte o protratta assenza dell'assistente legittimo è previsto il ricorso alla forma straordinaria davanti ai soli testimoni: can. 1116 (se possibile con la presenza di un presbitero o diacono non legittimamente deputati all'assistenza).

Se si tratta di un matrimonio "misto" (can. 1124: un fedele cattolico con un battezzato non cattolico o con un fedele con abbandono notorio della fede da parte di un soggetto: can. 1071 § 2) sono previste specifiche cautele per la liceità delle nozze (can. 1125):

- una giusta e ragionevole causa;
- una dichiarazione della parte cattolica sulla disponibilità ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede cattolica (per iscritto davanti all'ordinario di luogo o al parroco);

- una promessa della parte cattolica sul proprio impegno all'educazione nella fede cattolica dei figli (per iscritto davanti all'ordinario di luogo o al parroco: restano comunque intatti i diritti dell'altro genitore);
- la parte non cattolica deve essere informata degli obblighi a cui è tenuta la parte cattolica;
- le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio (necessari per la validità).

Per la forma celebrativa (can. 1127) l'osservanza della forma canonica è solo per la liceità quando si tratta di matrimonio con un orientale non cattolico (diventa però necessario per la validità l'intervento di un ministro sacro), altrimenti è possibile chiedere la dispensa all'ordinario di luogo. Si evitino indebite confusioni tra le diverse confessioni cristiane sulla celebrazione: non ci siano due celebrazioni distinte né i ministri delle diverse confessioni cristiane richiedano insieme il consenso delle parti¹⁴.

Se il matrimonio è caratterizzato da disparità di culto (tra un battezzato e un non battezzato) si osserveranno le stesse cautele viste per i matrimoni misti, anche se il caso è profondamente diverso nel suo significato (tra l'altro il matrimonio non è sacramentale): la non osservanza delle cautele previste comporta per impedimento dirimente la nullità (can. 1129).

Non sono più previste dopo la pubblicazione del motu proprio *Omnium in mentem* (26 ottobre 2009: testo in: www.vatican.va, Papa Benedetto XVI, motu proprio) le conseguenze sul matrimonio della condizione del fedele che sia separato formalmente dalla Chiesa cattolica e che riguardavano l'impedimento di disparità di culto (can. 1086 § 1; valevole quindi ora per tutti i battezzati cattolici), l'obbligo di osservare la forma canonica (can. 1117; anche tale prescrizione vale pertanto per tutti i battezzati cattolici in pienezza, comportando l'invalidità in caso di inosservanza) e l'obbligo di osservare le cautele previste per i matrimoni misti nel caso di matrimonio con un acattolico (can. 1124).

Caso particolare del matrimonio segreto, previsto come possibilità estrema per non privare la Chiesa di uno strumento con cui provvedere al bene dei fedeli in situazioni del tutto particolari: non si tratta comunque di un patto "privato" ma regolato normativamente dalla Chiesa, anche se i suoi "atti" sono sottoposti a segreto (cann. 1130-1133).

2 - Il consenso: requisiti per la validità

Capacità psichica di emettere un vero consenso.

Si ritiene siano privi di tale requisito coloro che:

¹⁴ Come esempio si veda l'intesa con valdesi e metodisti della Chiesa italiana del 16 giugno 1997; testo reperibile in: *Rivista diocesana milanese* 88 (1997), 1195-1215.

1. Mancano di un sufficiente uso di ragione (can. 1095, 1°).
2. Difettano gravemente di discrezione di giudizio: manca la capacità di valutare nel concreto i diritti e i doveri essenziali che nel matrimonio devono essere dati e accettati reciprocamente (can. 1095, 2°), manca la giusta libertà interiore.
3. Per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (capacità minimale di costruire un consorzio di tutta la vita, proprietà essenziali, finalità): gli impegni, anche se consapevolmente assunti, devono infatti poter essere conseguiti effettivamente (can. 1095, 3°), si tratta in concreto di gravi disordini della personalità o della sessualità. Una generica forma di immaturità alle nozze pertanto non basta per configurare questo caso: si presti attenzione al diverso significato del termine “normale” in ambito canonistico e psicologico: il Papa nell’allocuzione alla Rota del 5 febbraio 1987 e in quella del 25 gennaio 1988 precisa tale nozione (www.vatican.va, “archivio Papi”, “Giovanni Paolo II”, “discorsi”, “discorsi alla Rota romana”).

Errori di diritto sulla sostanza del matrimonio.

Occorre una conoscenza minimale del matrimonio: comunità permanente di vita tra uomo e donna ordinata alla procreazione mediante una qualche cooperazione sessuale (can. 1096 § 1). Tale conoscenza si presume dopo la pubertà (§ 2).

L’errore relativo all’unità, all’indissolubilità e alla dignità sacramentale (can. 1099) lede la validità del matrimonio solo se determina direttamente la volontà, cessa in tal modo di essere atto puramente intellettuale e vizia il consenso (ad es. per quanto riguarda l’indissolubilità perché si verifichi questo capo di nullità non basta pensare “voglio il matrimonio che reputo dissolubile” o “perché dissolubile” ma “voglio il matrimonio in quanto dissolubile” o “a condizione che sia dissolubile”).

Errori di fatto circa la persona

L’errore sulla persona non comporta la nullità del consenso a meno che non riguardi l’identità stessa della persona (can. 1097 § 1). La dottrina classica ritiene che l’interpretazione della norma debba essere stretta (l’identità fisica della persona) mentre alcune correnti di pensiero recenti sottolineano la necessità di introdurre una nozione più ampia di identità personale (comprensiva di aspetti morali).

Si consideri comunque che se l’errore ricade su di una qualità della persona (can. 1097 § 2) questo ha rilievo per la validità del coniugio solo se si tratta di una qualità intesa in modo diretto e principale come causa del matrimonio da parte di uno dei due coniugi: nella scelta nuziale la

persona è in qualche modo strumentalizzata alla qualità che viene ad essere collocata al primo posto (per comportare la nullità non basta l'affermazione “sposo tizio con tale qualità” o “sposo tizio perché ha tale qualità” ma si tratta piuttosto di un ragionamento del tipo “voglio unirmi con chi ha tale qualità e pertanto sposo tizio”).

L'errore può essere anche artificiosamente generato da uno dei due coniugi dolosamente (con inganno), con la finalità di ottenere dall'altro il consenso necessario per contrarre matrimonio. Se la qualità dolosamente alterata è tale da perturbare gravemente la vita coniugale (ad es. riguarda la sterilità: can. 1084 § 3, o il silenzio sul proprio stato di sieropositività) il matrimonio è nullo (can. 1098).

Volontà contraria al matrimonio, alla sua essenza o ad una sua proprietà essenziale.

Il consenso deve essere integrale riguardo ai suoi aspetti essenziali (can. 1101), una “simulazione” (porre gesti esteriori diversi da quanto inteso interiormente) in questo campo comporterebbe la nullità. Si deve trattare di una simulazione generata da un positivo atto di volontà (normalmente si presume che i segni esteriori concordino con la volontà espressa). Si distinguono i seguenti casi:

- simulazione totale o assoluta (matrimonio finalizzato a scopi estrinseci al coniugio stesso: ad es. l'ottenimento della cittadinanza);
- simulazione parziale o relativa: esclusione di un elemento essenziale (ad es. il diritto alla fedeltà), di uno dei fini (il bene dei coniugi o il bene della prole) o di una proprietà essenziale (il diritto all'unità o il diritto all'indissolubilità);
- esclusione positiva della sacramentalità del matrimonio (occorre un esplicito rifiuto, non basta il disinteresse verso l'aspetto sacramentale).

Il consenso condizionato

Il matrimonio non può essere contratto sotto condizione relativa al futuro (can. 1102 § 1), si semplifica così notevolmente il diritto precedente che distingueva vari tipi di condizioni.

La condizione passata o presente (impropria perché relativa ad un fatto certo che il soggetto non conosce) rende valido o meno il matrimonio in dipendenza dell'esistenza o meno del suo presupposto: per limitare il ricorso a questa forma di espressione del consenso il diritto prevede che la condizione possa essere posta lecitamente solo con il consenso scritto dell'ordinario di luogo (can. 1102 §§ 2-3).

La costrizione fisica o morale

Se il consenso è ottenuto con violenza fisica (vizio derivato dal diritto naturale: can. 1103) è nullo e così se sotto l'influsso di un timore grave incusso dall'esterno (trepidazione dell'animo derivata da una minaccia o da un abuso di autorità), anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale sia necessario il ricorso al matrimonio (discussa è la natura teologica di tale motivo di nullità). Per la valutazione di questa condizione si deve prestare molta attenzione al profilo soggettivo (purché la causa inducente il timore sia effettiva ed oggettiva).

Inosservanza delle condizioni di validità per il consenso espresso tramite procuratore

Il diritto prevede anche la forma della celebrazione per procuratore, che deve rispettare i requisiti stabiliti dal can. 1105: la presenza del necessario mandato; la procura deve essere direttamente trasmessa dall'interessato al procuratore, che non può ulteriormente incaricare altri; si rispettino precise formalità per la stesura del mandato stesso (dare relazione dell'eventuale analfabetismo del mandante); al tempo delle nozze la procura non deve essere revocata e il mandante non deve aver perso l'uso della ragione.

3 – Gli impedimenti dirimenti

Principi generali

I soli impedimenti di cui si occupa il Codice vigente sono quelli dirimenti (non si tratta più degli impedimenti "proibenti", che erano previsti nel Codice del 1917), che cioè (can. 1073) sono relativi alla persona (inabilitanti) e comportano la nullità del matrimonio. Tali impedimenti possono poi essere distinti in:

- assoluti (se relativi a qualsiasi matrimonio tenti di celebrare il soggetto inabile) e relativi (se riguarda solo il matrimonio con alcuni soggetti);
- perpetui (che durano nel tempo) e temporanei (che durano solo per un certo tempo);
- pubblici (possono essere provati in foro esterno) e occulti (can. 1074).

L'autorità competente per la determinazione degli impedimenti dirimenti è solo quella suprema (can. 1075: il Papa o il Collegio dei Vescovi), viene espressamente riprovata ogni consuetudine contraria (can. 1076):

⇒ nel caso di impedimenti di *diritto divino* l'autorità ecclesiastica si limita a dichiarare quanto già stabilito, valgono per qualsiasi matrimonio e non sono dispensabili (can. 1075 § 1);

⇒ nel caso di impedimenti di *diritto ecclesiastico* essi sono stabiliti positivamente dall'autorità e tali impedimenti valgono per i matrimoni dei battezzati, anzi per quelli dei cattolici (can. 11), è ordinariamente possibile la dispensa.

Impedimenti dirimenti in specie

Età (can. 1083)

La CEI per la liceità (non per la validità, non è un impedimento) fissa i 18 anni, per la validità bastano i 16 anni per l'uomo e i 14 per la donna. L'impedimento è di diritto ecclesiastico perché anche chi è al di sotto di tale età potrebbe essere capace di consenso coniugale: l'impedimento di diritto naturale subentra quando l'età si associa alla mancanza di fatto della capacità di scegliere le nozze (non è possibile il matrimonio con un bambino o una bambina).

Impotenza (can. 1084)

Riguarda la capacità copulativa (non la generazione) e quindi da parte dell'uomo la capacità (fisica e psichica) di erezione del pene e di realizzare una vera penetrazione con emissione di un liquido, anche se non elaborato nei testicoli¹⁵, che viene ad essere recepito nella vagina; da parte della donna si tratta della capacità (fisica e psichica) di ricevere il membro virile nella vagina, nel naturale svolgimento del rapporto.

L'impedimento può essere assoluto o relativo (ad es. quando si incontrano apparati genitali con caratteristiche incompatibili o quando ci sono difficoltà psicologiche con una persona in modo particolare).

L'impotenza deve essere antecedente (precede le nozze), perpetua (non sanabile con i leciti mezzi ordinari naturali, non deve essere necessariamente invincibile) e certa (non deve essere confusa con situazioni di difficoltà).

L'impedimento è di diritto naturale perché impedisce il conseguimento di un fine specifico del matrimonio.

Vincolo (can. 1085)

¹⁵ Per la definizione di questa questione in risposta al problema posto dai vasectomizzati cf CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sacra Congregatio* (13-5-1977), in EV 6, n. 188: «1. L'impotenza che rende nullo il matrimonio consiste in una capacità antecedente e perpetua, sia assoluta, sia relativa di compiere l'atto coniugale? 2. In caso affermativo, l'eiaculazione dello sperma elaborato nei testicoli è richiesto necessariamente per l'atto coniugale? Sul primo punto: Sì; sul secondo punto: No».

Se uno dei due nubendi è già coniugato il matrimonio è nullo per diritto naturale, secondo le proprietà essenziali dell'unità e dell'indissolubilità.

La libertà da tale impedimento può esserci nel caso di assenza di precedente nozze, di morte del precedente coniuge, di scioglimento del precedente matrimonio, di nullità del precedente matrimonio.

Per lo stato libero si deve procedere alla verifica nel processicolo prematrimoniale (se esiste una precedente unione solo civile si chiedi la debita licenza all'ordinario prima di procedere alle nozze, così nel caso anche di una semplice convivenza da cui sono però sorti degli obblighi naturali).

Per la morte del coniuge, in assenza di debita certificazione si devono esperire indagini conoscitive ed eventualmente ricorrere alla dichiarazione di morte presunta: can. 1707 (se la presunzione non corrisponde a verità il matrimonio sarebbe nullo ma putativo).

Nei casi di scioglimento e di nullità è necessario per la liceità che ci sia la constatazione legittima e certa di tali atti.

Disparità di culto (can. 1086)

In caso di matrimonio tra cattolico e non battezzato il non rispetto degli adempimenti richiesti comporta l'invalidità (diversamente dal matrimonio misto tra cristiani che, senza le cautele previste dal diritto, sarebbe soltanto illecito).

Tale matrimonio è comunque non sacramentale e l'impedimento è di diritto ecclesiastico.

In caso di dubbio sul battesimo di uno dei due si battezzano sotto condizione o, in caso di rifiuto, si chiedi la debita dispensa per evitare rischi di invalidità. Il matrimonio si suppone comunque valido fino a che si dimostri la mancanza del battesimo.

Ordine sacro (can. 1087)

Si tratta di un impedimento di diritto ecclesiastico regolato da norme molto severe (non sono previste eccezioni neanche per i diaconi permanenti rimasti vedovi).

Il can. 1394 § 1 prevede la sospensione *latae sententiae* - per il fatto stesso - (ed altre ulteriori pene stabilite a seguito di eventuale procedimento giudiziario o amministrativo, sino alla dimissione dallo stato clericale) per il chierico che attenta al matrimonio, anche solo civile. Il can. 1044 § 1, 3° contempla inoltre l'irregolarità all'esercizio degli ordini.

Sulla questione, a seguito di un recente dubbio interpretativo suscitato dall'ambiente tedesco, si è avuta una dichiarazione del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi del 19 maggio 1997 (www.vatican.va, "curia romana", "pontifici consigli", "pontificio consiglio per i testi

legislativi”, “dichiarazioni”) che ricorda l’illegittimità del rivolgersi ai sacerdoti in tali condizioni per chiedere atti sacramentali.

Voto (can. 1088)

L’impedimento, di diritto ecclesiastico, sorge per il voto pubblico perpetuo di castità in un qualsiasi istituto religioso.

Il can. 1394 § 2 prevede per il religioso/a non chierico che attenta al matrimonio, anche solo civile, l’interdetto *latae sententiae* - per il fatto stesso -; a norma del can. 694 § 1, 2° è prevista inoltre la dimissione *ipso facto* dall’istituto (non si deve di conseguenza ritenere che il religioso/a diviene libero di contrarre matrimonio).

Ratto (can. 1089)

Sorge tra l’uomo e la donna rapita o comunque detenuta (dal pretendente marito o da altri a suo nome) a scopo di matrimonio (non è previsto il contrario) e cessa con il consenso prestato una volta che sia venuta meno la condizione di costrizione. In sé è impedimento di diritto ecclesiastico, la mancanza di volontà andrebbe annoverata tra i difetti del consenso mentre in questo caso la positiva prescrizione della Chiesa stabilisce una presunzione generale di nullità (anche se il consenso prestato in contesto di ratto o detenzione fosse libero il matrimonio resta nullo fino a che non si ripristinano le condizioni di libertà).

La dispensa non è normalmente concessa salvo il ripristino della libertà della donna (e pertanto il venir meno dell’impedimento stesso).

Crimine (can. 1090)

L’impedimento di diritto ecclesiastico sorge a seguito dell’uccisione del coniuge (proprio o altrui) con lo scopo di contrarre matrimonio con altra persona.

L’impedimento sorge anche tra un uomo e una donna che cooperano fisicamente o moralmente all’uccisione di un coniuge e poi desiderano sposarsi.

Consanguineità (can. 1091)

L’impedimento riguarda tutti i gradi in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale.

Il computo dei gradi di parentela (can. 108) segue la linea retta, escluso il capostipite: per il calcolo della parentela in linea collaterale tra due soggetti si deve quindi risalire da un soggetto al

capostipite comune ai due per poi ridiscendere al secondo soggetto, il capostipite deve essere sempre omesso nel computo. In sostanza il canone riguarda tutti i discendenti diretti (padri e figli, nonni e nipoti, ...), i fratelli e i “primi” cugini.

Si tratta di impedimento di diritto naturale nel primo grado della linea retta; è discussa la natura dell'impedimento (naturale o positivo) negli altri gradi della linea retta e fino al secondo grado della linea collaterale (di norma non si dispensa, si segnalano alcuni casi del tutto eccezionali relativi a fratelli); è certamente di diritto ecclesiastico l'impedimento in linea collaterale esteso fino al quarto grado (si concede la dispensa).

Affinità (can. 1092)

Impedimento di diritto ecclesiastico valido solo in linea retta (in qualunque grado).

Riguarda (can. 109) il rapporto tra i consanguinei del marito e i consanguinei della moglie e viceversa. Il grado di affinità ad un coniuge è computato in base al legame di parentela sussistente tra l'affine e l'altro coniuge.

Normalmente non si concede la dispensa nel primo grado diretto (i genitori o i figli del coniuge).

Pubblica onestà (can. 1093)

Si tratta di una quasi affinità di carattere legale o naturale prodotta dal matrimonio invalido o dal concubinato notorio (di diritto perché risulta da atto pubblico o di fatto) o pubblico (conosciuto o presumibilmente conoscibile).

L'impedimento, di diritto ecclesiastico, riguarda solo il primo grado in linea retta.

Adozione (can. 1094)

Impedimento di diritto ecclesiastico che considera il legame sorto dall'adozione come una parentela.

Riguarda la linea retta e il secondo grado in linea collaterale (fratello o sorella adottivi).

La dispensa dagli impedimenti dirimenti di diritto ecclesiastico

I soli impedimenti di diritto ecclesiastico possono essere dispensati dall'autorità ecclesiastica, secondo le seguenti distinzioni che tengono conto dei diversi livelli di autorità e dei casi particolari dell'urgente pericolo di morte (can. 1079: si noti la caratteristica di urgenza posta come requisito necessario) e del cosiddetto *casus perplexus* (can. 1080: quando già tutto è pronto per le nozze e da un differimento della celebrazione deriverebbe un pericolo di grave male):

1. l'impedimento proveniente dal sacro ordine del *presbiterato* può essere dispensato solo dalla Sede Apostolica, non si danno eccezioni;
2. l'impedimento proveniente dal sacro ordine del *diaconato* o dal *voto pubblico perpetuo di castità* emesso in un *istituto religioso di diritto pontificio* può essere dispensato solo dalla Sede Apostolica, ad eccezione dell'urgente pericolo di morte (can. 1079), in questo caso la dispensa può essere concessa:
 - 2.1. dall'ordinario del luogo (verso i propri sudditi ovunque e verso chiunque si trovi nel suo territorio);
 - 2.2. se non è possibile adire all'ordinario del luogo (sarebbe possibile solo per telegrafo o telefono), dal parroco o dal presbitero o diacono legittimamente delegato o che assiste alle nozze secondo la forma straordinaria (che informeranno subito l'ordinario di luogo e provvederanno all'annotazione sul libro dei matrimoni: can. 1081);
 - 2.3. se l'impedimento è occulto dal confessore (in foro interno sacramentale o no: se non è sacramentale ci sia annotazione nell'archivio segreto di curia, can. 1082);
3. l'impedimento di *crimine* può essere dispensato solo dalla Sede Apostolica, ad eccezione:
 - 3.1. dell'urgente pericolo di morte, nel quale è possibile la dispensa da parte:
 - 3.1.1. dall'ordinario del luogo (verso i propri sudditi ovunque e verso chiunque si trovi nel suo territorio);
 - 3.1.2. se non è possibile adire all'ordinario del luogo (sarebbe possibile solo per telegrafo o telefono), dal parroco o dal presbitero o diacono legittimamente delegato o che assiste alle nozze secondo la forma straordinaria (che informeranno subito l'ordinario di luogo e provvederanno all'annotazione sul libro dei matrimoni: can. 1081);
 - 3.1.3. se l'impedimento è occulto dal confessore (in foro interno sacramentale o no: se non è sacramentale ci sia annotazione nell'archivio segreto di curia, can. 1082);
 - 3.2. del *casus perplexus*, nel quale è possibile la dispensa da parte:
 - 3.2.1. dell'ordinario di luogo (verso i propri sudditi ovunque e verso chiunque si trovi nel suo territorio);
 - 3.2.2. se l'impedimento è occulto e non è possibile adire all'ordinario del luogo (sarebbe possibile solo per telegrafo o telefono), dal parroco o dal presbitero o diacono legittimamente delegato o che assiste alle nozze secondo la forma straordinaria (che informeranno subito l'ordinario di luogo e provvederanno all'annotazione sul libro dei matrimoni: can. 1081);

3.2.3. alla condizione che l'impedimento e il caso siano occulti dal confessore (in foro interno sacramentale o no: se non è sacramentale ci sia annotazione nell'archivio segreto di curia, can. 1082);

4. gli altri impedimenti di natura ecclesiastica possono essere dispensati dall'ordinario di luogo (verso i propri sudditi ovunque e verso chiunque si trovi nel suo territorio), salvo i casi:

4.1. dell'urgente pericolo di morte:

4.1.1. se non è possibile adire all'ordinario del luogo (sarebbe possibile solo per telegrafo o telefono), dal parroco o dal presbitero o diacono legittimamente delegato o che assiste alle nozze secondo la forma straordinaria;

4.1.2. se l'impedimento è occulto dal confessore (in foro interno sacramentale o no: se non è sacramentale ci sia annotazione nell'archivio segreto di curia, can. 1082);

4.2. del *casus perplexus*:

4.2.1. se l'impedimento è occulto e non è possibile adire all'ordinario del luogo (sarebbe possibile solo per telegrafo o telefono), dal parroco o dal presbitero o diacono legittimamente delegato o che assiste alle nozze secondo la forma straordinaria;

4.2.2. alla condizione che l'impedimento e il caso siano occulti, dal confessore (in foro interno sacramentale o no: se non è sacramentale ci sia annotazione nell'archivio segreto di curia, can. 1082).

C - La convalidazione del matrimonio e la separazione con permanenza del vincolo

In caso di nullità di un matrimonio (situazione di difformità tra il rito celebrato e la realtà, mancanza della grazia sacramentale nella coppia: per sé non è condizione favorevole; si tratta di una condizione non ordinaria per il carattere naturale e comune del matrimonio e per la capacità consueta della Chiesa di amministrare rettamente i sacramenti) si presentano diverse possibilità:

- se i coniugi sanno della nullità e desiderano proseguire nella convivenza: convalidazione o sanzione in radice;
- la convivenza matrimoniale prosegue serenamente anche se il matrimonio è nullo senza che entrambi i coniugi ne abbiano certezza (matrimonio putativo): si può proporre la dissimulazione o la tolleranza (casi di insanabilità o necessità di una forma di convalidazione che sarebbe difficile da accettare);
- il matrimonio è fallito e si coglie spunto da questa situazione per verificarne la eventuale nullità (per il motivo causante la nullità o per altri motivi);

- il matrimonio è fallito, non è nullo ma non è più possibile proseguire nella convivenza coniugale: separazione con permanenza del vincolo.

Ci soffermiamo sulla prima ipotesi rimandando per quanto concerne i casi di nullità a quanto diremo descrivendo il potere giudiziario della Chiesa. Infine offriremo un cenno riferito al caso in cui il matrimonio sia valido ma vengono meno le condizioni per la prosecuzione della vita comune.

La convalida semplice (cann. 1156-1160)

Si tratta della via ordinaria per conferire validità ad un matrimonio sorto con un vizio di nullità e suppone sempre, per diritto ecclesiastico, la ripetizione del consenso.

Nel caso di un difetto di forma si esige sempre, di regola, la celebrazione del matrimonio canonico.

Nel caso di un vizio del consenso lo stesso diritto divino esige una nuova manifestazione, che riguarderà entrambi i coniugi o solo uno dei due (se il consenso è mancato o è stato viziato da uno solo, supponendo evidentemente che nell'altro coniuge il consenso prestato a suo tempo perduri).

Se il vizio è pubblico (dimostrabile in foro esterno) occorre osservare la forma canonica per rinnovare il consenso, se invece è occulto basta un rinnovo del consenso in forma privata e segreta.

Nel caso di impedimento dirimente è necessario che sia cessato o che ci sia stata la dispensa (se di diritto ecclesiastico). Se l'impedimento è pubblico occorre il rinnovo secondo la forma canonica del consenso di entrambi, se l'impedimento è occulto basta il rinnovo segreto o privato da parte dei due coniugi o anche di uno solo (se solo una parte ne è consapevole, si suppone sempre che permanga il consenso dell'altra parte).

La sanazione in radice (cann. 1161-1165)

Si tratta di un istituto che non chiede la ripetizione del consenso e che si estende pertanto soltanto ai difetti di forma legittima e agli impedimenti dirimenti che possono essere dispensati o sono cessati (can. 1161 § 1 e can. 1163). Non è applicabile in caso di difetto del consenso (can. 1162, a meno che non si agì stato superato) e suppone che al momento della concessione le parti abbiano il desiderio di perseverare nella vita coniugale (can. 1161 § 3). Viene detta "in radice" perché i suoi effetti sono retroattivi, al momento della celebrazione nuziale (can. 1161 § 2).

Solo per grave causa può essere concessa all'insaputa di una o di entrambe le parti (sempre che risulti probabile la volontà di permanere nella vita coniugale: can. 1164).

Autorità competente è in generale la Santa Sede (can. 1165), il Vescovo solo in singoli casi e mai quando si tratti di un impedimento riservato alla Santa Sede per la sua dispensa o di un impedimento di diritto divino (evidentemente cessato).

La separazione con permanenza del vincolo (cann. 1151-1155)

Il matrimonio indissolubile può conoscere una separazione di fatto (cessazione della coabitazione) quando lo esigano gravi cause quali l'adulterio (se non è possibile il perdono, se l'altra parte non è stata consenziente o causa dell'adulterio oppure colpevole di adulterio essa stessa) o uno dei coniugi cagioni un grave pericolo sia spirituale che fisico all'altro coniuge o alla prole, oppure renda in altro modo troppo dura la vita comune.

Durante la separazione si cerchi di provvedere sempre adeguatamente alla prole (can. 1154) e al di fuori del caso di adulterio, se cessa la causa della separazione si deve almeno cercare il ripristino della convivenza.

Il diritto canonico prevede una propria procedura per la separazione (cann. 1692-1696) ma di fatto si affida in Italia (decreto generale sul matrimonio, n. 55) alla competenza dello stato (è possibile anche assumere la forma giuridica del divorzio, se inteso come una separazione stabile e garantita). Si pongono tuttavia non pochi problemi perché i procedimenti civili non sono vincolati ai principi etici cristiani ed è chiesto quindi un attento discernimento.

Bibliografia

Due testi specifici:

P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, Ancora Milano 1998

Quaderni della Mendola, AA. VV., *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Glossa Milano 1996

Alcuni articoli o contributi:

P. BIANCHI, *Il pastore d'anime e la nullità del matrimonio III. L'errore di fatto: sulla persona, sulla qualità personale e l'errore sulla qualità dolosamente indotto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992), 205-226

P. BIANCHI, *Il pastore d'anime e la nullità del matrimonio VI. L'esclusione dell'indissolubilità del vincolo*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 6 (1993), 454-469

P. BIANCHI, *Il pastore d'anime e la nullità del matrimonio X. L'incapacità a consentire (can. 1095, 1°-2°)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995), 201-227

P. BIANCHI, *Il pastore d'anime e la nullità del matrimonio XI. L'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrim. (can. 1095, 3°)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995), 424-449

P. BIANCHI, *Il pastore d'anime e la nullità del matrimonio XIII. La convalidazione di un matrimonio invalido*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 206-229

- P. BIANCHI, *L'esame dei fidanzati: disciplina e problemi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 354-394
- P. BIANCHI, *L'incapacità psichica (can. 1095)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 19 (2006), 93-104
- E. BOLCHI, *Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei. Una presentazione sintetica delle norme procedurali vigenti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007), 299-319
- F. GRAZIAN, *Competenze dell'ordinario, del parroco e dei nubendi nella celebrazione del matrimonio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 19 (2006), 244-260
- G. P. MONTINI, *Il motu proprio Omnium in mentem e il matrimonio canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 25 (2012), 134-154
- U. NAVARRETE, *Il matrimonio: patto naturale e realtà sacramentale*, in AA. VV., *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Glossa Milano 1996, 9-30
- U. NAVARRETE, *Matrimoni misti: conflitto tra diritto naturale e teologia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992), 265-286
- A. PERLASCA, *La sacramentalità del matrimonio contratto con dispensa dell'impedimento di disparitas cultus*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 24 (2011), 285-305
- E. ZANETTI, *La Chiesa ammette la separazione fra coniugi? Motivazioni, circostanze e conseguenze*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 117-145.

11. LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA

A. Osservazioni generali

Diritto e dovere. Si tratta di un vero dovere e diritto nativo della Chiesa relativo alla custodia, all'approfondimento, all'annuncio e alla esposizione della verità rivelata (can. 747): l'attuale sistematica del Codice supera i limiti del 1917 che riconduceva genericamente tale funzione al libro III, *de rebus* e sotto il titolo *de magisterio ecclesiastico*.

Potestà. Alla funzione di insegnare (che è sempre resa possibile solo dall'assistenza dello Spirito Santo: can. 747 § 1) corrisponde anche una vera potestà: teologi e canonisti si sono lungamente confrontati sulla natura di tale potestà, se da ricondurre alla potestà di giurisdizione (per analogia relativamente al modo in cui la potestà di magistero è trasmissibile e basandosi sullo schema bipartito: potestà di ordine/potestà di giurisdizione) o se da considerare distintamente (la natura dell'insegnamento è diversa da quella del governo e diversa è la risposta che viene richiesta dai fedeli: differenze tra disciplina e dottrina). La riflessione contemporanea preferisce sottolineare l'unità della potestà sacra la cui origine e il cui fine, peraltro, sono ricondotti da alcuni teologi alla potestà di insegnamento della Chiesa (la missione evangelizzatrice).

Destinatari. Destinatari sono tutti gli uomini (can. 771), a differenza che nelle altre funzioni (governare e santificare), nella dimensione dell'annuncio si evidenzia infatti il carattere missionario della comunità cristiana; su questo cf Congregazione per la dottrina della fede, *Nota dottrinale su alcuni aspetti dell'evangelizzazione*, 6 ottobre 2007. Al diritto e dovere di un annuncio universale corrisponde il diritto e dovere di tutti gli uomini di cercare la verità e di abbracciarla, senza mai essere costretti a questo contro la propria coscienza (can. 748: principio chiarito dal Vaticano II in *Dignitatis humanae*).

Oggetto. Il diritto e dovere dell'annuncio ecclesiale riguarda direttamente il deposito della fede (can. 747 § 1; *Dei Verbum* 10), a cui si aggiunge il compito di annunciare i principi morali relativi all'ordine sociale e di pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana in tutto quanto richiesto dai diritti fondamentali della persona umana o dalla salvezza delle anime (can. 747 § 2). Si veda il documento: Congregazione per la dottrina della fede, *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*, 24 novembre 2002 con l'esigenza da parte dei fedeli di una «coscienza cristiana ben formata» e l'evidenziazione di alcune

«esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili» che sono «radicate nell'essere umano». Questo non impedisce che, ad es., nel «caso in cui non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista già in vigore o messa al voto, che «un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all'aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate *a limitare i danni* di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica» (Cf Giovanni Paoplo II, Lett. Enc. *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, n. 73).

Soggetto. Soggetti della funzione di insegnare sono tutti i credenti in quanto chiamati all'annuncio (can. 211), anche se il libro III sofferma la sua attenzione principalmente sugli aspetti potestativi o comunque ufficiali della funzione e quindi sui soggetti dotati di "autorità" in materia di insegnamento.

Data la natura dell'insegnamento ecclesiale appare evidente l'inadeguatezza della distinzione tradizionale tra Chiesa docente e discente, a favore di una Chiesa che si riconosce semplicemente discepola di una verità donata dall'alto.

B. La potestà di magistero autentico.

Il termine "magistero" assume nel corso dei secoli un significato progressivamente sempre più esclusivo e limitato (a partire dall'enciclica di Gregorio XVI, *Commissum divinitus*, del 17-5-1835), relativo all'insegnare con autorità (*magis*) e pertanto distinto da altre forme di annuncio o di custodia della dottrina.

L'attributo "autentico" viene utilizzato per la prima volta in riferimento al magistero da Leone XIII con la lettera *Satis cognitum* del 29-6-1896, che ne valorizza il significato giuridico (= autorevole); si deve pertanto distinguere l'espressione da quello che è il suo significato consueto, di realtà genuina, a differenza di quanto non appare tale.

L'autorevolezza di tutto il magistero autentico, basata sull'assistenza dello Spirito santo (distinta pertanto dall'autorevolezza della ricerca scientifica, il cui valore dipende dalle motivazioni che essa è in grado di addurre), rappresenta il dato fondamentale da cui prendere le mosse, precede le distinzioni tra le diverse forme di magistero e discende direttamente dall'unità della Parola di Dio.

Le distinzioni basate sul diverso livello di autorità dei soggetti magisteriali (si ricordi però che un soggetto dotato anche di una bassa autorevolezza personale potrebbe riferire dottrine insegnate altrove con certezza, qui ci si riferisce al livello autoritativo del soggetto a cui un determinato insegnamento è riferibile in ultima istanza) e sul diverso grado di certezza dei singoli pronunciamenti sono pertanto di carattere piuttosto formale (in dipendenza dal configurarsi storico

di precise dispute dottrinali più che dalla logica intrinseca propria del dato rivelato) anche se sono della massima importanza perché da esse dipende il grado di adesione *esigibile* dai singoli fedeli.

Sulla base dei cann. 749-752 così come modificati a seguito del motu proprio di Giovanni Paolo II *Ad tuendam fidem* del 18 maggio 1998 (www.vatican.va, “archivio papi”, “Giovanni Paolo II”, “motu proprio”) si possono distinguere i seguenti diversi livelli di autorevolezza e di certezza dei pronunciamenti magisteriali.

1 - Magistero di ordine prudenziale.

Si tratta di un magistero (Congregazione per la dottrina della fede, istruzione *Donum veritatis*, 24 maggio 1990, n. 24¹⁶: per il testo di questa istruzione: www.vatican.va, “curia romana”, “congregazioni”, “congregazione per la dottrina della fede”, “documenti dottrinali”: solo in inglese) che si pone davanti a casi ancora dibattuti stabilendo una linea pensiero che chiede di essere osservata dal teologo, senza per questo precludere la possibilità di sviluppi futuri. Allude anche a questo livello di autorevolezza il can. 754 (che ha una portata molto generale). Un soggetto che ricorre spesso a questo magistero è la Congregazione per la dottrina della fede.

Tale magistero deve essere osservato ma non si esige l'accoglienza (la dottrina contraria è tradizionalmente definita “temeraria”). Non sono previste pene per chi viene meno alla richiesta obbedienza, fatta salva la degenerazione in altre mancanze (ad es. relative all'ufficio), mentre sono possibili sanzioni amministrative.

2 - Magistero autentico non infallibile.

¹⁶ DV 24: «24. Infine il magistero, allo scopo di servire nel miglior modo possibile il popolo di Dio, e in particolare per metterlo in guardia nei confronti di opinioni pericolose che possono portare all'errore, può intervenire su questioni dibattute nelle quali sono implicati, insieme ai principi fermi, elementi congetturali e contingenti. E spesso è solo a distanza di un certo tempo che diviene possibile operare una distinzione fra ciò che è necessario e ciò che è contingente. La volontà di ossequio leale a questo insegnamento del magistero in materia per sé non irreformabile deve essere la regola. Può tuttavia accadere che il teologo si ponga degli interrogativi concernenti, a seconda dei casi, l'opportunità, la forma o anche il contenuto di un intervento. Il che lo spingerà innanzitutto a verificare accuratamente quale è l'autorevolezza di questi interventi, così come essa risulta dalla natura dei documenti, dall'insistenza nel riproporre una dottrina e dal modo stesso di esprimersi [Cfr. LG 25 § 1: EV 1/344].

In questo ambito degli interventi di ordine prudenziale, è accaduto che dei documenti magisteriali non fossero privi di carenze. I pastori non hanno sempre colto subito tutti gli aspetti o tutta la complessità di una questione. Ma sarebbe contrario alla verità se, a partire da alcuni determinati casi, si concludesse che il magistero della chiesa possa ingannarsi abitualmente nei suoi giudizi prudenziali, o non goda dell'assistenza divina nell'esercizio integrale della sua missione. Di fatto il teologo, che non può esercitare bene la sua disciplina senza una certa competenza storica, è cosciente della decantazione che si opera con il tempo. Ciò non deve essere inteso nel senso di una relativizzazione degli enunciati della fede. Egli sa che alcuni giudizi del magistero potevano essere giustificati al tempo in cui furono pronunciati, perché le affermazioni prese in considerazione contenevano in modo inestricabile asserzioni vere e altre che non erano sicure. Soltanto il tempo ha permesso di compiere un discernimento e, a seguito di studi approfonditi, di giungere a un vero progresso dottrinale».

I - Un primo livello a cui si applica tale magistero è quello particolare (can. 753): del singolo Vescovo che opera come maestro e pastore della sua Chiesa (tale autorevolezza vale solo nel suo territorio, altrove la generica espressione di LG 25 è «*venerandi sunt*») o dei Vescovi riuniti in Concilio particolare o in Conferenza episcopale (dopo lunghe discussioni sul potere magisteriale delle Conferenze episcopali la materia è stata recentemente chiarita con il motu proprio *Apostolos suos* del 21-5-1998 che fissa anche le condizioni per l'esercizio di tale potere: unanimità o maggioranza dei 2/3 con *recognitio* della Santa Sede).

Tale magistero chiede il religioso ossequio dell'animo. L'adesione interiore è pertanto espressamente richiesta, anche se non si esclude la possibilità del disaccordo personale per motivi di coscienza e le conseguenze penali o amministrative di un rifiuto di tale magistero sono associate solo a comportamenti di esteriore contestazione che possano avere riflessi su norme di carattere più generale.

II - Il livello più alto del magistero autentico non infallibile è quello del Papa o del Collegio dei Vescovi (LG 25 e can. 752): i due soggetti inadeguatamente distinti (concilio Vaticano II, *Nota Explicativa Praevia* alla *Lumen gentium*, n. 4) del magistero supremo. Il loro insegnamento autorevole chiede di essere accolto ovunque con il religioso ossequio dell'intelligenza e della volontà (*Donum veritatis*, 23¹⁷ e 3° comma della professione di fede: per la professione di fede, p. 701). L'adesione interiore richiesta è alta perché la Chiesa, senza esigere l'assenso di fede, associa a tali insegnamenti il grado di certezza morale (tale da non distruggere la possibilità assoluta del contrario ma da renderlo non probabile).

Il diritto tipizza un peculiare delitto penale per chi rifiuta tale insegnamento (can. 1371, 1°) ma lo associa solo ai comportamenti esteriori qualificabili come "dissenso" (insegnare, difendere quanto condannato o contestare pubblicamente la dottrina proposta dal magistero: *Donum veritatis*, 25-33¹⁸). Resta la possibilità di incorrere in altre sanzioni penali o in sanzioni amministrative. La possibilità del disaccordo personale non è esclusa assolutamente dato il carattere dell'insegnamento proposto (la dottrina contraria a tali insegnamenti è tradizionalmente definita "erronea").

¹⁷ DV 23: «Quando il magistero, anche senza l'intenzione di porre un atto "definitivo", insegna una dottrina per aiutare a un'intelligenza più profonda della rivelazione e di ciò che ne esplicita il contenuto, ovvero per richiamare la conformità di una dottrina con le verità di fede, o infine per mettere in guardia contro concezioni incompatibili con queste stesse verità, è richiesto un religioso ossequio della volontà e dell'intelligenza [cfr. LG 25: EV 11344; CIC can. 752, 14]. Questo non può essere puramente esteriore e disciplinare, ma deve collocarsi nella logica e sotto la spinta dell'obbedienza della fede».

¹⁸ DV 33: «Il dissenso può rivestire diversi aspetti. Nella sua forma più radicale esso ha di mira il cambiamento della chiesa, secondo un modello di contestazione ispirato da ciò che si fa nella società politica. Più frequentemente si ritiene che il teologo sarebbe obbligato ad aderire all'insegnamento infallibile del magistero, mentre invece, adottando la prospettiva di una specie di positivismo teologico, le dottrine proposte senza che intervenga il carisma dell'infallibilità non avrebbero nessun carattere obbligatorio, lasciando al singolo piena libertà di aderirvi o meno. Il teologo sarebbe quindi totalmente libero di mettere in dubbio o di rifiutare l'insegnamento non infallibile del magistero, in particolare in materia di norme morali particolari. Anzi con questa opposizione critica egli contribuirebbe al progresso della dottrina».

3 - Magistero infallibile.

Nella professione di alcuni insegnamenti la Chiesa è concorde e questo comporta, come afferma LG 12, che è sottratta dalla possibilità di sbagliare nella custodia e nella trasmissione della dottrina in oggetto, che viene pertanto detta “infallibile”. Le dottrine infallibili devono apparire tali in modo manifesto perché possano essere fatte urgere (can. 749 § 3) e in tali casi non sono prevedibili sviluppi dottrinali successivi incongrui con quanto infallibilmente insegnato. L’infallibilità della Chiesa è generalmente esercitata attraverso l’insegnamento autorevole del Papa o del Collegio dei Vescovi.

Il can. 749 indica tre forme di esercizio del magistero infallibile:

- il magistero straordinario (nel senso di diverso dalla forma di esercizio ordinaria) o solenne del Romano pontefice (§ 1: si noti che il Sinodo dei Vescovi è soltanto consultivo del Papa e gode formalmente della sua autorevolezza, per quelle conclusioni del Sinodo che il Papa accetta di fare proprie), definito dal Vaticano I - cost. *Pastor aeternus* (ma già creduto da prima nella Chiesa), esercitato alle seguenti condizioni: il Papa agisce in forza del suo ufficio di successore di Pietro (non privatamente), rivolgendosi a tutti i fedeli come pastore e dottore universale, intendendo esprimere un atto definitivo (non deve necessariamente usare l’espressione “infallibile”, propria della dottrina più che del magistero, ma piuttosto una forma espressiva che non lasci dubbi sostanziali sulla sua intenzionalità) in materia di fede o di morale;
- il magistero straordinario (nel senso di diverso dalla forma di esercizio ordinaria) o solenne del Collegio dei Vescovi (§ 2), esercitato alle seguenti condizioni: i singoli Vescovi, agendo come dottori e giudici per la Chiesa universale, vengono legittimamente convocati in un Concilio e si esprimono con una maggioranza qualificata e l’assenso del Papa su di una dottrina come da ritenersi in modo definitivo (cf osservazione precedente) in materia di fede o di morale;
- il magistero ordinario (nel senso di proprio del modo consueto di operare) dei Vescovi dispersi per il mondo (§ 2), definito nel Vaticano I - cost. *Dei Flius*, quando si verificano le seguenti condizioni: i singoli Vescovi, mantenendo la comunione tra di loro e con il Papa, nello svolgimento del loro ufficio di insegnamento, in unione con il Papa, si accordano su di una dottrina di fede o di morale da tenersi come definitiva (cf osservazioni precedenti). In quest’ultimo caso il Papa può dichiarare con un suo atto gli insegnamenti proposti da tale magistero.

Il magistero infallibile si suddivide ulteriormente a seconda del suo oggetto (*Donum veritatis*, 23¹⁹ e commi primo e secondo della Professione di fede; il catechismo della Chiesa cattolica in materia è invece piuttosto confuso) in:

- * dogma (can. 750 § 1: verità di fede divina e cattolica), relativo a verità proposte definitivamente (cattoliche) come formalmente rivelate (almeno implicitamente: divine): oggetto primario;
- * verità definitive non formalmente rivelate ma strettamente connesse con la rivelazione (can. 750 § 2) così che senza di esse questa non potrebbe essere custodita e esposta con efficacia: oggetto secondario (vedi CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, dichiarazione *Mysterium Ecclesiae*, n. 3; motu proprio *Ad tuendam fidem*).

Le verità dogmatiche esigono di essere credute (assenso di fede: *de fide credenda*) e per chi le rifiuta consapevolmente (sapendo e volendo, altrimenti l'eresia sarebbe solo materiale) si configura il caso di eresia (can. 751: l'apostasia è piuttosto il ripudio totale) con la conseguente pena di scomunica (can. 1364).

Le verità definitive non dogmatiche (ad es. la dottrina sul sacramento dell'ordine di *Ordinatio sacerdotalis*, l'insegnamento di *Evangelium vitae* sull'eutanasia e i "fatti dogmatici": cf Congregazione per la dottrina della fede, *Inde ab ipsis primordiis*, 29 giugno 1998 – cf alla fine del testo) devono essere accolte e ritenute (l'assenso è rivolto all'assistenza dello Spirito Santo all'opera della Chiesa: *de fide tenenda*), non essendo soggette a correzione ma piuttosto a coerente sviluppo. Trattandosi di verità definite il disaccordo personale non è ammissibile nella Chiesa anche se il rifiuto di tali insegnamenti non costituisce eresia e comporta la conseguenza penale di cui al can. 1371, 1°, già vista per il magistero supremo autentico non infallibile (viene punito solo il comportamento esteriormente dissenziente).

Per la vigilanza sulle dottrine una competenza specifica è riconosciuta alla Congregazione per la dottrina della fede, che agisce con un proprio regolamento del 30 maggio 1997 (www.vatican.va, "curia romana", "congregazione per la dottrina della fede", "regolamento per l'esame delle dottrine – *agendi ratio*").

C. La predicazione della Parola di Dio

¹⁹ DV 23: «Quando il magistero della chiesa si pronuncia infallibilmente dichiarando solennemente che una dottrina è contenuta nella rivelazione, l'adesione richiesta è quella della fede teologale. Questa adesione si estende all'insegnamento del magistero ordinario e universale quando propone a credere una dottrina di fede come divinamente rivelata.

Quando esso propone "in modo definitivo" delle verità riguardanti la fede e i costumi, che, anche se non divinamente rivelate, sono tuttavia strettamente e intimamente connesse con la rivelazione, queste devono essere fermamente accettate e ritenute [il testo della nuova Professione di fede (cfr. nota 15) precisa l'adesione a questi insegnamenti in questi termini: "Firmiter etiam amplector et retineo ... "».

Soggetti: è un dovere per i ministri sacri (can. 762), in particolare:

- Vescovi (can. 763); diritto di predicare ovunque salvo diniego espresso del Vescovo del luogo.
- Presbiteri e diaconi (can. 764); diritto di predicare ovunque con precise limitazioni: consenso, almeno presunto, del rettore della chiesa in cui si predica; possibile restrizione o revoca della facoltà da parte dell'ordinario; esigenza di espressa licenza, qualora la legge particolare lo richieda (can. 764); licenza del superiore competente per predicare in chiese o oratori di religiosi (can. 765).

I laici possono essere ammessi alla funzione della predicazione nelle chiese o negli oratori in due casi: se in determinate circostanze lo richieda la necessità, se in casi particolari lo consigli l'utilità (cf can. 766 e delibera 22 della CEI).

Omelia: intesa come parte della stessa liturgia (can. 767, sui contenuti: cann. 768-769), nell'Eucaristia (il documento della Congregazione per il Clero e di altri dicasteri, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei laici al ministero dei sacerdoti*, del 15 agosto 1997, artt. 2 e 3 precisa che la nozione riguarderebbe per sé anche altri sacramenti, l'applicazione del Codice è però limitata all'Eucaristia: cf www.vatican.va, “congregazione per il clero”, “presbiteri”, “la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti”) è strettamente riservata al sacerdote o al diacono (di preferenza a chi presiede alla celebrazione: istituzione generale del messale romano e ambrosiano) e il Vescovo, come precisa l'interpretazione autentica del can. 767, non può dispensare in materia (*ratio*: legame tra sacramento e Parola). L'omelia è obbligatoria nelle feste di precetto con concorso di popolo, salvo grave causa (can. 767 § 2), nelle messe feriali è solo raccomandata, specialmente nei tempi forti (§ 3).

D. L'istruzione catechetica

Natura. La catechesi riguarda l'insegnamento della dottrina e l'esperienza della vita cristiana (can. 773) e deve poter ricorrere alla strumentazione più idonea (can. 779).

Soggetti. Si tratta di un dovere grave dei pastori (can. 773) ma riguarda tutti i membri della Chiesa (can. 774 § 1), particolarmente i genitori e padrini (can. 774 § 2, anche sostenuti dal parroco: can. 776). Doveri specifici sono previsti per i parroci ai cann. 776-777: abbracciare tutte le età, preparare ai sacramenti, raggiungere ogni categoria di persone, anche chi è impedito nella mente e nel corpo, utilizzando le opportune collaborazioni. Nell'adempire tali compiti il parroco coinvolga altri chierici, consacrati e laici della parrocchia. Il Vescovo è competente per dare norme in materia di catechesi (can. 775) ed ogni ordinario ha il compito di curare la formazione dei catechisti (can. 780).

Catechismo. Il Vescovo diocesano può decidere l'adozione di un proprio catechismo o può adottare il catechismo della Conferenza episcopale (can. 775 § 1). Per stabilire un catechismo la Conferenza episcopale deve decidere a livello di assemblea generale dei Vescovi e chiedere l'approvazione alla Santa Sede (questa norma non conosce eccezioni, vista la gravità della materia, a meno che non si tratti di un esperimento limitato a un ambito particolare e in tal caso non si tratta propriamente di un catechismo), i singoli Vescovi resterebbero comunque liberi rispetto alla scelta di adottarlo o meno. Oltre al catechismo ufficiale altri testi approvati dal Vescovo possono essere adottati come mezzi sussidiari.

Il catechismo della chiesa cattolica (di cui si deve distinguere la versione ufficiale, tradotta dal testo esemplare in latino, dalle prime edizioni) non è per l'uso immediato ma è uno strumento offerto ai singoli Vescovi e alle Conferenze episcopali per redigere i propri catechismi. Pur essendo destinato all'uso immediato anche il compendio non costituisce un catechismo vero e proprio.

E. L'azione missionaria della Chiesa

Definizione. Il can. 786 ne offre una definizione: mezzo (descritto come azione, non come attività) mediante il quale la Chiesa è "impiantata" nei popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata. Si definisce pertanto territorio di missione quello in cui le nuove Chiese non sono pienamente costituite, vale a dire non dispongono ancora di forze proprie e di mezzi sufficienti per compiere l'opera di evangelizzazione. La definizione deve essere considerata ovviamente con una certa elasticità.

Nel corso della storia si sono segnalate diverse strutture specifiche proprie dei territori di missione anche se la tendenza è stata quella di semplificare sempre di più questo ambito. Le strutture assimilabili alla Chiesa particolare tipiche dei territori di missione sono oggi le Prefetture (affidate ordinariamente ad un presbitero) e i Vicariati apostolici (affidati ordinariamente a un Vescovo titolare). Il rapporto con gli Istituti di vita consacrata o le Società di vita apostolica può essere indicato nella linea della "Commissione" (laddove non sono ancora state erette Diocesi) o del "Mandato" (laddove sono costituite delle Diocesi, mediante convenzione con il Vescovo locale).

La normativa del CIC 1983 sottolinea la consapevolezza che il soggetto dell'azione missionaria non può essere la Santa Sede o l'Istituto religioso ma è qualcosa che appartiene a tutta la Chiesa (AG 2: can. 781 e can. 211).

Destinatari. I destinatari dell'azione missionaria sono molteplici: genericamente i non credenti in Cristo (can. 787 § 1); quanti sono pronti a ricevere l'annuncio evangelico (can. 787 § 2); coloro che

accedono al cosiddetto pre catecumenato o anche al catecumenato stesso (can. 788); i neofiti (can. 789).

Circa i doveri dei Vescovi nei territori di missione e nelle singole Diocesi di vedano i cann. 790-792.

F. L'educazione cattolica

In generale. Dovere e diritto che incombe sui genitori a cui è riconosciuto anche il diritto di chiedere l'aiuto della società civile (can. 793 e can. 226 § 2). La Chiesa (can. 794) ha propri diritti e doveri in campo educativo.

Scuole. Dal diritto fondamentale dei genitori relativamente all'educazione deriva la libertà di scelta relativamente alla scuola (can. 797), privilegiando le scuole in cui viene data un'educazione religiosa (can. 798) e supplendo alla stessa quando tale desiderio non sia realizzabile. Secondo la stessa logica la Chiesa ha il diritto e dovere di fondare scuole che offrano un'educazione religiosa (cann. 802-803).

Si possono distinguere nel riferimento all'educazione cristiana quattro tipi di scuole:

- in cui non viene impartita alcuna educazione religiosa cristiana (can. 798),
- in cui viene impartita un'educazione religiosa cristiana, anche se non sono gestite da istituzioni ecclesiastiche (cann. 798-799),
- scuole cattoliche di fatto (cann. 802-803),
- scuole cattoliche in senso stretto (can. 803 § 1: dirette dall'autorità ecclesiastica o da una persona giuridica ecclesiastica pubblica, oppure approvate in forma scritta dall'autorità ecclesiastica).

L'autorità ecclesiale ha una propria competenza in tutti gli ambiti in cui viene impartita un'educazione religiosa cattolica (can. 804 § 1). La Conferenza episcopale è chiamata a dare norme in materia (can. 804 § 1) e il Vescovo diocesano ha diritti e doveri di vigilanza su tutte le scuole cattoliche del territorio (can. 806 § 1). L'ordinario di luogo garantisce la scelta degli insegnanti di religione: li nomina, li approva e se del caso li rimuove o chiede che vengano rimossi (can. 804 § 2; can. 805).

Università cattoliche. Le università cattoliche hanno come finalità: contribuire ad una più profonda formazione culturale degli uomini, sostenere la più piena promozione della persona umana e adempiere alla funzione di insegnare della Chiesa, ben armonizzando il pensiero cattolico con le altre discipline umane (can. 807; can. 809). Possono essere tali di fatto o di diritto, per erezione o riconoscimento della Santa Sede, della Conferenza episcopale, del Vescovo diocesano (can. 808).

La legislazione di riferimento è quella della costituzione apostolica *Ex corde Ecclesiae* del 15 agosto 1990 (www.vatican.va, “archivio Papi”, “Giovanni Paolo II”, “costituzioni apostoliche”).

Università e facoltà ecclesiastiche. Sono proprie della Chiesa le università o facoltà ecclesiastiche i cui fini sono in primo luogo l’investigazione delle discipline sacre (o ad esse connesse) e quindi l’istruzione scientifica degli studenti nelle medesime discipline (can. 815): possono essere costituite solo se erette dalla Santa Sede o da questa approvate; sono sotto la sua direzione (attraverso la figura del Gran cancelliere); da essa devono essere approvati statuti e ordinamenti di studio (can. 816). I Vescovi e i superiori degli istituti religiosi sono invitati ad inviare studenti in tali centri culturali (can. 819) quando lo richieda il bene della diocesi, dell’istituto o della Chiesa universale. Sono le sole che possono conferire gradi accademici con effetti nella Chiesa (can. 817).

In forza del can. 818 sulle università ecclesiastiche ricadono le stesse norme delle università cattoliche relativamente ai docenti e alla cura pastorale degli studenti; in realtà almeno nel riferimento ai docenti si deve evidenziare una differenza, in tali università infatti non si richiede soltanto il semplice mandato ma la missione canonica, in forza della quale il docente è chiamato ad insegnare in nome della Chiesa. Per le norme proprie relative a università e facoltà ecclesiastiche si veda la costituzione apostolica *Sapientia christiana*, artt. 1-64 ([ww.vatican.va](http://www.vatican.va), “archivio Papi”, “Giovanni Paolo II”, “costituzioni apostoliche”). Le norme sono state parzialmente aggiornate con riferimento agli studi di diritto canonico (Decreto con cui viene rinnovato l’ordine degli studi nelle Facoltà di diritto canonico, del 2 settembre 2002) e di filosofia (Decreto di riforma degli studi ecclesiastici di filosofia, del 28 gennaio 2011).

Si connettono strettamente a tali università e facoltà gli Istituti Superiori di Scienze Religiose la cui istituzione è raccomandata e che non hanno il compito della ricerca (can. 821). Per tali Istituti si veda l’*Istruzione sugli istituti superiori di scienze religiose* del 28 giugno 2008 (www.vatican.va, “curia romana”, “congregazione per l’educazione cattolica”) e la “nota di ricezione” approvata in materia dalla CEI con decreto del presidente in data 30 settembre 2009.

G. Gli strumenti della comunicazione sociale

I fedeli hanno una particolare responsabilità nell’uso dei mezzi della comunicazione sociale (can. 822 § 3) e questo si intreccia, con il dovere di collaborare all’annuncio della salvezza (cann. 211 e 225), anche se non si limita a questo aspetto.

Gli stessi pastori della Chiesa hanno una competenza propria in riferimento all’uso dei mezzi di comunicazione sociale, come afferma il Concilio in *Inter mirifica* n. 3: «la Chiesa cattolica ... ritiene suo dovere predicare l’annuncio della salvezza servendosi anche degli strumenti della

comunicazione sociale ed insegnarne agli uomini il retto uso ... è compito dei sacri Pastori istruire e guidare i fedeli in modo che essi, con l'aiuto anche di questi strumenti, tendano alla salvezza e perfezione propria di tutta la famiglia umana». Questo diritto è recepito nel can. 747 § 1 e nel can. 822 § 1. Diverse sono le applicazione pratiche:

- per l'annuncio della parola attraverso la dichiarazioni pubbliche dell'autorità ecclesiale (can. 761), nonché attraverso la predicazione (can. 772 § 2) e la catechesi (can. 779);
- per la santificazione attraverso la diffusione della celebrazione del culto divino e attraverso l'offerta della possibilità di lucrare le indulgenze per via televisiva;
- per il governo attraverso l'opera di promozione e coordinamento della presenza della Chiesa nel campo dei media (cf l'opera del *Pontificio Consiglio per le Comunicazioni sociali*) e attraverso l'adozione di propri strumenti nel campo della comunicazione sociale (periodici, case editrici, radio, televisioni, ...).

La tutela.

I fedeli godono di una vera libertà di espressione che deve riguardare anche l'uso degli strumenti della comunicazione sociale. Si vedano a questo proposito il can. 212 § 3 e il can. 218 (relativo allo studio teologico).

Questo non esime i pastori dal dovere di vigilare per tutelare il retto annuncio della fede, a difesa dei diritti di tutti e al servizio della comunione ecclesiale (can. 209). Questo dovere trova attuazione nel can. 823 che indica due vie possibili:

- la riprovazione degli scritti (non si usa più l'espressione "proibizione", storicamente si tratta dell'indice dei libri proibiti, non più vigente)
- la richiesta di una approvazione ("censura") previa: il cosiddetto imprimatur.

Il secondo requisito è quello che oggi sopravvive maggiormente anche se non è richiesto per tutti gli scritti di carattere religioso ma solo per quelli che rivestono un certo gradi di "ufficialità": testo della sacra scrittura (can. 825), libri liturgici e di preghiera (can. 826), catechismi e scritti pertinenti all'istruzione catechetica (can. 827 § 1), testi base per l'insegnamento relativi a discipline sacre (can. 827 § 2), tutto ciò che è messo a disposizione dei fedeli in una chiesa o oratorio (can. 827 § 4), pubblicazioni di documenti della Chiesa (can. 828). Si raccomanda soltanto la richiesta dell'imprimatur per libri relativi a discipline sacre o attinenti i costumi (can. 827 § 3).

La procedura richiede di rivolgersi all'ordinario del luogo di edizione o dell'autore e prevede il coinvolgimento di un esperto (censore). L'esame del testo concerne l'ortodossia formale dello scritto e, se il caso lo richiede, la sua congruità al tipo di utilizzo a cui è deputato. L'approvazione deve essere menzionata sul volume.

Per quanto riguarda la riprovazione degli scritti si veda la procedura in uso presso la Congregazione per la dottrina della fede (si veda il regolamento già citato alla fine del punto B).

Specifiche forme di vigilanza sono previsti in relazione a strumenti particolari della comunicazione sociale. Per i periodici che sono soliti attaccare la religione cattolica o i buoni costumi si veda il can. 831 § 1. Per l'uso dei mezzi radiofonico e televisivo si veda il can. 772 § 2 e per chierici e i membri degli istituti religiosi il can. 831 § 2.

Professione di fede e giuramento di fedeltà.

Fin dalle origini la Chiesa associa determinate celebrazioni liturgiche o momenti importanti di vita ecclesiale (ad es. l'inizio di un nuovo incarico) con la pubblica manifestazione esterna della propria adesione interiore a Cristo e alla sua Chiesa: la professione di fede.

La tradizione trova un riferimento univoco generale a partire dalla professione di fede tridentina, a cui venne poi associato il giuramento antimodernista. Nel 1967 è predisposta una nuova professione di fede.

La Professione di fede è stabilita per tutte le persone di cui al can. 833 ed è prevista con il testo approvato nel marzo 1989 (inizialmente diffuso senza qualifica di riconoscimento ufficiale, ma poi "sanato" con *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 19 settembre 1989).

La Professione di fede ci compone (pagg. 701-702, in riferimento al can. 833) del Simbolo Niceno-Constantinopolitano seguito da tre commi, relativi:

- alle verità infallibilmente proposte come rivelate (da credere)
- alle verità proposte definitivamente ma non come rivelate (da ritenere fermamente)
- al magistero supremo autentico non infallibile.

In pari data si propone anche il testo di un giuramento di fedeltà, rivolto alle categorie di cui al can. 833, nn. 5°-8°. Il testo presenta i seguenti contenuti (con una variante quando recitato da superiori maggiori di un istituti religioso o di una società di vita apostolica):

- adempiere con fedeltà e diligenza i compiti del proprio ufficio;
- conservare integro il deposito della fede, illustrarlo e comunicarlo fedelmente;
- osservare la disciplina della Chiesa
- seguire con cristiana obbedienza le legittime prescrizioni dei pastori.

Bibliografia

J. HENDRIKS, *L'insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 339-357.

- E. MIRAGOLI, *Il termine “omelia” nei documenti della Chiesa, nei libri liturgici e nel Codice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 11 (1998), 340-356
- M. MOSCONI, *La presunzione di non infallibilità (can. 749 § 3)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 83-97.
- M. MOSCONI, *La giusta libertà del teologo (can. 218)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 11 (1998), 67-85.
- M. MOSCONI, *La santa custodia e la fedele esposizione del deposito della fede (can. 750 § 2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 177-196.
- M. MOSCONI, *La pubblicazione di scritti che espongono nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli o introducono nuove devozioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 379-390.
- P. PAVANELLO, *Rilevanza del principio della libertà religiosa all'interno dell'ordinamento canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 11 (1998), 267-283
- M. RIVELLA, *La riserva dell'omelia ai ministri ordinati. Senso ed estensione del disposto del can. 767 § 1*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 11 (1998), 370-381.
- M. RIVELLA, *Quando una scuola è cattolica?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 358-364.
- T. VANZETTO, *Genitori e figli-alunni nella scuola cattolica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 384-402.
- T. VANZETTO, *Commento a un canone. Quando il pulpito da cui viene la predica è la radio o la televisione (can. 772 § 2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 205-217.
- E. ZANETTI, *Contenuti e necessità dell'omelia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 11 (1998), 357-369.

Quaderni della Mendola: *La funzione di insegnare della Chiesa*, Glossa Milano 1994

12. LE SANZIONI NELLA CHIESA

A. La sanzione penale nel diritto

La natura propria del diritto è quella di dire una relazione tra una realtà (oggettuale o spirituale) e la persona stessa, collocandola nel contesto più vasto dei rapporti sociali, pertanto ogni diritto esige di essere rispettato. Questa esigenza, intrinseca al diritto (e quindi alla sua formulazione positiva nella legge) comporta la possibilità (non evidentemente la necessità) di ricorrere alla coercizione e quindi ogni legge è per se stessa “coercibile”. Si distinguono così i concetti di legge (con l’esigenza di osservanza che essa porta con se) da quello di coercizione all’osservanza della legge attraverso la sanzione, che è piuttosto una condizione sempre possibile ma non sempre necessariamente in atto. All’interno delle sanzioni si qualifica come penale quella forma sanzionatoria che è sottoposta a peculiari solennità formali riguardo all’applicazione, al contenuto della sanzione e alla cessazione.

B. La sanzione penale nella Chiesa

Nella Chiesa i principi universali relativi alla coercibilità dell’osservanza della legge non possono mancare (è diritto nativo: can. 1311) ma assumono un peculiare significato in ragione del carattere di società *sui generis* che compete alla Chiesa stessa (è diritto proprio: can. 1311). La violazione della legge (divina o ecclesiastica) ha valore non solo in riferimento ai diritti della persona e delle relazioni esterne con la società ma implica anche il rapporto con Dio e la comunione con i fratelli, che implica legami di carattere spirituale e pertanto anche interni.

La missione affidata da Cristo alla sua Chiesa è inoltre quella di rimettere i peccati (Gv 20, 23) e pertanto ogni peccato, anche se non esclude dalla Chiesa (l’affermazione era piuttosto comune a dottrine condannate nei primi secoli: cf. novaziani e donatisti), contrasta con la sua natura (*immaculata ex maculatis*: S. Ambrogio) e chiede una specifica risposta.

In sintesi ogni azione che violi la legge ecclesiastica o divina (e costituisce pertanto peccato), implica sempre delle conseguenze sul fedele e sul suo rapporto con la Chiesa, che si possono distinguere nel seguente modo (secondo delle distinzioni che sono state acquisite solo progressivamente nel corso dei secoli, inizialmente i diversi piani tendevano a coincidere):

1. conseguenze interiori e soprannaturali (in questo senso ogni peccato comporta una “pena”): rottura della comunione con Dio e con i fratelli, fino alla perdita dello stato di grazia in ragione della gravità (anche soggettiva) del peccato;
2. conseguenze specifiche giuridicamente stabilite del peccato grave: esclusione dalla celebrazione eucaristica (can. 916), obbligo della confessione almeno una volta all’anno (cann. 988-989, se il peccato non è grave la confessione è consigliata), inabilità all’acquisto delle indulgenze (can. 996 § 1);
3. conseguenze ulteriori giuridicamente stabilite nel caso in cui il peccato grave sia ostinato e manifesto: allontanamento dalla comunione eucaristica (can. 915), rifiuto dell’unzione degli infermi (can. 1007) e se si verifica il pubblico scandalo, delle esequie (can. 1184 § 1, 3°);
4. conseguenze possibili stabilite per alcuni comportamenti giuridicamente determinati: sanzioni amministrative (secondo procedure non giudiziarie e relative a mancanze connesse all’esercizio di un ufficio) e penali (secondo peculiari solennità formali relative all’applicazione, al contenuto della sanzione e alla cessazione).

I comportamenti per i quali si prevede l’applicazione di una pena sono quelli qualificati come delitti; in essi la Chiesa vuole sottolineare pubblicamente l’urgenza della via penitenziale: sono i peccati più gravi e più bisognosi di una condanna pubblica da parte dell’autorità ecclesiastica, sia per rispondere all’esigenza di riscatto dal peccato della comunità cristiana che per distogliere i fedeli dai relativi comportamenti (soprattutto se non sanzionati dall’ordinamento civile).

C. La nozione di delitto nella Chiesa

La nozione canonica di delitto consta di tre elementi (can. 1321):

- violazione esterna: l’elemento è irrinunciabile e precede la distinzione tra pubblico e occulto (che concerne piuttosto la conoscenza del delitto), nel caso di delitto relativo a manifestazione di volontà, dottrina o scienza, si stabilisce in aggiunta (can. 1330) che perché ci sia delitto la violazione della legge deve essere anche percepita da qualcuno;
- gravemente imputabile: posta la violazione esterna l’imputabilità è presunta (can. 1321 § 3: salvo non risulti altrimenti), si deve dimostrare che sia grave e che sia avvenuta per dolo (la volontà di commettere il delitto); l’imputabilità può avvenire anche per colpa (mancanza della debita diligenza nella conoscenza della legge o nella sua applicazione) ma nel Codice di diritto canonico non si prevedono pene relative a questo caso, salvo la legge o il precetto dispongano altrimenti (can. 1321 § 2);

- di una legge o di un precetto: la legge deve essere posta da chi ha potestà legislativa (può trattarsi anche soltanto di stabilire una pena per una legge penale universale indeterminata o di aggiungere una pena a una legge universale o divina, si osservino i principi dei canoni 1315-1318 e 1320), il precetto (obbligo o proibizione per un caso determinato) può essere posto anche da chi ha autorità esecutiva (can. 1319).

Si noti che la Chiesa, in virtù della sua peculiare natura, applica in modo del tutto originale il principio generale del *nulla poena sine lege poenali praevia*: possibilità della pena per precetto e soprattutto possibilità di sanzioni penali anche quando non previsto in particolari condizioni di gravità e di scandalo per i fedeli (can. 1399; non c'è norma parallela nel CCEO).

D. La nozione di pena nella Chiesa

La pena ecclesiastica non può che essere di natura spirituale (anche se con “ricadute” su aspetti temporali: il sostentamento connesso ad un ufficio ecclesiastico, l'obbligo o la proibizione di dimora, la proibizione di esercitare una funzione di governo che coinvolge anche l'amministrazione di beni, ...) e trae dalla logica della fede il suo significato: “tutta la forza e l'efficacia delle pene spirituali dipendono dalla fede” (Suarez). In concreto le sanzioni penali ecclesiastiche riguardano la privazione (*capacitas iurium*), la proibizione o l'obbligo (*capacitas agendi*) di esercitare alcuni diritti e doveri comuni ai fedeli o propri di un certo stato canonico; in concreto:

- non sono soggetti a privazione per pena canonica quei diritti e doveri radicati nel diritto divino: connessi alla condizione fondamentale di battezzato (ad es. l'appartenere alla Chiesa: la scomunica priva di alcuni gradi di comunione, non della comunione in quanto tale) o comunque alla condizione canonica del fedele conseguita per via sacramentale (ad es. l'ordine sacro);
- sono soggetti a privazione per via penale quei diritti e doveri relativi alla condizione canonica del fedele conseguita per via ecclesiastica e quelli positivamente acquisiti (uffici, privilegi, ...);
- sono soggetti a proibizioni o obblighi tutti gli atti relativi all'esercizio dei diritti e doveri dei fedeli (*capacitas agendi*), comunque siano stati acquisiti.

Le finalità delle sanzioni penali nella Chiesa sono (can. 1341): l'emendamento del reo, il ristabilimento della giustizia e la riparazione dello scandalo. Si distinguono due tipi di pene in ragione della sottolineatura dei diversi fini:

- pene medicinali (o censure): finalizzate a ottenere l'emendamento di chi ha commesso il delitto, attraverso una forma giuridicamente configurata (non basta il pentimento necessario per ottenere l'assoluzione sacramentale: can. 987) che è il recedere dalla contumacia (can. 1347): pentimento

del delitto e congrua riparazione (o almeno promessa di riparazione) dei danni e dello scandalo arrecato; peculiarità di tale pena è che può essere applicata solo dopo una ammonizione e che deve essere rimessa con la recessione del reo dalla contumacia;

- pene espiatorie (precedentemente dette vendicative): finalizzate a consentire la riparazione del male commesso e pertanto svincolate nella loro durata dal comportamento (possono essere a tempo determinato, indeterminato o perpetue: quest'ultima espressione non indica pene irremissibili ma piuttosto sanzioni stabili secondo la loro natura).

La differenza è rilevante sotto il profilo delle norme per l'applicazione e la cessazione delle pene mentre le due finalità che esse evidenziano si richiamano reciprocamente: ogni pena canonica non può che avere come finalità il pentimento (ciò a cui la pena vuole costringere è proprio il percorso penitenziale: la finalità è la salvezza delle anime, si capisce in questo senso perché non è mai stata prevista dal diritto canonico la pena di morte) e d'altro lato il pentimento non può essere vero se non c'è una qualche pena (differenza teologica tra la "pena del danno" e la "pena temporale"), anzi l'espiazione stessa esprime la possibilità per chi commette un delitto di essere riammesso nella comunione sociale (questo vale anche nel diritto secolare: opinione di Hegel) e dice partecipazione alla via che Cristo stesso ha percorso attraverso la sua passione.

E. L'applicazione delle sanzioni penali

Le pene esigono sempre un'applicazione. Su questo tema si segnala un grande dibattito tra una concezione "dichiarativa" della pena (soprattutto della scomunica), sostenuta da Coccopalmerio, Corecco e Gerosa e una concezione "costitutiva", sostenuta da De Paolis e Borrás.

Prima di applicare qualsiasi pena (che non sia automatica) si deve osservare il dettato pastorale del can. 1341 che invita a tentare altre vie, purché le finalità della sanzione penale siano comunque tutte soddisfatte in modo sufficiente.

Le pene si distinguono in precettive e facoltative, ma in ogni caso (anche per le facoltative) non vige un vero e proprio obbligo di esercitare l'azione penale: l'ordinario può decidere di non iniziare la procedura (can. 1717) e comunque gode di molteplici gradi di discrezionalità in fase applicativa (cann. 1343-1345).

Le pene possono poi essere distinte in determinate (la norma stabilisce quale pena applicare) e indeterminate (la norma prevede una pena senza precisare quale, in tal caso si evitano le pene più gravi: can. 1349): la discrezionalità nell'applicazione della pena è comunque notevole, anche nel caso delle pene determinate.

Per il tentativo di delitto o per i complici di un delitto le pene previste dalle legge devono essere applicate secondo i canoni 1328 e 1329.

Le vie per l'applicazione della pena (cann. 1322-1327; 1330; 1362-1363: tenendo conto delle circostanze esimenti e scusanti, con la precisazione del can. 1325, delle circostanze aggravanti nonché dei tempi per la prescrizione del delitto e della pena) sono tre:

1. automaticamente (*latae sententiae*: non presenti nel CCEO): per il compimento del delitto stesso, purché non si diano cause scusanti o attenuanti (cann. 1323-1324: diventano tutte scusanti in questa via di applicazione della pena: es. l'ignoranza della pena e la minore età); si distinguono in non dichiarate, in cui si incorre semplicemente per il fatto di commettere l'azione proscritta (per queste valgono le attenuanti del can. 1335 per la celebrazione di sacramenti, sacramentali o il porre atti di governo e del can. 1352 per evitare il pericolo di grave scandalo o infamia) e dichiarate, in cui all'automatismo della legge si aggiunge un intervento dell'autorità competente, attraverso una delle vie previste per l'irrogazione della pena (si irrigidiscono gli effetti della pena e si annullano le condizioni attenuanti previste per le sole non dichiarate);
2. attraverso un intervento dell'ordinario (*ferendae sententiae*) per via amministrativa, a norma del can. 1720;
3. attraverso un intervento (*ferendae sententiae*) del giudice (o del collegio dei giudici per la dismissione dallo stato clericale e la scomunica: can. 1425) per via giudiziale, a norma dei canoni 1721-1728 (se la pena è perpetua è obbligatoria questa via).

F. La cessazione delle pene

Le vie per la cessazione della pena sono diverse, soprattutto per far fronte al “caso difficile” delle pene *latae sententiae* non dichiarate che escludono dall'assoluzione sacramentale:

1. in via ordinaria la remissione deve avvenire per intervento dell'autorità competente (cann. 1354-1361): l'ordinario di luogo o chi da esso delegato (ad es. per l'aborto a Milano tutti i parroci);
2. in foro sacramentale le sole pene *latae sententiae* non dichiarate e non riservate possono cessare per intervento di: il canonico penitenziere (can. 508), il cappellano nell'ospedale, in carcere o durante un viaggio in nave (can. 566: anche in foro non sacramentale), qualunque Vescovo (can. 1355 § 2);
3. nel solo “caso più urgente” (al penitente è gravoso rimanere in peccato grave per il tempo necessario ad adire al superiore competente) è possibile, per la scomunica e l'interdetto *latae sententiae* non dichiarati (anche se riservati) la remissione da parte di qualunque confessore, alle condizioni di cui al can. 1357: ricorrere all'autorità competente entro un mese (ricadendo nella

pena in caso di non ottemperanza), attenersi alle sue indicazioni, offrire congiura penitenza, riparare lo scandalo e il danno se questo sia urgente;

4. nel pericolo di morte ogni sacerdote può assolvere da qualsiasi censura (can. 976) e il reo così assolto, se ristabilito in salute, è tenuto agli stessi oneri previsti per il caso più urgente.

G. Le pene ecclesiastiche: medicinali ed espiatorie

Le pene medicinali (applicabili anche *latae sententiae*) sono tre:

1. scomunica (can. 1331): divieto di prendere parte come ministro all'eucaristia o a qualsiasi altro culto pubblico (se dichiarata o inflitta si deve allontanare il ministro scomunicato o interrompere l'azione liturgica), celebrare sacramenti o sacramentali e ricevere sacramenti, esercitare funzioni in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici e porre atti di governo (se dichiarata o inflitta chi agisce altrimenti pone atti invalidi), acquistare indulgenze (can. 996); nel solo caso della scomunica dichiarata o inflitta: divieto di far uso di privilegi già acquisiti, impossibilità di conseguire validamente dignità, uffici o altri incarichi, appropriarsi dei frutti di dignità, uffici, incarichi o pensioni conferiti dalla Chiesa (per i chierici si osservi però la norma del can. 1350);
2. interdetto: divieto di prendere parte come ministro all'eucaristia o a qualsiasi altro culto pubblico (se dichiarata o inflitta si deve allontanare il ministro scomunicato o interrompere l'azione liturgica), celebrare sacramenti o sacramentali e ricevere sacramenti;
3. sospensione riguarda solo i chierici e a differenza delle precedenti è divisibile: può concernere tutti o alcuni atti della potestà di ordine (si parla di sospensione *a divinis*); tutti o alcuni atti della potestà di governo; tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti all'ufficio.

Le pene espiatorie non sono tipizzate in profili specifici ma devono essere precisate di volta in volta secondo le possibilità previste dal can. 1336 (sono applicabili *latae sententiae* solo quelle elencate dal § 1, 3°). Segnaliamo due casi: la proibizione o l'ingiunzione a dimorare in un determinato luogo, anche in apposite case dedicate alla penitenza (can. 1337) e la dimissione dallo stato clericale (pena perpetua).

I rimedi penali (ammonizione e riprensione) e le penitenze (cann. 1339-1340: opere di religione, di pietà o di carità) non sono propriamente sanzioni penali ma piuttosto misure alternative per prevenire il ricorso alla sanzione penale.

H. Le sanzioni nei singoli delitti

Sono quelle indicate nei canoni 1364-1398. Si distinguono come degni di particolare attenzione i 6 casi di scomuniche *latae sententiae* riservate alla Santa Sede:

1. la profanazione delle specie consacrate (can. 1367 con recente interpretazione autentica),
2. la violenza fisica contro il Papa (can. 1370),
3. la tentata assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento (can. 1378 e can. 977),
4. il Vescovo ordinante un altro Vescovo senza mandato pontificio e lo stesso Vescovo così ordinato (can. 1382),
5. la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388),
6. l'attentata ordinazione di una donna e l'attentata ricezione del sacramento dell'ordine da parte di una donna (Congregazione per la dottrina della fede, decreto generale, 19 dicembre 2007: www.vatican.va, "curia romana", "congregazione per la dottrina della fede", "documenti in materia sacramentale").

Sono invece 7 i casi in cui si prevedono pene *latae sententiae* ma non riservate: l'eresia, apostasia o scisma (can. 1364: scomunica), la violenza fisica contro i Vescovi (can. 1370: l'interdetto, se si tratta di un chierico anche la sospensione), chi senza essere sacerdote attenta la celebrazione eucaristica o non potendo assolvere validamente tenta l'assoluzione o ascolta la confessione sacramentale (can. 1378: interdetto e se chierico sospensione), la falsa denuncia del confessore per il delitto di sollecitazione alle cose turpi (can. 1390: interdetto e se chierico anche la sospensione), il chierico o il religioso di voti perpetui che attentano il matrimonio (can. 1394: sospensione o interdetto; dichiarazione in materia del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi del 19 maggio 1997: www.vatican.va, "curia romana", "pontifici consigli", "pontificio consiglio per i testi legislativi", "dichiarazioni"), chi procura l'aborto ottenendo l'effetto (e il complice necessario: can. 1398 con interpretazione autentica), chi registra o divulga il contenuto della confessione (Congregazione per la dottrina della fede, *Congregatio quo*, 23 settembre 1988: «Ferma restando la prescrizione del can. 1388, chiunque registra con qualsiasi strumento tecnico ciò che nella confessione sacramentale, vera o simulata, fatta da sé o da un altro, viene detto dal confessore o dal penitente, oppure lo divulga con strumenti della comunicazione sociale, incorre nella scomunica *latae sententiae*»).

Per la massoneria si prevede la norma penale generale relativa alle associazioni contrarie alla Chiesa (can. 1374), ma in materia si segnala uno specifico intervento della Congregazione per la dottrina della fede del 26 novembre 1983 (www.vatican.va, "curia romana", "congregazione per la dottrina e la fede", "documenti disciplinari").

Ulteriori sanzioni penali sono previste dalla normativa propria per l'elezione del Papa, *Universi dominici gregis* del 22 febbraio 1996 (www.vatican.va, “archivio papi”, “Giovanni Paolo II”, “costituzioni apostoliche”), a tutela della segretezza.

I. Delicta graviora (i delitti “più gravi”)

Per i delitti contro la fede (apostasia, eresia e scisma) e i più gravi delitti in materia morale (pedofilia o comunque comportamento di un chierico con un minore di diciotto anni o con un uso imperfetto della ragione, contro il sesto precetto del decalogo e pedopornografia, ovverosia acquisizione, detenzione e divulgazione di materiale erotico che concerne i minori di 14 anni: estensione di quanto stabilito dal can. 1395 § 2) e sacramentaria (spregio, asportazione o conservazione a scopo sacrilego delle sacre specie - can. 1367 - celebrazione eucaristica attentata o simulata – can. 1378 § 2, 1° -, concelebrazione con un ministro protestante, consacrazione al di fuori della celebrazione di una o di entrambe le specie con fine sacrilego – can. 927-, assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del decalogo – can. 1378 § 1 -, sollecitazione alle cose turpi in occasione della penitenza – can. 1387 -, violazione diretta o indiretta del sigillo – can. 1388, registrazione o divulgazione del contenuto della confessione, attentata ordinazione di una donna) valgono le norme specifiche della Congregazione per la dottrina della fede promulgate con il mp *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001 (www.vatican.va, “archivio papi”, “Giovanni Paolo II”, “motu proprio”; le norme sono state aggiornate il 21 maggio 2010: www.vatican.va, “curia romana”, “congregazione per la dottrina della fede”, “documenti disciplinari”, “normae de delictis congregationi pro doctrina fidei reservatis seu normae de delictis contra fidem necton de gravioribus delictis” 21 maggio 2010), che prevedono l’obbligo dell’indagine previa e quindi l’intervento della Congregazione con la decisione circa il rinvio a giudizio (normalmente affidato all’ordinario per via amministrativa o al tribunale locale, adottando le norme proprie della Congregazione) e la riserva a sé dell’eventuale appello (fondamento della riserva è il disposto di *Pastor bonus*, art. 52). Per la valutazione dei ricorsi, nel caso di procedimento amministrativo, è stata costituita un’apposita commissione: cf “Rescriptum ex audientia SS.mi sulla Istituzione di un Collegio all’interno della Congregazione per la dottrina della fede, per l’esame dei ricorsi ecclesiastici per i *delicta graviora*”, 3 novembre 2014.

Nell’ambito specifico della questione degli abusi sessuali le Conferenze episcopali sono state richieste di elaborare proprie linee guida (Cf Congregazione per la dottrina della fede, Lettera circolare per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, 3 maggio 2011; per l’Italia: cf CEI,

Linee Guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, gennaio 2014). E' stata inoltre costituita una apposita Commissione pontificia il cui compito non è però quello di giudicare i singoli casi ma di suggerire le scelte da assumere per una migliore tutela dei minori: cf Chirografo del Santo Padre Francesco per l'istituzione della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, 22 marzo 2014 e relativo Statuto, 21 aprile 2015. IL 10 giugno 2015 è stata annunciata anche la costituzione di una nuova sezione giudiziaria nell'ambito della Congregazione per la dottrina della fede, che dovrebbe giudicare anche l'ipotizzato delitto di "abuso d'ufficio episcopale", per i pastori che non danno seguito ai casi di denuncia di violenze sui minori e sugli adulti vulnerabili da parte del clero.

Bibliografia

V. DE PAOLIS, *La potestà coattiva nella Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 133-1158.

M. MOSCONI, *La condizione canonica del fedele incorso nelle sanzioni penali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 170-190.

M. MOSCONI, *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto "più grave" commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 25 (2012), 281-315.

Quaderni della Mendola: *Le sanzioni nella Chiesa*, Glossa Milano 1997

13. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI NELLA CHIESA

A - Il potere giudiziario della Chiesa

L'ordinamento ecclesiastico riconosce ai soggetti la titolarità di diritti specifici e deve pertanto garantire che quanto da esso riconosciuto sia effettivamente attuabile: qualora una persona fisica o giuridica (o la comunità ecclesiale stessa) ritenga che i suoi diritti non vengono rispettati ed entra pertanto in contrasto con altri (persone fisiche o giuridiche determinate, l'autorità ecclesiastica stessa, ...), esiste il diritto (can. 221 § 1) di chiedere all'autorità ministeriale della Chiesa di dirimere la relativa controversia, secondo principi oggettivi e dopo aver udito le opinioni di tutte le parti legittimamente interessate.

Il dovere della Chiesa, davanti a una qualsiasi controversia, è prima di tutto quello di proporre la riconciliazione pacifica, ricorrendo per questo alla transazione arbitrale (cann. 1713-1716) o nel caso di procedimenti penali invitando il sospetto reo ad emendarsi (can. 1341). Qualora tali tentativi risultino inutili emerge però la necessità di garantire una procedura che porti la controversia a equa soluzione.

L'autorità a cui appella tale diritto è il potere giudiziale della Chiesa (che si inserisce nell'ambito della potestà di governo secondo la tripartizione del can. 135 § 1, con le peculiarità del diritto canonico): intervenire nelle controversie tra i credenti o tra i credenti e l'autorità per dirimerle attraverso una decisione autoritativa (sentenza) assunta dai soggetti potestativi competenti a seguito di una procedura rigorosamente stabilita e basata sul metodo del contraddittorio tra le parti.

Le modalità di esercizio concreto di tale potere devono essere regolate da una normativa precisa che esige di essere osservata fedelmente (sono le "regole" che valgono nelle controversie e devono essere quindi assolutamente *super partes*) e in tutto si deve osservare il dettato della legge: tale rispetto delle procedure è un vero diritto dei fedeli (can. 221 § 2), specialmente in materia penale (§ 3).

La rigerosità propria delle leggi processuali, posta al servizio della garanzia di un autentico contraddittorio, le caratterizza rispetto ad altre procedure di carattere amministrativo (in questa accezione il termine significa “non giudiziario”, o “stragiudiziario”), come quella per la rimozione e il trasferimento dei parroci dei cann. 1740-1752 (intervento dell’autorità esecutiva secondo una procedura stabilita: a seguito di elementi indicati almeno sommariamente dalla normativa, ascoltando il parere di un organismo collegiale, dando all’interessato la possibilità di difendersi, concludendo con un decreto scritto e motivato) o per l’applicazione in via amministrativa delle sanzioni penali (can. 1720).

Il potere giudiziale compete di norma ai Vescovi (can. 1419) e in grado supremo al Collegio dei Vescovi e al Romano Pontefice (a cui sono riservate le cause di cui al can. 1405 § 1; can. 1404: il Papa non può essere giudicato da nessuno) come successori degli Apostoli e quindi soggetti della potestà sacra. L’esercizio concreto dell’attività giudiziaria è affidata nella diocesi ad un Vicario giudiziale che fungerà da presidente del tribunale (cann. 1420 e 1426) e che potrà essere assistito da uno o più Vicari giudiziali aggiunti; ogni singola decisione (sentenza) è poi affidata ad un apposito tribunale in cui il potere giudiziario è esercitato dal giudice singolo o da un collegio di giudici (can. 1425: nel caso di collegio uno dei giudici può essere laico: can. 1421 § 2), senza possibilità di delega della potestà, ad eccezione degli atti preparatori (can. 135 § 3, can. 1428: l’uditore).

B - Oggetto dei processi nella Chiesa

Il can. 1401 indica due campi:

- le cause riguardanti cose spirituali e annesse alle spirituali;
- la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato (relativamente allo stabilire la colpa e infliggere le pene ecclesiastiche).

In sintesi l’attività giudiziaria della Chiesa si articola nei seguenti casi (can. 1400), costituenti l’indice del libro VII:

1. Le cause contenziose in cui diversi soggetti si affrontano in giudizio per chiedere una deliberazione relativa ad un diritto o a un fatto giuridico; sono processi particolari in questo campo e godono pertanto di un diritto proprio: i processi matrimoniali (cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio – in concreto le più numerose -, cause di separazione dei coniugi – ordinariamente lasciate al foro civile -, processo per la dispensa del matrimonio rato e non consumato – si tratta sostanzialmente di un processo non giudiziario -, processo per la morte presunta del coniuge – ordinariamente lasciata al foro civile) e le cause per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione (molto rare).

2. Le cause penali in cui l'autorità ecclesiastica stessa, normalmente a seguito di previa indagine, verifica l'ipotesi di un delitto attribuito ad un determinato soggetto (o a più soggetti complici in esso) per giungere alla irrogazione (scelta e applicazione della pena) o dichiarazione (di una pena in cui il soggetto è già incorso per il fatto stesso di aver compiuto il fatto delittuoso) di una pena (normalmente si preferisce il ricorso alla via stragiudiziale per l'irrogazione o dichiarazione delle pene, prevista dal can. 1720 e applicabile secondo le norme del can. 1342 § 1).

3. le cause amministrative in cui una persona fisica o giuridica chiama in giudizio un soggetto determinato dell'autorità ecclesiale, ritenendosi gravato da un atto di potestà amministrativa.

In questo campo, nonostante gli intendimenti iniziali (di cui è traccia il can. 1400 § 2), non si è proceduto alla istituzione di una rete di appositi tribunali: l'unico tribunale con tale competenza è stato istituito presso la Segnatura apostolica (si tratta di un vero tribunale esercitante potere giudiziario che in questo caso agisce in materia "amministrativa"), attraverso la sua seconda sezione. Pertanto i ricorsi contro gli atti dell'autorità ecclesiastica seguono ordinariamente la procedura non giudiziaria del ricorso gerarchico (cann. 1732-1739): il soggetto che si consideri gravato da un atto del superiore deve rivolgersi all'autore del decreto contestato (se possibile si eviti la controversia, anche costituendo consigli o uffici di conciliazione a livello nazionale: can. 1733) e quindi, in un secondo momento, al superiore gerarchico, fino a raggiungere l'organismo competente della Santa Sede; nel caso in cui il decreto sia stato emesso da un'autorità inferiore al Vescovo è consentito di ricorrere subito a quest'ultimo. Contro la decisione della Santa Sede si può chiedere un nuovo esame della questione (*beneficium novae audientiae*: art. 134 del regolamento della Curia romana), la concessione di questo è però facoltativa. Solo a questo punto è possibile il ricorso giudiziario alla Segnatura apostolica.

4. Le cause di canonizzazione in cui mediante una procedura si indaga su di una persona (il servo di Dio) per accertare quegli aspetti della sua vita necessari per giungere alla proclamazione di un beato o di un santo per il culto pubblico della Chiesa (per questo ambito esiste un diritto proprio, can. 1403: costituzione apostolica *Divinus perfectionis magister* del 25 gennaio 1983 e più recentemente istruzione *Sanctorum Mater* del 17 maggio 2007).

Per il concreto svolgimento dei processi nel corso dei secoli la Chiesa ha elaborato due forme processuali: il processo solenne (più articolato e attento a tutti i requisiti della procedura giudiziaria) e il processo sommario o "clementino" (da Clemente V, 1304: più sobrio nella procedura e normalmente limitato ad alcuni casi particolari). Oggi la normativa propone in buona sostanza una versione semplificata del processo solenne mentre il processo sommario è acquisito come una delle

vie per il processo contenzioso, nella forma del cosiddetto “processo orale” (cann. 1656-1670, con una scarsa applicazione pratica).

C - I Tribunali ecclesiastici

La norma del diritto canonico prevede l’istituzione di tribunali diocesani per il giudizio di primo grado, con sede d’appello presso il tribunale del Metropolita (che a sua volta appella ad uno dei tribunali delle diocesi suffraganee, deciso stabilmente: can. 1438).

Il can. 1423 prevede la possibilità che più Vescovi diocesani, concordemente e con l’approvazione della Santa Sede, costituiscano un unico tribunale, in luogo dei tribunali diocesani, per tutte le cause o per alcuni generi di cause.

Presso la Santa Sede sono presenti tre tribunali: la Penitenzieria apostolica, la Rota romana e il Supremo tribunale della Segnatura apostolica.

La Penitenzieria ha competenze specifiche limitate alle cause di foro interno.

La Rota romana è un tribunale di 21 giudici (detti “prelati uditori”) presieduti da un decano e prevede la possibilità al proprio interno di diversi gradi di giudizio (fino a 7 collegi di 3 giudici e un ipotetico giudizio finale collegiale), è retto da nome proprie. La Rota romana è tribunale ordinario di primo grado per le cause previste dal can. 1405 § 3 e per quelle affidategli dal Papa. Agisce in appello in concorrenza con i tribunali locali (can. 1443) ed è il solo tribunale per la terza o ulteriori istanze (can. 1444 § 1).

La Segnatura apostolica, retta da leggi proprie (*lex propria* del 21 giugno 2008) è il tribunale supremo della Chiesa e svolge tre funzioni:

- attraverso la prima Sezione (can. 1445 § 1) giudica relativamente a: querele di nullità, *restitutio in integrum* o comunque ricorsi contro la Rota, ricorsi sullo stato delle persone rifiutati dalla Rota, ricorsi contro i giudici rotali per atti commessi nell’esercizio delle loro funzioni, conflitti di competenza tra tribunali;
- attraverso la seconda Sezione (can. 1445 § 2) giudica relativamente a: ricorsi contro atti posti o approvati dai dicasteri della Curia romana (con eventuale richiesta di riparazione del danno) e in riferimento alle leggi sul deliberare e sul procedere; controversie affidate dal Papa o dai dicasteri della Curia romana; conflitti di competenza tra dicasteri della Curia romana;
- svolge la funzione di Supremo governo della giustizia ecclesiastica (can. 1445 § 3): vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia; proroga di competenza dei tribunali; approvazione di tribunali interdiocesani di prima e di seconda istanza.

D - Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio: la recente “riforma”

Le cause per la dichiarazione di nullità sono oggetto di una normativa specifica che, pur collocandosi all'interno delle cause contenziose, si differenzia in modo significativo da queste. Tale normativa, di cui ai cann. 1671-1691 e per la quale erano state date indicazioni applicative mediante l'istruzione del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dignitas connubii*, del 25 gennaio 2005, è stata integralmente riorganizzata mediante il motu proprio di Papa Francesco, *Mitis Iudex Dominus Iesus*, del 15 agosto 2015 (oltre alla riscrittura dei canoni in oggetto propone delle regole procedurali, suddivise in 21 articoli), promulgato contemporaneamente al motu proprio *Mitis et misericors Iesus*, che riorganizza la materia in riferimento al Codice dei canoni delle Chiese orientali (entrambi i documenti entrano in vigore in data 8 dicembre 2015). Per l'applicazione delle nuove norme la Rota Romana ha predisposto un *Sussidio applicativo del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, del gennaio 2016.

Punti salienti della riforma:

- 1) Mantenere la riserva al procedimento giudiziale della dichiarazione circa la nullità del vincolo, escludendo una possibile via amministrativa (ovverosia affidata al superiore ecclesiastico ma non con le garanzie procedurali tipiche dei processi giudiziari), considerata meno idonea a garantire il carattere oggettivo del giudizio, secondo verità (il tema è stato oggetto di confronto in occasione dei sinodi sulla famiglia del 2014 e del 2015).
- 2) Abbreviare i tempi previsti dalla procedura precedentemente vigente, sopprimendo la necessità di un doppio giudizio conforme (basta ora il primo grado di giudizio per avere una decisione che può diventare esecutiva), con la possibilità però di appello di una parte, del promotore di giustizia o del difensore del vincolo (questione della unità della giurisprudenza). L'appello deve essere poi accolto dal tribunale di istanza superiore, salvo che appaia manifestamente dilatorio e permanendo immutato il diritto di appellare (in seconda o ulteriore istanza) alla Rota Romana (che decide secondo una formula non definita “an constet de matrimonii nullitate, in casu” e contro la cui decisione non è ammesso ricorso in materia di nullità di sentenze o di decreti oppure dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, salvo che in quest'ultimo caso non consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione, il Decano della Rota può inoltre dispensare per grave causa dalle norme rotali in materia processuale; cf *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 7 dicembre 2015, II, nn. 1, 2, 3, 4).

- 3) Introdurre una semplificazione dei requisiti posti per allestire il giudizio, consentendo il ricorso nella terna giudiziale a due giudici laici (restando riservata la presidenza del collegio al chierico; in precedenza poteva essercene solo uno) e anche, nell'impossibilità di costituire il collegio giudicante e solo in prima istanza, a un solo giudice chierico, eventualmente assistito da due assessori.
- 4) Facilitare l'accesso dei fedeli alle cause di nullità, favorendo la presenza capillare di una sede di giudizio in ogni diocesi (fatta salva la possibilità di adire a un viciniore tribunale diocesano o interdiocesano) e stabilendo ordinariamente l'appello alla sede del metropolita, pur senza negare la possibilità del tribunale interdiocesano di primo e secondo grado. Le novità introdotte hanno aperto un dubbio sulla continua sussistenza o meno in Italia dei 18 tribunali "regionali" per le cause matrimoniali introdotti l'8 dicembre 1938 da Pio XI col motu proprio *Qua cura* e organizzati con un sistema incrociato di sedi di appello (Commentario, p. 1135); su questo è intervenuto con il documento del Decano della Rota "*la mens del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali*", pubblicato sull'Osservatore romano del 8 novembre 2015 (che afferma il diritto dei Vescovi di staccarsi dal tribunale interdiocesano pur potendolo comunque scegliere, con il consenso della Santa Sede se riguarda la competenza di più Metropolitani) e quindi il già citato *Rescriptum ex Audientia SS.mi sulla nuova legge del processo matrimoniale* del 7 dicembre 2015, al n. I: l'interpretazione che sembra prevalere è che i tribunali interdiocesani non siano aboliti ma ogni vescovo possa decidere liberamente di distaccarsi dagli stessi.
- 5) Favorire l'accesso dei fedeli cause di nullità mediante la moltiplicazione dei fori competenti: del luogo di celebrazione; del luogo in cui una o entrambe le parti (prima era il luogo del domicilio della parte convenuta, con possibilità di scegliere il luogo di domicilio della parte attrice solo se i due luoghi erano nel territorio della medesima conferenza episcopale e con il consenso del vicario giudiziale della parte convenuta) hanno in domicilio o il quasi domicilio (prima si esigeva il domicilio; il quasi domicilio si richiede la dimora o la volontà di dimora per soli tre mesi, cinque anni è la misura di tempo richiesta dal domicilio); del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove (prima era richiesto in questo caso il consenso del vicario giudiziale della parte convenuta).
- 6) Favorire l'accesso dei fedeli cause di nullità, raccomandando alle conferenze episcopali che favoriscano la gratuità delle procedure (come già previsto in Italia, cf pp. 1541-1547 del Codice commentato, anche se le norme devono essere aggiornate in base alla nuova possibile organizzazione dei tribunali), fatta salva la giusta retribuzione degli addetti al tribunale (medesimo invito è rivolto alla Rota romana nel *Rescriptum ex audientia*, II, n. 6 in cui si prevede il gratuito patrocinio «salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri»).

7) Introducendo la possibilità di un nuovo processo, detto più breve (o più semplicemente breve, che si aggiunge alle forme già previste del giudizio ordinario e del giudizio documentale) e affidato direttamente al Vescovo, quando si tratta di una richiesta presentata da entrambe le parti (o da una ma con il consenso dell'altra) e «ricorrono circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità» (can. 1683, 2°: grande discussione è stata originata circa il verificarsi di tale condizione su cui si esprime anche l'art. 14, 1° delle regole procedurali): in questo caso il vicario giudiziale, accolta la domanda, deve nominare un assessore (che consigli il vescovo) e un istruttore (che deve celermente istruire la causa, se possibile in una sola sessione) e quindi il Vescovo, udito il loro parere e quello del difensore del vincolo e delle parti (eventuale), decide se dichiarare la nullità o rinviare la causa alla via ordinaria; l'appello è al Metropolita (o al suffraganeo più anziano, se si tratta del Metropolita o al vescovo stabilmente designato se si tratta di una sede priva del Metropolita), che deve accoglierlo, salvo non risulti meramente dilatorio, emettendo una nuova decisione.

8) Preparando l'accesso dei fedeli alle cause di nullità mediante un'indagine pregiudiziale o pastorale, svolta nelle strutture parrocchiali o diocesane (cf l'esperienza a Milano dell'Ufficio diocesano per i fedeli separati, che ha precorso i tempi): regole procedurali artt. 1-5. Se la causa risulta fondata a questa prima consulenza potrà essere introdotta scegliendo il proprio procuratore (un avvocato compreso nell'albo approvato dal tribunale o il patrono stabile, can. 1490, costituito presso ogni tribunale per l'assistenza gratuita delle parti). L'indagine pregiudiziale potrà concludersi con la stesura della domanda e/o del libello da presentare al giudice competente.

Sviluppo della procedura:

a - Introduzione della causa: il libello

Una parte in causa, vale a dire uno dei due coniugi (agendo su propria iniziativa, magari dopo un esame pregiudiziale condotto con le competenti strutture pastorali o con l'aiuto di un patrono: il patrono stabile o un avvocato scelto dall'albo) o il promotore di giustizia (pubblico ufficiale che ha come compito la promozione del bene pubblico: can. 1430), introduce la causa redigendo il libello (o almeno sottoscrivendo quanto predisposto dal proprio procuratore), che deve contenere (can. 1504): una breve fattispecie del caso, l'indicazione del capo di nullità del matrimonio, una descrizione sommaria del fondamento della tesi asserita, l'indicazione dell'attuale domicilio e della residenza delle parti. Si allegano al libello: copia integrale dell'atto di matrimonio, mandato di procura, elenco dei testi proposti, acconto per le prime spese, eventuale atto di separazione legale o

di divorzio, eventuali documenti di supporto del libello (ad es. certificati medici), eventuale documentazione comprovante lo stato di povertà per la richiesta del gratuito patrocinio. Il libello deve essere indirizzato al tribunale competente.

Se si desidera il processo breve la richiesta (che deve concernere una circostanza in cui la nullità è manifesta) deve essere presentata dalle due parti o quantomeno da una parte con l'accettazione dell'altra. In questo caso il libello, oltre agli elementi già indicati deve: «1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda» (can. 1684).

b – Ammissione del libello e costituzione del tribunale

Il Vicario giudiziale riceve il libello e, se è in qualche modo fondato (verifica della competenza del tribunale, della capacità della parte attrice di stare in giudizio e della presumibile fondatezza del capo di nullità addotto) e se vi è la certezza del fallimento irreparabile del matrimonio (can. 1675: la norma affida la responsabilità di tale giudizio al giudice, senza precisare di chi si tratti, ma sembra plausibile che tale competenza ricada sulle valutazioni affidate al vicario giudiziale), lo ammette. Il libello viene quindi trasmesso in copia al difensore del vincolo e, se non è sottoscritto da entrambe le parti, è chiesto il parere della parte convenuta (che potrà esprimere la sua posizione rispetto alla causa), che deve essere dato entro quindici giorni (se non interviene la parte può essere sollecitata a partecipare al procedimento).

Il vicario giudiziale, sentito il difensore del vincolo, se decide di procedere con processo ordinario, stabilisce la formula del dubbio (è la domanda cui il tribunale deve dare risposta) e notifica l'atto al difensore del vincolo e alle parti.

Successivamente il vicario giudiziale stabilisce il tribunale collegiale (presieduto da un chierico, gli altri due membri del collegio possono essere laici) o il giudice unico (chierico) cui affidare la causa (in alcuni casi l'istruttoria può essere affidata ad un uditore, che non partecipa poi al giudizio vero e proprio).

Nel caso in cui si proceda per via breve la domanda deve essere trasferita al vicario giudiziale del tribunale diocesano competente che, con un solo decreto, determina la formula del dubbio, nomina l'istruttore e l'assessore e cita le parti e gli eventuali testi per la prima sessione, da celebrarsi non oltre trenta giorni, invitando le parti a presentare le domande almeno tre giorni prima della sessione (can. 1685).

c - Raccolta delle prove

Si distinguono prove piene, semipiene, indizi (inclinano a una certa ipotesi) ed amminicoli (a sostegno di una certa affermazione).

Ogni atto volto alla raccolta di prove avvenga alla presenza di un notaio legittimamente nominato dal Vicario giudiziale per la causa in esame.

La prova è ordinariamente testimoniale: l'istruttore raccoglie le deposizioni delle parti (coniugi) ed escute i testimoni legittimamente ammessi, siano essi presentati dalla parte attrice, dalla parte convenuta o chiamati dal giudice stesso (*ex officio*): delle parti e dei testimoni il tribunale può chiedere, sotto obbligo di riservatezza, delle lettere testimoniali. I quesiti per gli interrogatori sono presentati dal patrono della parte che propone il teste e dal difensore del vincolo, il giudice può aggiungerne *ex officio* o respingere alcune delle domande presentate.

La chiamata delle parti e dei testi a venire in tribunale per deporre avviene tramite citazione (per le parti con raccomandata e ricevuta di ritorno, per i testi con via postale ordinaria). Se si tratta di ammalati la sessione può svolgersi anche a domicilio.

Le parti e i testi devono pronunciarsi secondo verità (con giuramento precedente o susseguente la deposizione), per quanto possono dire (segreto confessionale e professionale) e si deve annotare anche l'eventuale rifiuto di rispondere a certe domande. Le parti possono anche produrre delle confessioni giudiziali con cui accusano se stessi, sulla materia oggetto del giudizio, davanti al giudice (il Codice del 1983 conferisce particolare valore alle deposizioni delle parti, soprattutto se supportate da testi di credibilità: nella nuova normativa, can. 1678, § 2, si riconosce valore di fede piena anche alla testimonianza di un solo teste, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio o se le circostanze di fatti o persone lo suggeriscono).

Le parti e i testi possono essere uditi anche da altri tribunali per "rogatoria", qualora abitino al di fuori del territorio del tribunale titolare della causa, non si possano spostare e il tribunale non ritenga opportuno un trasferimento fuori sede.

Possono esserci anche prove documentali (sia documenti pubblici, ecclesiastici o civili, che privati) o peritali (se cause di impotenza o di carattere psichico, può esserci già una perizia di parte a cui si aggiungono una o più perizie d'ufficio: le prove peritali sono richieste, salvo risultino evidentemente inutili, per i casi di impotenza o difetto di consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica). Possono rendersi necessarie anche ispezioni a determinati luoghi o di determinati oggetti.

Se nel corso del procedimento emerge che il matrimonio non è stato consumato, sentite le parti (non più con il loro consenso), il tribunale può portare avanti il procedimento nella modalità dello scioglimento per inconsumazione (can. 1678 § 4).

Nel caso del processo breve l'istruttoria, se possibile, avviene in una sessione (can. 1686) dati poi quindici giorni per presentare le osservazioni del difensore del vincolo o di chi sostiene la richiesta di nullità (se vi siano osservazioni di tal tipo).

d - Pubblicazione degli atti e conclusione dell'istruttoria

Sentiti l'istruttore e il difensore del vincolo il presidente del tribunale pubblica gli atti (li rende accessibili alle parti e ai loro patroni). Se non ci sono richieste di introdurre prove supplementari (nel qual caso, se la richiesta è ammessa, si riapre la fase istruttoria) si chiude l'istruttoria (potrà essere riaperta solo davanti ad elementi evidenti).

e - Dibattimento della causa

Avviene in forma scritta: il patrono scrive le osservazioni per la verità della causa mentre il difensore del vincolo sostiene la validità del matrimonio; si dà poi possibilità di replica e di controreplica.

f - Sentenza

Ogni giudice esprime per iscritto il proprio voto (sempre che, ovviamente, non si sia ricorsi al giudice unico), si dibatte ed infine si decide a maggioranza e si indica un giudice quale "ponente" (o "relatore"), col compito di redigere la sentenza. In caso di dubbio prevale la validità del matrimonio (can. 1060): per dichiarare una nullità si deve avere al contrario la certezza morale di essa.

La sentenza si divide in 4 parti: riassunto della vicenda matrimoniale e processuale (fatispecie), normativa (*in iure*), analisi delle prove (*in facto*), decisione (risposta affermativa o negativa alla domanda iniziale). Nella sentenza devono anche essere considerati gli obblighi morali o civili verso l'altra parte e verso la prole (can. 1691 § 1).

Nel caso del processo breve è il vescovo ad emanare la sentenza, uditi l'istruttore, l'assessore, il difensore del vincolo e, se c'è, chi sostiene le ragioni della nullità. La sentenza può essere solo affermativa, altrimenti la causa deve essere trasferita alla trattazione per via ordinaria.

Nel caso del processo breve, terminata l'istruttoria lascia alle parti e alla difesa del vincolo quindici giorni per presentare le proprie osservazioni. Il risultato istruttorio viene quindi valutato dal Vescovo, uditi l'istruttore e l'assessore. Se sussiste la certezza morale (can. 1687 § 1) il matrimonio è dichiarato nullo e la sentenza è notificata alle parti, altrimenti la causa è rinviata alla trattazione in via ordinaria.

g - Appello

La sentenza può essere appellata entro quindici giorni e l'appello deve essere poi proseguito entro trenta giorni (cann. 1630-1633), in assenza di appello diventa esecutiva.

Il tribunale d'appello costituisce un nuovo collegio giudicante e il difensore del vincolo che, letti integralmente gli atti di primo grado, decide se respingere l'appello perché manifestamente dilatorio o se ammetterlo. In questo secondo caso tutto si ripete la procedura vista sopra relativamente a raccolta prove ed emanazione di una nuova sentenza.

Se in appello viene introdotto un nuovo capo di nullità deve essere trattato come se fosse in primo grado.

Davanti al pronunciamento di secondo grado è possibile l'appello al terzo grado di giudizio (di norma la Rota romana).

La sentenza data dal Vescovo nel processo breve si appella al Metropolita e, se si tratta del Metropolita, al suffraganeo più anziano (salvo sempre il diritto di appello in Rota). Se l'appello appare manifestamente dilatorio il Metropolita deve rigettarlo, altrimenti lo rimette all'esame ordinario di secondo grado.

h – Esecutività della sentenza

La possibilità di contrarre nuove nozze avviene quando la sentenza diviene esecutiva e viene notificata al luogo di celebrazione delle nozze, che a sua volta deve provvedere a garantirne l'annotazione sul registro di matrimonio e sul registro di battesimo delle parti. Se alla parte è stato apposto un divieto il nuovo matrimonio potrà essere celebrato solo dopo che l'ordinario ha rimosso il divieto stesso (in alcuni casi, soprattutto per difetti del consenso inerenti la sfera psichica, la rimozione può avvenire, se così prevede la sentenza, solo dopo aver udito il tribunale che ha emesso la sentenza).

Questo può avvenire dopo il primo giudizio (ordinario o breve) se non appellato o in caso di rigetto dell'appello. Altrimenti si deve attendere il giudizio dell'ulteriore grado di giudizio (il secondo ma, se del caso, anche il terzo).

Una sentenza può essere impugnata, se ve ne sono le condizioni (la palese ingiustizia in uno dei casi di cui al can. 1645 § 2), per chiederne la *restitutio in integrum* (cann. 1645-1648: entro tre mesi), oppure, sempre se ve ne sono le condizioni (nullità insanabile di cui al can. 1620, sempre appellabile e nullità sanabile di cui al can. 1622, da interporre entro tre mesi), può essere oggetto di querela di nullità (cann. 1619-1627).

i – Il processo documentale

Se la prova documentale (cann. 1688-1690) è per se piena e quindi conclusiva (certezza da un documento, non soggetto a contraddizione o eccezione alcuna) e concerne un impedimento dirimente o un grave difetto di forma non dispensato (compreso il difetto di valido mandato in caso di matrimonio per procura), si possono osservare le norme dei canoni 1686-1688 ed evitare quindi un processo ordinario (nel caso in cui vi sia la totale assenza della forma canonica non si richiede alcun processo, neanche nella forma documentale): si citano le parti e, sentito il difensore del vincolo, si dichiara la nullità (sempre è data poi la possibilità dell'appello e il giudice di seconda istanza potrà decidere se confermare la decisione o rinviare la causa in prima istanza per una trattazione mediante via ordinaria). Il difensore del vincolo e le parti possono interporre appello: il giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del vincolo, conferma la sentenza o la rinvia all'esame ordinario di prima istanza.

Bibliografia

P. BIANCHI, *I tribunali ecclesiastici regionali italiani: storia, attualità e prospettive. Le nuove norme CEI circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 393-420.

J.L. GUTIERREZ, *La metodologia nelle cause di canonizzazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003), 61-80

G.P. MONTINI, *Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il ricorso gerarchico. Il ricorso alla Segnatura apostolica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995), 287-320.

G.P. MONTINI, *L'istruzione Dignitas connubii sui processi di nullità matrimoniale. Una introduzione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 342-363

M. MOSCONI, *Commento a un canone. Nessuno può essere obbligato a riconoscere la propria colpa: il can. 1728 § 2, , in Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014), 69-89.

G.P. VALSECCHI, *Lo svolgimento delle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 373-385.

A. ZAMBON, *L'atto positivo di volontà e la prova della simulazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007), 199-217

Quaderni della Mendola: I giudizi nella Chiesa, *Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, Glossa Milano 1998

Quaderni della Mendola: I giudizi nella Chiesa, *Processi e procedure speciali*, Glossa Milano 1999.

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE **FRANCESCO**

MITIS IUDEX DOMINUS IESUS

SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO PER LE CAUSE DI DICHIARAZIONE DI
NULLITÀ DEL MATRIMONIO NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Il Signore Gesù, Giudice clemente, Pastore delle nostre anime, ha affidato all'Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa l'opera di giustizia e verità; questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi.[1]

Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza più chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina dell'indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la verità di fede professata.

Tutto ciò è stato sempre fatto avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime,[2] giacché la Chiesa, come ha saggiamente insegnato il Beato Paolo VI, è un disegno divino della Trinità, per cui tutte le sue istituzioni, pur sempre perfettibili, devono tendere al fine di comunicare la grazia divina e favorire continuamente, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, in quanto scopo essenziale della Chiesa.[3]

Consapevole di ciò, ho stabilito di mettere mano alla riforma dei processi di nullità del matrimonio, e a questo fine ho costituito un Gruppo di persone eminenti per dottrina giuridica, prudenza pastorale ed esperienza forense, che, sotto la guida dell'Eccellentissimo Decano della Rota Romana, abbozzassero un progetto di riforma, fermo restando comunque il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Lavorando alacramente, questo Coetus ha apprestato uno schema di riforma, che, sottoposto a meditata considerazione, con l'ausilio di altri esperti, è ora trasfuso in questo *Motu proprio*.

È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati.

In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell'Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili.[4] In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta

semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.

Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario.

Si segnalano alcuni criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma.

I. – *Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva.* – È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.

II. – *Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo.* – La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell'esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.

III. – *Lo stesso Vescovo è giudice.* – Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche,[5] e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.

IV. – *Il processo più breve.* – Infatti, oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.

Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina.

V. – *L'appello alla Sede Metropolitana.* – Conviene che si ripristini l'appello alla Sede del Metropolita, giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella Chiesa.

VI. – *Il compito proprio delle Conferenze Episcopali.* – Le Conferenze Episcopali, che devono essere soprattutto spinte dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta *conversione*, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare.

Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo se dalle Conferenze non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l'aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale.

Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.

VII. – *L'appello alla Sede Apostolica.* – Conviene comunque che si mantenga l'appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, nel rispetto di un antichissimo principio giuridico, così che venga rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime.

La legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario.

VIII. – *Previsioni per le Chiese Orientali.* – Tenuto conto, infine, del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese Orientali, ho deciso di emanare separatamente, in questa stessa data, le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Tutto ciò opportunamente considerato, decreto e statuisco che il Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), dal giorno 8 dicembre 2015 sia integralmente sostituito come segue:

Art. 1 - Il foro competente e i tribunali

Can. 1671 § 1. Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.

§ 2. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.

Can. 1672. Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

Can. 1673 § 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.

§ 2. Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano.

§ 3. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.

§ 4. Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice chierico che,

ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.

§ 5. Il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente § 3.

§ 6. Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza, salvo il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444.

Art. 2 - Il diritto di impugnare il matrimonio

Can. 1674 § 1. Sono abili ad impugnare il matrimonio: 1° i coniugi; 2° il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno.

§ 2. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un'altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile.

§ 3. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518.

Art. 3 - L'introduzione e l'istruzione della causa

Can. 1675. Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.

Can. 1676 § 1. Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.

§ 2. Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l'altra parte a manifestare la sua posizione, sentito il difensore del vincolo, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo più breve a norma dei cann. 1683-1687. Tale decreto sia subito notificato alle parti e al difensore del vincolo.

§ 3. Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso decreto, disponga la costituzione del collegio dei giudici o del giudice unico con i due assessori secondo il can. 1673 § 4.

§ 4. Se invece viene disposto il processo più breve, il Vicario giudiziale proceda a norma del can. 1685.

§ 5. La formula del dubbio deve determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze.

Can. 1677 § 1. Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se intervenga nel giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto: 1° di essere presenti all'esame delle parti, dei testimoni e dei periti,

salvo il disposto del can. 1559; 2° di prendere visione degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.

§ 2. Le parti non possono assistere all'esame di cui al § 1, n.1.

Can. 1678 § 1. Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.

§ 2. Nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono.

§ 3. Nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell'opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile; nelle altre cause si osservi il disposto del can. 1574.

§ 4. Ogniqualvolta nell'istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa di nullità, completare l'istruttoria in vista della dispensa *super rato*, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo.

Art. 4 - La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione

Can. 1679. La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva.

Can. 1680 § 1. Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1619-1640.

§ 2. Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici, si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza.

§ 3. Se l'appello è stato ammesso, si deve procedere allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti.

§ 4. Se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.

Can. 1681. Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si può ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can. 1644, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione.

Can. 1682 § 1. Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall'Ordinario del luogo.

§ 2. Non appena la sentenza è divenuta esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.

Art. 5 - Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo

Can. 1683. Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:

1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

Can. 1684. Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1504, deve: 1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.

Can. 1685. Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomini l'istruttore e l'assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.

Can. 1686. L'istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.

Can. 1687 § 1. Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.

§ 2. Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato al più presto alle parti.

§ 3. Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato.

§ 4. Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti *a limine* con un suo decreto; se invece l'appello è ammesso, si rimetta la causa all'esame ordinario di secondo grado.

Art. 6 - Il processo documentale

Can. 1688. Ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1676, il Vescovo diocesano o il Vicario giudiziale o il Giudice designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l'intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore.

Can. 1689 § 1. Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei difetti di cui al can. 1688 ovvero della mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda istanza, al quale si devono trasmettere gli atti avvertendolo per scritto che si tratta di un processo documentale.

§ 2. Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto di appellare.

Can. 1690. Il giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del vincolo e dopo aver udito le parti, decida allo stesso modo di cui nel can. 1688 se la sentenza debba essere confermata o se piuttosto si debba procedere nella causa per il tramite ordinario del diritto; nel qual caso la rimandi al tribunale di prima istanza.

Art. 7 - Norme generali

Can. 1691 § 1. Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute l'una verso l'altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione.

§ 2. Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale di cui nei cann. 1656-1670.

§ 3. In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si devono applicare, a meno che la natura della cosa si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.

* * *

La disposizione del can. 1679 si applicherà alle sentenze dichiarative della nullità del matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entrerà in vigore.

Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli.

Ciò che è stato da me stabilito con questo Motu proprio, ordino che sia valido ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.

Affido con fiducia all'intercessione della gloriosa e benedetta sempre Vergine Maria, Madre di misericordia, e dei santi Apostoli Pietro e Paolo l'operosa esecuzione del nuovo processo matrimoniale.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di agosto, nell'Assunzione della Beata Vergine Maria dell'anno 2015, terzo del mio Pontificato.

Francesco

Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale

La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l'applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito.

Art. 1. Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.

Art. 2. L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.

Art. 3. La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo.

La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un *Vademecum* che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine.

Art. 4. L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità.

Art. 5. Raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.

Art. 6. Dal momento che il Codice di diritto canonico deve essere applicato sotto tutti gli aspetti, salve le norme speciali, anche ai processi matrimoniali, a mente del can. 1691 § 3, le presenti regole

non intendono esporre minutamente l'insieme di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle.

Titolo I - Il foro competente e i tribunali

Art. 7 § 1. I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti.

§ 2. Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1418, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio.

Art. 8 § 1. Nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi.

§ 2. Il Vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423.

Titolo II - Il diritto di impugnare il matrimonio

Art. 9. Se il coniuge muore durante il processo, prima che la causa sia conclusa, l'istanza viene sospesa finché l'altro coniuge o un altro interessato richieda la prosecuzione; in questo caso si deve provare l'interesse legittimo.

Titolo III - L'introduzione e l'istruzione della causa

Art. 10. Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia, egli ordini al notaio di redigere per iscritto un atto che deve essere letto alla parte e da questa approvato, e che tiene luogo del libello scritto dalla parte a tutti gli effetti di legge.

Art. 11 § 1. Il libello sia esibito al tribunale diocesano o al tribunale interdiocesano che è stato scelto a norma del can. 1673 § 2.

§ 2. Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta.

Titolo IV - La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione

Art. 12. Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario.

Art. 13. Se una parte ha dichiarato espressamente di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia della sentenza. In tal caso può esserle notificato il solo dispositivo della sentenza.

Titolo V - Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo

Art. 14 § 1. Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per

esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.

§ 2. Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio.

Art. 15. Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1684.

Art. 16. Il Vicario giudiziale può designare se stesso come istruttore; però per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla diocesi di origine della causa.

Art. 17. Nell'emettere la citazione ai sensi del can. 1685, le parti siano informate che, se non fossero stati allegati al libello, possono, almeno tre giorni prima della sessione istruttoria, presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testi.

Art. 18. § 1. Le parti e i loro avvocati possono assistere all'escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l'istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente.

§ 2. Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso.

Art. 19. Se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che deve pronunciare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice.

Art. 20 § 1. Il Vescovo diocesano stabilisca secondo la sua prudenza il modo con cui pronunciare la sentenza.

§ 2. La sentenza, comunque sottoscritta dal Vescovo insieme con il notaio, esponga in maniera breve e ordinata i motivi della decisione e ordinariamente sia notificata alle parti entro il termine di un mese dal giorno della decisione.

Titolo VI - Il processo documentale

Art. 21. Il Vescovo diocesano e il Vicario giudiziale competenti si determinano a norma del can. 1672.

[1] Cf. Concilio ecumenico Vaticano II, Const. dogm. *Lumen Gentium*, n. 27.

[2] Cf. CIC, can. 1752.

[3] Cf. Paolo VI, Allocuzione ai partecipanti del II Convegno Internazionale di Diritto Canonico, il 17 settembre 1973.

[4] Cf. *Relatio Synodi*, n. 48.

[5] Cf. Francesco, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27, in AAS 105 (2013), p. 1031.

14. CHIESA E COMUNITA' POLITICA

A – Rapporti Chiesa e Stato in generale

Cenni storici sulla dottrina e sulla prassi dei rapporti Chiesa - Stato

Nel Nuovo Testamento: Mc 12, 13-17 (date a Dio quel che è di Dio e a Cesare...); Gv 18, 33-37; 19, 8-16.19-22 (Pilato); Rm 13, 1-7; Tito 3, 1-2; 1Tm 2, 1-8; 1Pt 2, 13-17 (valore delle istituzioni umane); Ap 13 (bestia marina).

Fino a Costantino: lealtà e persecuzioni.

Dopo Costantino (313, editto di Milano ma già nel 311 editto di tolleranza di Galerio): due poteri all'interno dell'unica *respublica christiana*.

La dissoluzione della sintesi medievale: la riforma protestante, lo stato moderno deista, laico e ateo, la riproposizione dell'ideale dello stato cristiano.

I principi del Concilio Vaticano II

Il contesto è quello dei rapporti Chiesa - mondo (GS 40b fondamento; 41c diritti umani, 42f istituzioni, 43a responsabilità terrene);

Il testo fondamentale è quello di GS 76: indipendenti e autonome, collaboranti in vista della persona umana (c), promozione della libertà politica (e), utilizzo di mezzi propri senza privilegi (f-g), diritto alla vera libertà (h).

Il tema della libertà religiosa è affermato in DH: differenza tra oggettività della verità e libertà della ricerca religiosa (1, b-c), nozione (2), esemplificazioni nell'esperienza religiosa comunitariamente vissuta (4, 5), limite del rispetto dell'ordine pubblico (7), specifico della libertà della Chiesa (13, c).

Circa il rapporto con la comunità internazionale si vedano GS 77-78; 83-90.

Attuazioni diverse del rapporto tra Chiesa e Stato

Dal 23-9-1122 (concordato di Worms: accordo tra Enrico V e Callisto II dopo la lotta delle investiture) sono sottoscritte varie forme di accordi tra Chiesa e società politica (concordie, paci, *capitula concordata*, ...).

- Il concordato si specifica come solenne convenzione generale avente la dignità di trattato internazionale (accordo tra poteri giuridicamente eguali sulla base del diritto internazionale: lo Stato, se gode di soggettività internazionale anche lo Stato federato e la Chiesa cattolica, attraverso la Santa Sede che ne è l'organo di direzione supremo, can. 361).

- Le convenzioni (o con un termine più modesto "accordi") determinano specifici *modus vivendi* o soluzioni provvisorie.

- I protocolli concernono questioni minori.

- Lo scambio di note diplomatiche è lo strumento per chiarire o interpretare clausole concordatarie.

Dopo il Vaticano II alcuni chiesero l'abolizione dello strumento concordatario perché non rispondente allo spirito del Concilio, limitato ai paesi cattolici che come tali sono destinati ad estinguersi e inconciliabile con il pluralismo dello stato moderno. L'effettiva prassi del dopo Concilio (stipula di 52 concordati) ha invece confermato per il Concordato le caratteristiche di transepoliticità, apertura (a diversi tipi di rapporto Chiesa - Stato) e Transnazionalità (nazioni di diversi continenti).

La Chiesa ha acquistato un ruolo specifico anche nelle organizzazioni internazionali.

B – La situazione italiana precedente al 1984

Nel secolo XIX

Nascita della questione *romana* (problema di Roma capitale d'Italia e sede del papato).

Nascita della questione *cattolica* (il ruolo della Chiesa nello Stato unitario).

Principio liberale della libera Chiesa in libero Stato.

Guarentigie (13 maggio 1871) e *non expedit* (30 gennaio 1868).

1905 Pio X *Il fermo proposito*.

1913 Patto Gentiloni.

I Guerra Mondiale e superamento del *non expedit* (1919 Benedetto XV); nascita del Partito Popolare

I Patti Lateranensi del 1929

Il Trattato e la Convenzione finanziaria: soluzione alla questione romana (stretta connessione tra i diversi accordi), ancora in vigore salvo alcune modifiche (art. 1). Si affermano la soggettività della Santa Sede (art. 2) e dello Stato Vaticano (art. 3) nonché il ruolo riconosciuto alla persona del Papa (art. 8) e ai Cardinali (art. 21)

Il concordato: soluzione alla questione cattolica. Restano aperti alcuni problemi: il rapporto con il regime, il sostentamento del clero, la soggettività degli enti ecclesiastici, la questione della religione cattolica come religione di Stato.

La Costituzione repubblicana italiana

Principi generali: artt. 2,3,19,20;

La costituzionalizzazione del regime pattizio: art. 7;

Il regime delle intese: art. 8.

C – L'accordo di revisione del concordato (18 febbraio 1984)

Firma del capo del governo e del Segretario di Stato, successiva ratifica del Papa e del capo dello Stato (dopo aver sentito il parlamento che legifera in materia), pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sugli *Acta Apostolicae Sedis* (testo alla fine della dispensa).

Premessa e principi generali

- * riferimento al Concilio e alla Costituzione (non è un nuovo concordato);
- * art. 1: principio generale (v. protocollo, 1);
- * art. 2: libertà per la Chiesa;
- * art. 13: altre materie;
- * art. 14. soluzione delle controversie: commissione paritetica.

Circoscrizioni, ministri di culto: artt. 3-4 (v. protocollo, 2.b).

Edifici di culto e festività: artt. 5-6

Sui giorni di festività Intesa D.P.R. 28 dicembre 1985: tutte le domeniche, 1° gennaio, 6 gennaio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, il 29 giugno solo a Roma.

Enti ecclesiastici e sostentamento del clero: art. 7

Il sostentamento del clero: dalla diffusione della fede nelle campagne sorge il sistema beneficiale (idea cosmologica di religione, principio romano della libertà derivante dal possesso della terra, principio germanico del vassallaggio), che conosce abusi e provoca la reazione del concilio Vaticano II in PO 20,c.

Il can. 1272 chiede la soppressione guidata del beneficio (si coinvolgono trattati internazionali: consenso della Santa Sede) verso l'istituto auspicato da PO 21 e previsto dal can. 1274 § 1 (obbligatorio anche se non per ogni presbitero).

In attuazione di tali indicazioni in Italia si istituiscono gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (che amministrano i beni ex-beneficiali: beneficio, mensa, piatto) e un Istituto centrale per il sostentamento del clero. Il sostentamento di tutto il clero che opera su indicazione del Vescovo diocesano è garantito dall'ente al cui servizio si pone (secondo le determinazioni stabilite dal Vescovo; per le parrocchie è prevista una quota capitarla, riducibile laddove sussistano le condizioni per farlo), con agevolazioni da parte dello Stato nel reperimento dei fondi attraverso le donazioni detassate. La possibilità di devolvere alla Chiesa cattolica una porzione dell'IRPEF in misura dello 0,8 % ha finalità più ampie e diverse dal solo sostentamento clero, che dovrebbe anzi fare idealmente a meno di questo cespite.

Gli enti ecclesiastici: la legge 222/85 (20 maggio 1985) introduce la categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa come parrocchie e diocesi, istituti religiosi, seminari, enti per i quali il fine di religione o culto è costitutivo ed essenziale).

Matrimonio: art. 8

Principio del matrimonio concordatario, che sorge in ambito canonico ed è riconosciuto nei suoi effetti dal diritto civile (il matrimonio solo canonico diventa un'eccezione). Il divorzio si configura come semplice cessazione degli effetti civili. Un matrimonio riconosciuto nullo dalla Chiesa è tale anche per lo stato, attraverso il processo di delibazione della sentenza, in cui si verifica a livello procedurale l'osservanza del diritto di difesa.

Scuola e insegnamento della Religione: art. 9

Protocollo addizionale n. 5 (nomina insegnanti a seguito di comprovata idoneità).

Maggiori determinazioni sono offerte nell'Intesa del 14 dicembre 1985 modificata nell'Intesa del 23 giugno 1990.

Istituti accademici: art. 10

Intesa del 25 gennaio 1994.

L'assistenza religiosa: art. 11

Il patrimonio artistico: art. 12

Intesa del 13 settembre 1996 (organi competenti a livello centrale il Ministero per i Beni culturali e ambientali e la Presidenza CEI, a livello locale le soprintendenze e il Vescovo, normalmente tramite un suo delegato) e intese successive.

D - Progetto di legge sulla libertà religiosa

Per regolare i rapporti anche laddove manca un'intesa. Si prefigge di superare la legislazione sui culti ammessi.

Bibliografia

G. FELICIANI, *I titoli accademici pontifici nella recente intesa Italia - Santa Sede*, in *Teologia* 19 (1994), 307-310.

Quaderni della Mendola: *Libertà religiosa e rapporti Chiesa – società politiche*, Glossa Milano 2007.

15. L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

Si tratta dei beni che servono per i bisogni relativi al tempo (il concetto non è per sé identificabile con quello di beni materiali) e sono caratterizzati dalla precarietà e dalla strumentalità rispetto ai fini definitivi. Tali beni sono colti nella consapevolezza della bontà dell'ordine creato ma anche del danno introdotto con il peccato e quindi della necessità di evangelizzare lo stesso possesso dei beni. Cenni storici: beni per i poveri (I-II); crescita dei beni e problema della loro amministrazione (IV; Calcedonia e figura dell'economo); destinazione per il sostentamento del clero, i poveri e le necessità della Chiesa (V); sorgere di enti autonomi titolari di beni (VI-IX); emergere del concetto di personalità giuridica.

La tematica dei beni ecclesiastici comporta alcuni problemi, in primo luogo relativamente alla giustificabilità e alla legittimità del loro possesso da parte della Chiesa: storia del problema.

Il riferimento per la visione attuale della Chiesa è al Concilio Vaticano II (PO 17 e GS 69) e al documento della CEI, *Sovvenire alle necessità della Chiesa* del 14 novembre 1988 (interessante anche per la sintesi storica offerta ai nn. 2-6), recentemente rammentato con la lettera *Sostenere la Chiesa per servire tutti*.

La normativa codiciale viene qui presentata raccolta attorno ad alcuni principi.

A – Diritto della Chiesa di acquistare e possedere beni ma per i propri fini

I fini sono indicati nel can. 1254, § 2.

Sono beni ecclesiastici solo quelli delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa e solo questi sono vincolati alle norme del libro V (can. 1257 § 1).

Esiste una legittima indipendenza dal potere civile, sebbene se si deve ricordare il dovere di osservare le norme dello stato (ad es. can. 1286, 1°), anche con riferimento ai concordati; in alcuni casi le leggi civili sono "canonizzate" (principio del can. 22; es. del can. 1290).

Gli amministratori sono tenuti a rispettare le finalità e le norme concernenti gli enti ecclesiastici (agiscono "*in nome della Chiesa*": can. 1282).

B – Appartenenza dei beni ecclesiastici alle singole persone giuridiche e comunione ecclesiale

I beni ecclesiastici non sono una massa indistinta, ma realtà individuate e appartenenti alle singole persone giuridiche (non alle persone fisiche!); cf. cann. 1255-1256. Si riconosce pertanto una certa autonomia statutaria in materia: can. 1257. L'amministrazione è a carico di chi regge la persona giuridica: can. 1279, § 1. Le persone giuridiche private godono di maggiore autonomia (can. 1257, § 2).

L'autonomia deve essere osservata limitatamente all'ambito della comunione ecclesiale.

In concreto: riferimento al Papa come supremo amministratore ed economo: cann. 1256 e 1273 (per il primato nella comunione); normativa di riferimento tipicamente ecclesiale; responsabilità comunione (consigli e organismi di partecipazione: cann. 1280, 1277); controllo da parte dei fedeli (can. 1287, § 2).

Il principio comunione comporta la necessità di forme per garantire anche la perequazione: massa comune di beni (can. 1274, § 3), collaborazione con la Santa Sede (can. 1271), raccolta di offerte da parte del vescovo in vari modi: sovvenzioni richieste (can. 1262), collette specifiche (can. 1266), tasse e offerte (can. 1264), tributo del vescovo (can. 1263).

C – Garanzie per una corretta e giusta amministrazione

Si deve distinguere un senso stretto da un senso lato del termine “amministrazione”.

Doveri specifici degli amministratori: cann. 1282 (in nome della Chiesa) e cann. 1283-1284.

Rispetto dei principi ecclesiali e di giustizia: es. del can. 1286 sulla retribuzione.

Vigilanza del vescovo e dell'ordinario (nonché della S. Sede) in materia economica:

- Criterio generale: can. 1276, § 1;
- Cautele specifiche per le alienazioni e gli atti assimilati: cann. 1291-1295 e CEI delibera n. 20;
- Norme per le locazioni: can. 1297, CEI delibera n. 38;
- Gli atti di amministrazione straordinaria (quanto a modo, misura e fini): can. 1281.

L'osservanza dei requisiti canonici per l'esecuzione degli atti gode di rilievo anche civile.

Le indicazioni in materia sono attentamente compendiate nella *Istruzione in materia amministrativa* della CEI, approvata nella versione attuale in data 1 settembre 2005.

D – Il rispetto delle volontà dei fedeli

I fedeli hanno il diritto di devolvere i loro beni alla Chiesa e questi devono essere ordinariamente accettati: cann. 1261 § 1 e 1267, § 2.

I fedeli hanno il diritto di stabilire le finalità associate ai beni offerti: cann. 1267, § 3 e 1299-1300.

Una modalità di offerta dei beni per una finalità specifica è la pia fondazione: can. 1303.

E – Il vescovo e l'ordinario nella diocesi hanno specifiche responsabilità in materia di beni temporali

Il vescovo è l'amministratore dei beni della diocesi, deve ordinare degli stessi in riferimento alla comunione ecclesiale, ha compiti di vigilanza sui beni ecclesiastici (in generale, in occasione di atti di straordinaria amministrazione, in caso di supplenza: cann. 1278-1279).

Bibliografia

F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003), 282-296

A. PERLASCA, *I beni delle persone giuridiche private (can. 1257 § 2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 380-393

C. REDAELLI, *Gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici*, in *L'Amico del Clero* aprile 1992, 175-189

C. REDAELLI, *La responsabilità del Vescovo diocesano nei confronti dei beni ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4(1991)317-335

Quaderni della Mendola: *I beni temporali della Chiesa*, Glossa Milano 1997